

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 108-376-B

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 108-376-B - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 108-376-B | 4 |
| 1.2.2. Testo approvato 108-376-B (Bozza provvisoria) | 24 |
| 1.2.3. Testo 1 | 30 |
| 1.2.4. Testo 2 | 38 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 48 |
| 1.3.1. Sedute | 49 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 50 |
| 1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) | 51 |
| 1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (ant.) del 18/05/2023 | 52 |
| 1.3.2.2. 3 ^a (Affari esteri e difesa) e 6 ^a (Finanze e tesoro) | 53 |
| 1.3.2.2.1. 3 ^a (Affari esteri e difesa) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 24/05/2023 | 54 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 56 |
| 1.4.1. Sedute | 57 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 58 |
| 1.4.2.1. 5 ^a (Bilancio) | 59 |
| 1.4.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023 | 60 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 69 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023 | 70 |
| 1.4.2.3. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 73 |
| 1.4.2.3.1. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023 | 74 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea | 78 |
| 1.5.1. Sedute | 79 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici | 80 |
| 1.5.2.1. Seduta n. 74 del 31/05/2023 | 81 |

1. DDL S. 108-376-B - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 108-376-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 108-376-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 1° febbraio 2023, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

(V. Stampato n. 108)

d'iniziativa dei senatori **ALFIERI**, **SPAGNOLLI**, **CASINI**, **DELRIO** e **Enrico BORGHI** ;
e del disegno di legge

(V. Stampato n. 376)

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

(V. Stampato Camera n. 859)

modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 2023

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.
Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a)*, del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

(Ordine di esecuzione)

Identico.

Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

Identico.

Art. 4.

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

Identico.

Art. 5.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

Identico.

Art. 6.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

Identico.

gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)

Identico.

Art. 8.

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per

Art. 8.

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

Identico.

Art. 9.

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

Identico.

l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e

Art. 10.

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

Identico.

le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la

Art. 11.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

Identico.

distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente

Art. 12.

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

Art. 13.

(Tavolo interministeriale)

Identico.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

Identico.

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

Identico.

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;

considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

Articolo 2 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione "area di frontiera" designa:
 - i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,
 - ii. per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
- b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
 - i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
 - ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
 - iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

- c) l'espressione "autorità competente" designa:
 - i. per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
 - ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;

- e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
- f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.
2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.
3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

Articolo 4 Non discriminazione

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
2. La commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuno Stato contraente è autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.

Articolo 7 Cooperazione amministrativa

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

- a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
- b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;
- c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
- d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
- e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
- f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
- g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.

3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.

5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

- a) presente Accordo, e
- b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.


8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

Articolo 10 Clausola di riesame

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio
federale svizzero:



Protocollo aggiuntivo

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.


1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.

10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.
11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
 - a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;
 - b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuano a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera.
12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio
federale svizzero:



PROTOCOLLO

CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

“4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.”

Articolo II

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:


- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.

2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:



SCAMBIO

DI

LETTERE

Onorevole Segretaria di Stato,


ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
 - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
 - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



Onorevole Vice Ministro,

mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1 nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera a) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
 - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta “imposizione ordinaria ulteriore su richiesta”, che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
 - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976”.

Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



1.2.2. Testo approvato 108-376-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 108-376-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 108, d'iniziativa dei senatori Alfieri, Spagnoli, Casini, Delrio ed Enrico Borghi; n. 376, d'iniziativa del Governo, e modificato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II

del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni

della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani

confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

Art. 13.

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46

milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

30 maggio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b)

l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali.

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.2

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023; tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorchè in mo-

dalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti;

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespreso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della

globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distacco di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

— 7 —

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare.

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

—————

1.2.4. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

30 maggio 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b)

l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali.

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.2

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo smart working con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023; tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello smart working, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorchè in mo-

dalità smart working (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo smart working effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

ROMEO, GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti;

tutto ciò premesso e considerato impegna il governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespreso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della

globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa.

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

GARAVAGLIA, ROMEO

Il Senato,

premessi che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distacco di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

— 7 —

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare.

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.6

MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premesso che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre

il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri

era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 47 (ant.) del 18/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professore Beniamino Quintieri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) ([n. 10](#))

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver richiamato l'audizione svolta questa mattina nella seduta delle Commissioni 6ª e VI congiunte, nonché il *curriculum* del professore Quintieri, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*), [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), [CROATTI](#) (*M5S*), [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), [MAFFONI](#) (*FdI*), [MELCHIORRE](#) (*FdI*), [SALLEMI](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Castelli), [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [TUBETTI](#) (*FdI*), [TURCO](#) (*M5S*), [ZEDDA](#) (*FdI*) e [ZULLO](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Orsomarso).

Risultando 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario, la proposta del relatore è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) informa che la prossima settimana la Commissione sarà impegnata per l'esame in sede referente del decreto-legge n. 34 cosiddetto "decreto bollette" in riunita con la 10ª Commissione, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché per l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 108-376-B, relativi alla ratifica del Trattato italo-svizzero, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

1.3.2.2. 3[^] (Affari esteri e difesa) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 3^a (Affari esteri e difesa) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione

[CRA XI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020*, b) *Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), relatore per la 3a Commissione, d'intesa con il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), relatore per la 6^a Commissione, rileva che le Commissioni riunite affari esteri e finanze sono nuovamente chiamate all'esame - in terza lettura, stanti le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati - del disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.

Ricorda che il testo, approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura lo scorso 1° febbraio, è volto a ratificare una intesa destinata a sostituire quella attualmente in vigore - risalente al 1974 - al fine di migliorare il dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera. Nello specifico, l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri - composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere - è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dalla precedente intesa del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'ottanta per cento di quanto dovuto nello

stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Il relatore rammenta, quindi, che il testo in titolo, dopo l'approvazione del Senato, è stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, ossia con l'approvazione di uno specifico emendamento presentato dal Governo in materia di telelavoro, che ha aggiunto un articolo (l'articolo 12) al disegno di legge di ratifica. L'articolo aggiuntivo, in particolare, stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023.

Segnala, inoltre, un'ulteriore modifica apportata, segnatamente l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, sugli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF. Da ultimo, il relatore evidenzia come lasciando immutato il trattamento fiscale, l'intervento normativo non determini effetti finanziari.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della 5ª Commissione e quello favorevole della 10ª Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Borghesi e Spagnoli, a riferire favorevolmente all'Assemblea, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziolate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere b), numeri 2 e 6, d), g) e h), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.

Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.

In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).

Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma *5-bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice NOCCO (FdI) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in

relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente: "b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»*".

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(108-376-B) Alfieri ed altri - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo e, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore

dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (ant.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 35. Segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a modificare l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a, ridefinendo anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo. In particolare, la remunerazione dei componenti di tali organi è determinata facendo rinvio alle norme civilistiche, derogando alla disciplina relativa agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le ulteriori disposizioni concernono l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società.

L'articolo 3, che disciplina il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del Ponte sullo stretto di Messina, dispone, tra l'altro, che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF.

L'articolo 3-bis detta disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento funzionali a consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime contrarietà rispetto all'opera oggetto del provvedimento in esame. Il medesimo decreto-legge difetta inoltre, a suo giudizio, dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non ha oltretutto carattere prioritario a fronte delle carenze infrastrutturali che sussistono all'interno dello stesso territorio siciliano. L'iniziativa del Governo risponde piuttosto ad una logica propagandistica.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) rileva i forti dubbi in merito alla realizzabilità dell'opera e alla sua compatibilità ambientale emersi dalle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento. Le stime più attendibili pongono inoltre in luce l'enorme aumento dei costi, oltretutto in assenza delle necessarie coperture finanziarie. Risulta peraltro maggiormente rilevante la necessità di investimenti mirati alla

sicurezza dei territori.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene il carattere propagandistico dell'iniziativa del Governo, specie tenuto conto dell'attuale insussistenza dei mezzi a disposizione per l'effettivo avvio dell'opera, la quale assorbirebbe comunque risorse che sarebbero più utilmente destinate al settore sanitario.

Esprime quindi la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) pone in evidenza l'utilità strategica per lo sviluppo del ponte sullo Stretto di Messina, che, ponendo rimedio a una situazione di isolamento, comporterebbe vantaggi anche per il settore sanitario. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La presidente [CANTU'](#) avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale sottolinea la mancanza di garanzie in ordine all'impatto ambientale, nonché le lacune normative in materia di tutela dei lavoratori e di procedure di esproprio, attualmente particolarmente penalizzanti.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ricorda che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina era contemplata nel programma elettorale della coalizione che attualmente costituisce la maggioranza parlamentare.

Giudica quindi sfavorevolmente, la tendenza a opporsi all'opera con motivazioni preconcepite, mentre sarebbe auspicabile un atteggiamento di critica costruttiva. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina sarebbe espressione di una tendenza all'innovazione fortemente positiva per il Paese, specie nel confronto internazionale, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ingegneristiche di elevata complessità nel settore delle infrastrutture. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) fa riferimento alla coerenza con il programma elettorale dell'attuale maggioranza e pone in evidenza i vantaggi dell'opera anche sul piano dell'immagine.

L'investimento relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterebbe peraltro sacrifici a carico delle aree non direttamente interessate dalla costruzione. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere.

[\(108-376-B\)](#) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020*, b) *Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) ricapitola preliminarmente le finalità del disegno di legge in esame e le fasi precedenti dell'iter.

Nel riferire in merito agli aspetti di competenza delle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati fa quindi riferimento ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 12. In particolare, è disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo con la Svizzera in materia di imposizione si considerano effettuati nell'altro Stato, fino al 40 per cento del tempo di lavoro.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

La presidente [CANTU'](#) constata l'unanimità della Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

[\(227\)](#) Maria Cristina CANTU' e altri. - *Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria. Passa quindi all'articolo 1, che, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale "Salute Globale" (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva. L'articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle "aggregazioni funzionali territoriali" (AFT) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3. Il successivo comma 4 dispone in ordine all'integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi ai pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare. Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS).

L'articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell'ambito del distretto sanitario, l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l'integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle AFT.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione per il prosieguo della discussione, sulla necessità di congiunzione con ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia presentati dal proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo, ponendo in evidenza l'utilità dell'arricchimento del dibattito che comporterebbe la trattazione di ulteriori proposte. Sollecita inoltre una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene che successivamente all'eventuale assegnazione di nuovi disegni di legge la questione dell'organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenendo conto della finalità di una discussione approfondita e aperta alla condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rileva la necessità delle audizioni in ragione della rilevanza della materia. Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni. Suggerisce inoltre di procedere una trattazione aperta a ulteriori contributi, secondo con una visione organica della materia.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) suggerisce di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi la valutazione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni, alla luce di eventuali successivi abbinamenti di altre iniziative legislative.

La presidente [CANTU'](#) richiama l'attenzione sulla coerenza dell'impostazione della materia del disegno di legge in titolo con il parere espresso dalla Commissione sul Documento di economia e finanza in relazione a medicina territoriale, emergenza urgenza e salute mentale. Rileva inoltre l'utilità di una trattazione ampia e organica della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

La presidente [CANTU'](#) invita i Gruppi a segnalare le richieste di intervento in discussione generale al fine di un'oculata e razionale organizzazione dei lavori.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) segnala la volontà di intervenire di tutte le rappresentanti del proprio Gruppo, nonché la congruità delle convocazioni previste ai fini di una trattazione adeguata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) fa a sua volta presente l'intenzione di intervenire in discussione generale da parte dell'intera rappresentanza del suo Gruppo, a partire dall'odierna seduta pomeridiana. Constatato che non ci sono richieste di intervento nella presente seduta, la [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 74 del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

74a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 76 del 13 giugno 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sugli emendamenti al decreto-legge in materia di contrasto alla scarsità idrica, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno della seduta.

Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge n. 108-376-B di ratifica degli accordi fra Italia e Svizzera su lavoratori frontalieri e doppie imposizioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la

Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 108-376-B, già approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BORGHESI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è nuovamente chiamata all'esame, in terza lettura stanti le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati, del disegno di legge recante la ratifica dell'accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.

Ricordo che il testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura lo scorso 10 febbraio è volto a ratificare un'intesa destinata a sostituire quella attualmente in vigore, che risale al 1974, al fine di migliorare il dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra l'Italia e la Svizzera. La modifica apportata dalla Camera dei deputati ha riguardato l'adozione di uno specifico emendamento, presentato dal Governo, in materia di telelavoro, che ha aggiunto l'articolo 12 al disegno di legge di ratifica, nonché l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 sugli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere un provvedimento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera. Per troppo tempo, questi lavoratori e queste aree hanno dovuto confrontarsi con un sistema giuridico e fiscale antiquato e inadeguato, che non solo rendeva difficile la vita quotidiana di tante persone, ma rappresentava anche un ostacolo allo sviluppo economico e alla cooperazione tra i due Paesi. Finalmente, grazie a questo disegno di legge, siamo in grado di apportare le necessarie modifiche e modernizzazioni a questo sistema.

Ma cosa significa concretamente questo provvedimento per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine? Innanzitutto, stabilisce un nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera che, oltre ad adeguarsi alle esigenze del XXI secolo, garantisce un trattamento più equo e corretto per tutti i lavoratori coinvolti. In particolare, si prevede un aumento delle franchigie da 7.500 a 10.000 euro, un aspetto fondamentale per garantire condizioni più favorevoli per i nuovi lavoratori transfrontalieri. Inoltre, il provvedimento assicura la stabilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni di frontiera, pari a circa 89 milioni di euro, fondamentali per garantire la qualità dei servizi e delle opportunità offerte a imprese e famiglie residenti in questi territori.

A tal proposito, è importante sottolineare l'istituzione di un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale, che partirà da una dotazione iniziale di 1,66 milioni di euro, per arrivare, nel 2045, a oltre 220 milioni di euro, destinati a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e a colmare il *gap* tra le imprese locali e quelle di confine. Tuttavia, non possiamo ignorare una questione ancora irrisolta: il

telelavoro. Nonostante gli impegni assunti dal ministro Giorgetti, questo tema rimane ancora in sospeso, mettendo in difficoltà l'organizzazione della vita di molte persone, in particolare donne. In una società che tende ancora a ripartire in modo iniquo le responsabilità familiari e domestiche, le donne si trovano spesso a dover bilanciare impegni lavorativi e compiti familiari, con un impatto negativo sulla loro carriera, sul loro benessere e sulla parità di genere nel mondo del lavoro.

Il telelavoro non rappresenta quindi un'opportunità concreta per ridurre questo divario, favorendo una migliore partecipazione delle stesse al mercato del lavoro e una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata? Il telelavoro è infatti sinonimo di flessibilità oraria e di possibilità di gestire in maniera più efficiente le proprie responsabilità familiari, rappresentando una grande opportunità, ma affinché il suo potenziale si traduca in benefici concreti è necessario un impegno collettivo e una visione lungimirante da parte di istituzioni, datori di lavoro e lavoratori.

Come potremmo poi non considerare l'impatto ambientale? Viviamo in un'epoca in cui i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia al nostro pianeta e alle generazioni future. In questo contesto il lavoro può offrire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al contenimento del riscaldamento globale. La diminuzione degli spostamenti quotidiani casa-lavoro contribuisce non solo alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico, ma anche al miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

Di fronte a questa opportunità non possiamo permetterci di ignorare il potenziale del telelavoro e dobbiamo lavorare insieme per creare le condizioni affinché questa modalità di lavoro diventi la norma e non l'eccezione.

Ma come possiamo affrontare queste questioni in modo efficace e sostenibile? È fondamentale che il Governo collabori a stretto contatto con le controparti svizzere e con le parti sociali al fine di individuare soluzioni condivise per il telelavoro. Questo processo potrebbe includere la definizione di regole chiare e trasparenti in materia di orari di lavoro, responsabilità, diritti e obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché la garanzia di un adeguato sostegno tecnologico e infrastrutturale per agevolare il lavoro da casa.

In conclusione, affrontare la questione del telelavoro per i lavoratori transfrontalieri tra Italia e Svizzera è di fondamentale importanza per garantire un futuro migliore e più equo per tutti i lavoratori coinvolti nonché per sostenere lo sviluppo socioeconomico nei territori di confine.

Chiediamo al Governo di dare seguito a questo impegno e di trovare soluzioni adeguate al più presto. Nonostante l'attuale mancanza di una soluzione adeguata per il telelavoro, il provvedimento di cui discutiamo oggi rappresenta un traguardo importante per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera.

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei attirare un momento la vostra attenzione su un evento che per certi versi è storico di questa attività parlamentare. L'intervento che avete appena ascoltato non è mio. A dire il vero non è il prodotto nemmeno dell'intelligenza umana; è il prodotto di un algoritmo di intelligenza artificiale Chat GPT-4 ed è stato validato in collaborazione con una società di *engineering* che si occupa di intelligenza artificiale e di transizione digitale. Quanti di noi oggi sono in grado di distinguere un testo prodotto dall'intelligenza umana e un flusso di pensieri, che in ambito tecnico si chiama *chain of thought*, prodotto da un algoritmo di intelligenza artificiale?

Questo intervento vuole essere una provocazione per aprire un dibattito pubblico serio in Italia, al di là delle mode del momento, per analizzare le implicazioni etiche, economiche e sociali dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale. La crescita dell'intelligenza artificiale è impressionante e può comportare grandi opportunità in settore economici strategici e nel progresso scientifico, ma può comportare anche rischi, in caso di utilizzo improprio e manipolativo nella diffusione di informazioni errate o nell'alterazione dei processi decisionali.

Concludo l'intervento sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e consapevole nei confronti dell'innovazione tecnologica che consideri sia l'opportunità che i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale affinché la tecnologia sia al servizio dell'uomo e del bene comune e non costituisca una minaccia per la nostra democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla terza lettura della ratifica dell'accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Abbiamo esaminato un po' di tempo fa questo provvedimento proprio qui al Senato in prima lettura; un accordo che sostituisce quello del 1974, attribuendo i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente.

L'accordo definisce anche le cosiddette aree di frontiera, che per quanto concerne l'Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.

C'è anche una definizione chiara di lavoratori frontalieri e sono state introdotte, grazie a degli incontri promossi dalla Regione Lombardia che hanno coinvolto dal 2019 le Province e hanno portato a superare le criticità dell'accordo che era stato siglato dal Governo Renzi nel 2015, delle disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali continuerà ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di compensazione finanziaria, la Svizzera è tenuta a versare, fino alla fine del 2033, una somma a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.

Tra l'altro, nel provvedimento, oltre ai miglioramenti ottenuti grazie all'impegno della Regione Lombardia che ha superato determinate criticità, sono stati votati in prima lettura degli emendamenti della Lega a firma del presidente Garavaglia e sottoscritti anche da me. Nel provvedimento, infatti, dopo una nostra verifica è stato introdotto l'aumento della NASpI, erogata per i primi tre mesi sul parametro svizzero, e l'utilizzo del fondo previsto da questa legge - che serve chiaramente come compensazione - che va nella direzione, grazie ad un nostro emendamento, di consentire di erogare degli assegni integrativi dei lavoratori nei territori di confine: ciò per scongiurare la desertificazione produttiva, in queste aree di confine, dovuta alla maggiore competitività salariale dei territori oltre confine. Si tratta di risultati importanti, perché la possibilità di utilizzare questo fondo per gli assegni integrativi è un principio che evoca quella che può essere definita una zona economica speciale. Certamente bisogna fare molto per lavorare in questa direzione, ma è pur sempre un inizio.

Ci tenevo a sottolineare questi emendamenti che sono stati approvati in prima lettura. Oggi, che esaminiamo il provvedimento in terza lettura, non solo la Lega, ma anche altri partiti, hanno presentato ordini del giorno in cui si chiedeva un impegno affinché il Governo potesse siglare un accordo per il telelavoro; modifica che è stata inserita, motivo per cui oggi siamo qua a votare il testo definitivo.

Ricordo inoltre, prima di concludere l'intervento, che abbiamo depositato sempre in quest'Aula alcuni ordini del giorno, così com'è stato fatto alla Camera dei deputati sempre da parte della Lega, che impegnano il Governo a disporre un chiarimento per le amministrazioni dello Stato interessate relativo soprattutto ai cosiddetti permessi giornalieri e settimanali. In un altro ordine del giorno, si impegna il Governo a definire e affrontare meglio la tematica dello *smart working* e il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia che lavorano in Svizzera come frontalieri, ancorché in modalità di *smart working*.

Poi, come dicevamo prima, sul tema della zona economica speciale, si chiede di rendere sempre più omogenea la capacità di competere da parte di questi territori, che sono le zone di confine rispetto ai territori svizzeri, attraverso l'istituzione di zone economiche speciali delle aree di confine, per quanto riguarda le Province di Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como e Sondrio, che sono anche oggetto di un disegno di legge che la Lega ha presentato sia nella legislatura scorsa, sia nell'attuale.

Per concludere, abbiamo presentato altri ordini del giorno, alcuni a mia prima firma, altri a prima firma del presidente Garavaglia, per la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella Regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, per favorire una presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto al di là dei confini istituzionali nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

Infine, è stato chiesto un impegno al Governo affinché si attivi per far sì che venga ulteriormente implementata l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti. In quelle aree, infatti, purtroppo assistiamo a episodi di spaccio per cui è necessario intervenire.

Queste sono le intenzioni espresse nei nostri ordini del giorno e per queste motivazioni ribadiamo la

nostra posizione assolutamente favorevole al fatto che finalmente si arrivi alla definizione di questo Accordo, con le modifiche importanti che sono state introdotte sicuramente grazie all'intervento della Regione Lombardia e anche grazie a proposte emendative presentate dal Gruppo Lega. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G12.6 chiediamo semplicemente al Governo di intervenire per stabilizzare tutta la parte relativa allo *smart working*. Come accennato dal collega in precedenza, si tratta di una misura che va implementata, ragion per cui invitiamo l'Esecutivo a prenderla in considerazione.

Chiediamo poi che il Governo si impegni a risolvere le problematiche sottese all'elargizione dell'assegno unico, che non permette più il passaggio di dati con la Svizzera in modo che gli assegni familiari vengano riconosciuti dalla Svizzera ai lavoratori interessati.

Invitiamo quindi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno e ad attivarsi nella direzione indicata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BORGHESI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 12.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Per quanto riguarda il G12.1 il Governo lo accoglie previa riformulazione del dispositivo: dopo le parole «impegna il Governo» inserire le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G12.2 a condizione che, al secondo impegno, siano anteposte le seguenti parole: «a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di». Parimenti, il G12.3 è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: dopo le parole «impegna il Governo» aggiungere le seguenti: «a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente»; al primo impegno espungere le parole «ad attivare», al secondo impegno espungere la parola «attivare».

L'ordine del giorno G12.4 è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione, al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario, mi scusi se la interrompo, ma vorrei chiedere ai colleghi di diminuire il tono della voce perché ci sono delle riformulazioni e non riusciamo a sentire.

Prego, vada avanti.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.5, il Governo lo accoglie a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.6, a condizione che sia così riformulato: al primo impegno, espungere le parole «in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023»; al secondo impegno, sostituire le parole «ad attivarsi» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di attivarsi».

PRESIDENTE. I senatori Romeo e Garavaglia accettano le riformulazioni dei loro ordini del giorno, da G12.1 a G12.5?

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marton, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno 12.6?

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, è evidente che non c'è la volontà di portare avanti la stabilizzazione dello *smart working*. Mi rivolgo anche al collega Romeo e al collega Garavaglia, che non vedo. Se il Governo annacqua gli ordini del giorno, anche quelli della Lega, che fa parte dello stesso Governo, mi sembra più una presa in giro che una reale volontà di risolvere il problema. (*Applausi*). Detto questo, accetto la riformulazione, ben consapevole del fatto che non affronterete il tema e che lo lascerete cadere fino al prossimo Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 (testo 2), G12.2 (testo 2), G12.3 (testo 2), G12.4 (testo 2), G12.5 (testo 2) e G12.6 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli articoli 13, 14 e 15 sono identici rispettivamente agli articoli 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra su un provvedimento che complessivamente risponde al bisogno di offrire una maggiore tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, anche, ma non solo, in termini di fiscalità.

Nello specifico, con questa ratifica andiamo a sostituire l'ormai vetusta normativa del 1974, che regolava solo il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavoravano in Svizzera. Ora, invece, andiamo a disciplinare anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, nel segno quindi del principio di reciprocità. Si stabilisce un meccanismo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato fonte del reddito del lavoratore dipendente, in questo modo riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera. Questo ci sembra un passo nella direzione del pieno rispetto del principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale. L'accordo è un atto dovuto per quei lavoratori e quelle lavoratrici che aspettavano da anni di godere di un regime diverso, in particolare sul terreno fiscale.

Ribadisco poi all'Aula che stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che hanno un salario discreto, quasi il doppio di quello dei lavoratori italiani. Sarebbe ora che questo Parlamento mettesse all'ordine del giorno, in cima alle proprie priorità, la situazione dei salari e delle condizioni di lavoro nel nostro Paese. Vorrei innanzitutto che si prestasse attenzione e si svolgesse una discussione pacata - come l'ho sentita fare in questo caso e nelle scorse sedute - ad esempio sul fatto che negli ultimi anni in Italia non basta lavorare per essere considerati fuori dalla povertà. Oggi anche un lavoratore rischia di essere povero.

Sono tanti i lavoratori e le lavoratrici che non riescono a progettare un futuro. Vorrei, quindi, che la discussione sulle condizioni di lavoro questo Parlamento la svolgesse fino in fondo. Se, infatti, è stato facile metterci tutti d'accordo quando l'argomento all'ordine del giorno riguardava le condizioni di lavoratori con salari di una certa entità, molto più complessa è la discussione sulle condizioni di lavoro che riguardano milioni di persone che nel nostro Paese vivono la precarietà e sono sull'orlo della povertà.

Sarebbe forse il momento di affrontare il grande tema del divario, che negli ultimi anni si sta acuendo, fra chi ha condizioni di privilegio, pochi, e chi scivola pericolosamente verso la povertà: tanti, purtroppo.

Nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento, chiedo quindi che venga data rappresentanza alla situazione in cui ci troviamo, una situazione in cui il lavoro è diventato sempre più povero e sempre

più precario. Questo Parlamento dovrebbe avere la forza e l'onestà, anche intellettuale, di provare a dare una risposta che, in tutti questi anni, non è stata mai fornita.

Deve diventare una priorità affrontare il fatto che, in Italia, i salari e gli stipendi dei lavoratori sono inadeguati. È necessario e non più rinviabile individuare un meccanismo che sia in grado di adeguare i salari e gli stipendi dei cittadini italiani al costo della vita, in modo che garantiscano una vita dignitosa a tutte e a tutti, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della Costituzione.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope rispetto a questo accordo che, intanto, lo voglio dire, è un punto fermo che riusciamo a mettere dopo tanti, troppi anni, anche di controversie, tra l'Italia e la Svizzera.

Esso è inoltre frutto di un lavoro fatto non solo da questo Governo, ma anche dal Governo precedente. Bisogna dunque dare merito al lavoro che è stato fatto ed anche alla continuità che su questo punto si è voluto portare avanti in maniera opportuna. Il provvedimento contiene questioni importanti, che abbiamo già avuto modo di sottolineare.

Penso ai profili sociali rispetto al tema dei lavoratori transfrontalieri; penso al coinvolgimento degli enti locali, in una meritoria opera di federalismo fiscale, che è stato fatto proprio affinché i Comuni delle aree al confine tra Italia e Svizzera possano offrire tutti quei servizi che consentano ai lavoratori transfrontalieri di svolgere al meglio le loro attività.

Oggi poniamo un punto di termine rispetto a un negoziato molto complesso, che ha affaticato il nostro Paese per tanti anni. Deve essere, però, anche un punto di partenza per tutte le questioni che ancora devono essere affrontate, alcune delle quali emerse nel dibattito di oggi e anche nel dibattito precedente che abbiamo avuto tra la Camera e il Senato.

Io penso che tale ratifica ci debba avviare a una discussione bilaterale con la Svizzera, a favore e a tutela dei Comuni che si trovano ai confini e dei lavoratori transfrontalieri. Esprimiamo, dunque, un giudizio positivo sulla conclusione dell'accordo e voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia su cui oggi quest'Aula è chiamata a pronunciarsi necessitava da tempo di un intervento, che per la sua natura affronta questioni sostanziali, che interessano ed impattano sulla vita e la quotidianità di centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

È del tutto evidente di come precedenti accordi tra l'Italia e la Confederazione svizzera, risalenti alla metà degli anni Settanta, risentissero del trascorrere del tempo e del mutare delle condizioni e, pertanto, richiedessero una revisione che potesse regolare, per il presente e per il futuro, una materia tanto articolata quanto delicata con termini che potessero soddisfare i diversi *stakeholder* coinvolti ed interessati.

Soprattutto, non possiamo non considerare che tale intervento si inserisce all'interno di uno sviluppo proficuo delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, con una crescente collaborazione dei rapporti tra Berna e la stessa Unione europea che, come ci ricordano le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua recente visita elvetica, vanno coltivati con ancora maggiore convinzione, poiché siamo *partner* necessari, affidabili, amici, interdipendenti, uniti da un destino comune dettato dall'appartenenza alla civiltà europea.

Questi accordi sono quindi funzionali anche a rinnovare e a rinsaldare il nostro legame con la Confederazione; un rapporto strategico per il nostro Paese che, pertanto, va considerato anche oltre l'importante questione di confine, la cui implementazione risponde più che mai a ragioni di interesse nazionale. Non dimentichiamo infatti che l'Italia è uno dei principali *partner* commerciali della Svizzera, collocandosi tradizionalmente al secondo posto come Paese fornitore e al sesto posto tra i Paesi di destinazione dell'*export* della Confederazione, con un saldo commerciale in attivo e crescente. In particolare, la Svizzera rappresenta il quarto Paese al mondo per destinazione dell'*export* italiano, con una quota del 5,47 per cento del totale e figura al nono posto tra i Paesi di origine delle

importazioni italiane. Il saldo commerciale a favore del nostro Paese è poi cresciuto in questi anni fino alla quota di 500 milioni di euro, raggiungendo i 16,1 miliardi.

A questi dati economico-commerciali vanno associate alcune considerazioni di natura strettamente geopolitica e tutt'altro che secondarie. La Svizzera è membro di ventisette organizzazioni ONU, contribuisce al bilancio di altre dieci e partecipa ora, anche con unità dotata di proprio armamento, ad alcune forze internazionali di *peacekeeping* in aree per noi strategiche quali, ad esempio, il Kosovo, in cui in questi giorni e in queste ore si stanno consumando fatti inquietanti e drammatici. A tal proposito, signor Presidente, chiedo a questa Assemblea un applauso per i nostri undici militari feriti (*Applausi*) che partecipano alla missione K-For. Ricordo inoltre che la Svizzera partecipa alla *partnership for peace* in ambito NATO.

Comprendiamo tutti che, di fronte a questi numeri e a un *partner* così attivo in ambito multilaterale in teatri a noi prossimi e di interesse, le sollecitazioni che da tempo ci provenivano dalle autorità elvetiche affinché si aggiornassero gli accordi preesistenti che regolano i frontalieri non potevano essere ignorate e costituivano un terreno di azione e di confronto ineludibile anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani - di cui questi nuovi accordi tengono ampiamente conto - che giornalmente attraversano la frontiera per ragioni di lavoro.

Non c'è dubbio che la loro gestazione sia stata lunga e complessa, perché non semplice era la definizione dei criteri e astruse e non banali erano le molteplici rivendicazioni che giungevano dalle tante parti interessate, *in primis* dal mondo dei lavoratori frontalieri italiani (una platea di quasi 90.000 persone) che, mi preme sottolineare, grazie al regime transitorio inserito nell'intesa siglata il 23 dicembre 2020, non subiranno alcun inasprimento degli oneri tributari dovuti, dopo che si è proceduto a modificare la prima versione della riforma stipulata con i negoziatori elvetiche nel dicembre 2015 e ai quali si applicherà il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. Tanto loro quanto i nuovi frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine in futuro potranno dunque godere di uno sconto di 10.000 euro sul reddito imponibile in Italia, oltre ad ottenere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati sul salario per il prepensionamento e di portare a detrazione tutta una serie di spese (mutuo della casa, spese sanitarie, spese scolastiche, spese professionali di trasporto e via dicendo) che non vengono riconosciute nel sistema di tassazione alla fonte oggi applicato dalle autorità fiscali elvetiche.

Inoltre, si ipotizza per i frontalieri un'indennità speciale di disoccupazione, dimostrando così un'attenzione per tutti i lavoratori e in particolare per gli ultracinquantenni che, a causa della crisi, si trovano senza occupazione e necessitano, quindi, di accedere agli ammortizzatori sociali previsti.

Sono però due gli aspetti innovativi del nuovo Accordo che mi preme sottolineare. Il primo è l'inserimento della causa di reciprocità. Infatti, contrariamente alle disposizioni allo stato vigenti, è garantita la reciprocità di trattamento per i frontalieri italiani e svizzeri: le stesse regole vigenti per gli italiani che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera varranno per i residenti elvetiche che svolgono un'attività lavorativa in Italia. Si pone così fine a una disparità di trattamento che penalizzava in parte il nostro Paese, anche se non vi è alcun dubbio che il numero di transfrontalieri svizzeri è nettamente inferiore a quello dei transfrontalieri italiani; ciò anche a causa della scarsa appetibilità del nostro mercato del lavoro, su cui alcune forze politiche del nostro Parlamento farebbero bene a riflettere. Non si tratta, tuttavia, di un fenomeno trascurabile, poiché è crescente il numero di coloro che attraversano quotidianamente la frontiera italiana per ragioni di lavoro.

Il secondo aspetto su cui mi preme soffermarmi è quello legato alle misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine. Recepire le istanze di queste realtà territoriali è stato a mio avviso importante, non solo perché si salvaguarda per un decennio la compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ma perché anche in prospettiva si stabilisce di investire su tali realtà, non solo per favorire il loro sviluppo economico, ma anche per contrastare e ridurre quel fenomeno dello spopolamento, che purtroppo ben conosciamo, a cui sono soggette dette realtà.

Onorevoli colleghi, l'Accordo che ci apprestiamo ad approvare, frutto di un lavoro che scavalla legislature ed Esecutivi - ne approfitto per ringraziare i colleghi di maggioranza e opposizione che vi hanno lavorato - rappresenta quindi un testo ottimo per riformare le regole relative all'imposizione dei

lavoratori frontalieri; per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune delle principali questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Lo spirito unitario che ha contraddistinto il suo *iter* parlamentare testimonia come le forze politiche siano ben conscie della sua importanza. Lo siamo certamente noi di Forza Italia che, anche in questa sede, non possiamo che votare a favore della ratifica di questi accordi, ben sapendo che la riunione quinquennale di riesame bilaterale fra le due Nazioni, che potrà dettare modifiche all'Accordo e che prevede, insieme a un lungo e forse un po' farraginoso *iter*, anche l'intervento parlamentare, dovrà tener conto delle eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso della sua esecuzione.

Annuncio quindi, a nome del Gruppo cui appartengo, il voto favorevole a un Accordo che reputiamo equilibrato, nell'interesse di due Nazioni amiche. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, dopo l'approvazione alla Camera di un emendamento al testo esaminato dal Senato, oggi possiamo definitivamente procedere con la definitiva approvazione di questo importante Accordo fiscale tra l'Italia e la Svizzera, che permetterà di superare il regime di doppia tassazione, archiviando così i vecchi accordi fiscali del 1974. Dopo anni di attesa, questa situazione è stata finalmente risolta e ne siamo soddisfatti.

Peccato che ci sia invece una specifica situazione ancora irrisolta. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, esprime forte rammarico e preoccupazione per la mancata soluzione definitiva del cruciale problema del lavoro da remoto dei nostri transfrontalieri; problema sul quale noi ci siamo impegnati per primi, seguiti da altre forze politiche di maggioranza e opposizione, ma non dal Governo, se non *in extremis* e in modo a dir poco limitato. Mi riferisco ovviamente al mancato rinnovo dell'Accordo sul telelavoro dei frontalieri, che era stato siglato dal secondo governo Conte nel giugno del 2020 in piena pandemia; un Accordo importante che il Governo Meloni, per dimenticanza o incuria, ha lasciato scadere a fine gennaio, creando gravissimi problemi di organizzazione familiare a circa 90.000 lavoratori italiani, per non parlare delle ripercussioni negative sul traffico stradale e inquinamento ambientale.

Grazie al *pressing* politico del MoVimento 5 Stelle, iniziato nel corso della prima lettura qui in Senato, con la presentazione dell'ordine del giorno del collega Marton, il Governo si era impegnato ad avviare con urgenza i negoziati con il Governo della Confederazione svizzera. Ma il risultato è stato solo l'inserimento di una norma transitoria nel presente disegno di legge di ratifica, che prevede una proroga temporanea dell'Accordo sul lavoro da remoto con valore retroattivo per coprire il periodo successivo alla scadenza. Peccato che questa proroga scada solo tra un mese, il 30 giugno. Ciò significa che entro la fine di giugno è necessario trovare una nuova intesa per evitare che dal 1° luglio tutti i frontalieri siano costretti a tornare al loro posto di lavoro oltre confine per non incappare nei controlli del fisco italiano.

Oggi torniamo quindi a chiedere con forza al Governo Meloni di impegnarsi per risolvere questo problema non con pezze temporanee o nuove proroghe, ma in maniera strutturale e stabile con il rinnovo dell'Accordo. La nostra richiesta è che il Governo concluda subito con la Svizzera un'intesa definitiva analoga a quella siglata mesi fa tra Svizzera e Francia, per cui il lavoro svolto a domicilio fino al 40 per cento del monte ore complessivo, ovvero due giorni a settimana, non metta in discussione lo *status* di lavoro frontaliero e conseguentemente non comporti penalizzazioni dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Oggi il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questa ratifica, con l'auspicio che il Governo Meloni e i ministri Tajani e Giorgetti non tradiscano le aspettative di decine di migliaia di famiglie e di lavoratori transfrontalieri che aspettano una soluzione definitiva e strutturale del problema del lavoro da remoto. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, nel ribadire l'impegno che la Lega ha profuso per arrivare alla ratifica di questo importante Accordo, soprattutto per i miglioramenti cui facevo riferimento nell'intervento che ho svolto in discussione generale, annuncio che la Lega voterà favorevolmente.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e anche la soddisfazione per un percorso che si chiude dopo due anni e mezzo di lavoro; un lavoro importante portato avanti con le realtà territoriali, con i sindaci dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera (ACIF), con il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, con le forze sociali e con i sindacati. Questo Accordo fiscale fra Italia e Svizzera l'abbiamo costruito con un approccio diverso rispetto al passato, quindi non *top-down*, calato dall'alto, ma *bottom-up*, e cioè coinvolgendo le realtà territoriali. Il motivo per cui riusciamo a condurlo in porto con la piena condivisione dei soggetti territoriali è che per la prima volta questa si tratta non della semplice ratifica di un accordo stipulato tra due Paesi, ma del tentativo di costruire un approccio per ripensare le economie di confine.

Le Province del Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio hanno nella parte di confine del loro territorio delle economie profondamente integrate, con un modello che si tiene in equilibrio in maniera particolare, esportando lavoratori e importando consumatori. Ebbene, nel momento più complicato dell'emergenza Covid, una volta riabbassate le barriere al confine, cosa cui non eravamo più abituati, continuavamo a mandare i lavoratori dall'altra parte perché il sistema sanitario di quel Paese (la Svizzera) ne aveva bisogno. E di questo siamo stati ringraziati, perché potevamo tenerli da questa parte del confine, in quella fase di emergenza che mordeva soprattutto nei territori della Lombardia colpiti prima di altri da quell'emergenza, e invece li abbiamo lasciati andare. Allo stesso tempo, però, ci siamo resi conto che non venivano più da noi le persone dalla Svizzera, i consumatori che tenevano in equilibrio quel modello, che tenevano aperti ristoranti ed esercizi commerciali, che si reggono proprio per il potere d'acquisto più alto degli svizzeri e che sono andati in crisi, in mancanza di clienti.

Questo a fronte di un sistema industriale e manifatturiero che subisce un costo del lavoro più alto rispetto a quello della Svizzera, con una tassazione molto più bassa.

L'Accordo in esame prevede un bilanciamento e riconosce, per la prima volta, una specificità delle fasce di confine entro i venti chilometri. È quindi una conquista, che si riconosce per la prima volta. Abbiamo inoltre mantenuto i principali impegni che avevamo assunto con le realtà territoriali, ossia tutelare i lavoratori della fascia compresa nei venti chilometri dal confine, che hanno costruito le proprie prospettive di vita e acceso mutui in base a un tipo di tassazione, quella svizzera, molto più bassa. Quindi la promessa «non un euro in più di tasse» è stata mantenuta.

Allo stesso tempo, per i nuovi lavoratori frontalieri si prevede una tassazione più bassa, seppur più alta rispetto a quella dei vecchi frontalieri, perché innalziamo la franchigia. Si tratta comunque di nuovi lavoratori, che iniziano con nuove condizioni di lavoro, con patti chiari anche rispetto al fisco.

Soprattutto garantiamo i Comuni di frontiera, che hanno chiuso i bilanci con una parte delle tasse lasciate dai lavoratori italiani in Canton Ticino, nel Vallese, nei Grigioni, tornata sotto forma di ristori. Quei Comuni infatti spesso non sono in grado neanche di imporre l'addizionale Irpef, perché sarebbe profondamente discriminante dal momento che la maggior parte delle persone in età da lavoro lavora in Svizzera, quindi non paga le tasse in quei Comuni e non può garantire risorse per chiudere i bilanci e pagare i servizi essenziali. Abbiamo quindi cristallizzato risorse che sono state garantite anche per il futuro.

In più - ed è la vera innovazione - costruiamo il primo esperimento di federalismo fiscale: l'extragettilo delle tasse che verrà pagato dai futuri lavoratori rimarrà sul territorio, su un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale del confine. È un riconoscimento della specificità di quell'area e di un'economia che si tiene in equilibrio in maniera molto particolare. È il motivo per cui abbiamo fatto un accordo non dico per armonizzare - non sarebbe possibile - ma per avvicinare progressivamente il livello degli stipendi da una parte e dall'altra del confine.

Ora rimane un unico punto ancora in sospeso, relativo al telelavoro, allo *smart working*. È il motivo per cui noi oggi torniamo a votare. Prevediamo una copertura retroattiva, da febbraio fino al 30 giugno di quest'anno, ma non basta. È un problema molto sentito nelle fasce di confine e penso che dovrebbe

essere anche argomento di discussione all'interno del Parlamento in generale. Mi riferisco a quell'idea che il Covid sia stato un incidente di percorso e che siamo tornati a vivere come prima; invece gli imprenditori al di là e al di qua del confine - ma forse dovrebbe pensarlo anche la pubblica amministrazione italiana - hanno rivisto il modo di pensare il lavoro, fanno scelte diverse sull'affitto dei capannoni e hanno capito che possono fare meno missioni perché risparmiano. L'utilizzo dello *smart working* da parte delle aziende svizzere rimane esteso; ma così facendo rischiano di penalizzare dal punto di vista fiscale i lavoratori italiani che, rimanendo in Italia oltre un certo limite di ore lavorate, finiscono per pagare le tasse in Italia, con un aggravio molto forte rispetto al loro trattamento economico.

È quindi corretto l'emendamento che è stato approvato alla Camera e che oggi noi ci apprestiamo a ratificare in terza lettura. Occorre tuttavia che il Governo mantenga gli impegni, come noi abbiamo chiesto più volte. Siamo preoccupati che il ministro Giorgetti sia fortemente in ritardo nel ragionare con la controparte elvetica, perché dobbiamo dare un orizzonte futuro certo e di serenità a quelle famiglie che rischiano di avere un aggravio di molte centinaia di euro ogni mese sulla busta paga. Speriamo che da parte del Governo non vi siano - come è stato denunciato dai colleghi intervenuti prima di me - formule molto edulcorate, annacquate, come quelle che prima il Sottosegretario ci ha presentato. Serve un impegno molto forte per chiudere l'Accordo in tempi brevi, dare certezze e completare il lavoro proficuo iniziato sotto la spinta del Partito Democratico due anni e mezzo fa e che oggi portiamo finalmente a compimento. (*Applausi*).

[ZEDDA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, nel ringraziare il collega Menia, che mi sta a fianco, esprimiamo particolare soddisfazione per ciò che oggi andiamo a votare. Votiamo un testo unificato, con la modifica, rispetto alla proposta precedentemente votata al Senato, dell'articolo 12, includendo - come ha detto il collega Alfieri - i lavoratori che operano in servizio presso il proprio domicilio, ovvero il cosiddetto lavoro agile e telelavoro: questo per noi è molto importante.

I contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformulare un'intesa attualmente in vigore, che risale al 1974, che a breve compirà più di cinquanta anni. Tali accordi sono frutto di un confronto decennale e di relazioni tra le parti interessate, vanno verso l'obiettivo di garantire il principio dell'equità fiscale, a noi particolarmente caro sempre, e non solo in questo caso. L'obiettivo elimina tutte le criticità sorte negli anni precedenti, evitando che i lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi siano soggetti a doppia imposizione fiscale. Ricordo che altre inequità simili sono presenti anche in altre realtà territoriali a noi vicine, quali la Francia e il Principato di Monaco, per citarne due, su cui auspichiamo azioni simili a quella che stiamo votando.

Oltre a quanto detto, come è stato ribadito già precedentemente, il provvedimento in esame elimina le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Mi preme però sottolineare che, proprio in un'ottica di semplificazione, che tutti continuiamo ad auspicare, e di trasparenza, viene introdotto il principio di cooperazione amministrativa, che attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, quali dati identificativi dei lavoratori, dei dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché di tutti i dati identificativi del lavoratore, consentirà allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, mediante un flusso elettronico verso la direttrice della digitalizzazione, di applicare la propria tassazione. Allo stesso modo, mi piace sottolineare che assume particolare rilievo l'introduzione di una apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, proprio in base a disposizioni contrattuali, che sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione, i lavoratori potranno finalmente fruire della deducibilità dei contributi medesimi. Cruciale è l'esclusione dalla base imponibile Irpef degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, che riguarderà però tutti i lavoratori frontalieri, poiché tali somme hanno natura non retributiva, bensì assistenziale.

È per i motivi fin qui esposti che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Non essendo pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sul successivo provvedimento, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 15,07*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli».

Ha chiesto di intervenire il senatore Cottarelli. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (PD-IDP). Signora Presidente, ventidue giorni fa ho presentato le mie dimissioni dal Senato, dopo aver ricevuto l'offerta, da parte dell'Università Cattolica di Milano, di andare a dirigere un programma di educazione nelle scienze economiche e sociali. Questo programma è rivolto agli studenti delle superiori di tutta Italia, copre tutto il territorio nazionale e consiste in visite da parte di personaggi che hanno una storia e una carriera a livelli elevatissimi per condividere con gli insegnanti e con gli studenti... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatore Cottarelli. Chiedo ai colleghi che occupano il lato destro dell'emiciclo di abbassare il volume della voce.

COTTARELLI (PD-IDP). Questo programma consiste nella visita nelle scuole superiori di tutta Italia da parte di personaggi che hanno avuto una storia e una carriera professionale a livello altissimo, con lo scopo in parte di fornire informazioni nelle aree dell'economia e del diritto e nelle altre scienze sociali, ma sinceramente anche di ispirare insegnanti e studenti per il loro futuro professionale.

Questo è un programma che verrebbe svolto a titolo interamente gratuito sia da parte mia, che lo dirigerei, sia da parte di tutti i partecipanti. I temi che si andrebbero a discutere sono in generale quelli dell'economia e del diritto; riguarderebbero la crescita economica, le politiche strutturali, le questioni relative alle disuguaglianze territoriali e alle disparità di genere. Si parlerebbe di adattamento ai cambiamenti climatici, di questioni relative al rapporto tra economia e diritto e alla Costituzione, nonché di una parte di comunicazione di queste politiche.

È un programma che credo sia molto utile al Paese e ai nostri giovani. Purtroppo, è incompatibile con il lavoro di senatore, fondamentalmente per due motivi. Il primo è un motivo di percezione: il programma non può essere diretto da qualcuno che svolge un ruolo politico; il secondo motivo è pratico: io stesso parteciperei a queste presentazioni - due o tre alla settimana - su tutto il territorio nazionale; capite bene che è fisicamente impossibile, anche sotto il profilo logistico, svolgere il ruolo di senatore e al tempo stesso dirigere il programma.

Considerata tale incompatibilità, mi sono dovuto porre la domanda e una scelta era necessaria; alla fine, sono arrivato alla conclusione che è più utile al Paese se, nel mio piccolo, vado a dirigere questo programma, piuttosto che rimanere qui. Non credo di aver fatto male come senatore in questi mesi, anche grazie al vostro aiuto, sebbene a volte il clima sia un po' troppo conflittuale rispetto alle mie corde; credo però che la mia forza stia più nella capacità di fare altro.

Questo è un programma didattico, ma anche di organizzazione del gruppo coinvolto e poi di trasmissione di certi valori alle scuole e alle nostre scolaresche, basati sulla scientificità delle cose, sulla preparazione e così via.

Ho scelto pertanto di dimettermi per questa incompatibilità e vi chiedo non soltanto di accettare le mie dimissioni, ma di farlo in questa seduta. So che ci sono dei precedenti, anche se la cosa non è usuale, ma - lo ripeto - vi chiedo la cortesia di accettare le mie dimissioni già oggi, per un motivo ben preciso. Se si vuole far partire il programma su tutto il territorio nazionale nel prossimo anno scolastico, è necessario nel corso delle prossime settimane, se non addirittura giorni, cominciare a organizzare il tutto: trovare i finanziamenti (che sono necessari, perché quantomeno i costi di trasporto devono essere

coperti), nonché i superesperti e i superpersonaggi, poi definire anche il campo del programma che si vuole coprire e contattare le scuole, che devono esserne informate.

Tenendo conto di questo, davvero con tutto il cuore vi chiedo di farmi questa cortesia e, anche per il bene del programma, di accettare le mie dimissioni già oggi con il vostro voto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ho chiesto la parola semplicemente per dire una cosa che vorrei restasse agli atti di questa nostra discussione.

Prima dell'inizio di questa legislatura, non conoscevo personalmente il senatore Cottarelli; naturalmente, conoscevo la sua fama, nel senso che tante volte mi era capitato di leggere o di ascoltare i suoi interventi, finché, nel mese di ottobre, da quando è cominciata la legislatura, ho avuto, come tutte le colleghe e i colleghi, la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo.

Non sempre sono d'accordo con lui, come egli peraltro sa, perché abbiamo avuto modo di discutere nel merito di alcune questioni nel corso dei mesi passati. Per storia, per biografia, forse anche per cultura politica, abbiamo e abbiamo avuto punti di differenza su alcune cose.

Devo però dire una cosa (e ho chiesto la parola esattamente per dire questo, affinché la mia dichiarazione rimanesse agli atti, e non lo dico retoricamente): penso che il contributo che il senatore Cottarelli ha portato al Senato della Repubblica in questi mesi sia stato davvero di grandissima rilevanza. Mi dispiace molto parlarne al passato, perché avrei sperato che questo contributo potesse durare fino al termine della legislatura; penso anche però che, dinanzi a una richiesta così precisa ed esplicita, sia giusto assecondare la volontà del senatore.

Ho preso la parola semplicemente per ringraziarlo del lavoro svolto in questi mesi e per dire che, da parte mia e di tutto il mio Gruppo parlamentare, c'è stato un apprezzamento non retorico e non di circostanza, ma davvero molto grande e molto importante. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, anche il mio sarà un intervento molto breve. Desidero innanzitutto ringraziare Carlo Cottarelli per il contributo che ha dato all'interno della Commissione finanze del Senato in tutti gli interventi che ha svolto, perché è stato molto costruttivo, al di là dell'appartenenza specifica a un singolo partito.

La seconda considerazione che voglio fare è che non è un buon segno per la politica se, dentro le istituzioni, non c'è spazio per il contributo di una persona come Carlo Cottarelli. (*Applausi*). Questo è un aspetto che pone un problema di qualità della politica e chi sta in quest'Aula ha il dovere di interrogarsi sul perché una persona di fatto lasci questo luogo.

Ultima questione: noi, come Gruppo Per le Autonomie, asseconderemo la richiesta di Carlo Cottarelli, quindi voteremo a favore dell'accettazione delle sue dimissioni. Desideriamo comunque ringraziarlo per il contributo che ha dato finora e auguriamo successo all'importante progetto che dirigerà. (*Applausi*).

[MONTI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signora Presidente, la notizia delle dimissioni del senatore Cottarelli, che anche io approverò (nel senso che voterò a favore dell'accoglimento delle sue dimissioni, per i motivi che egli ha esposto), ha provocato in me rammarico, unito a una convinta speranza.

Rammarico perché se ne va da quest'Aula una persona che ha dato un contributo molto importante alla vita pubblica italiana e al bene comune in Italia, ben prima di apparire in Senato. Per anni ha tenuto una posizione molto elevata e molto delicata. (*Brusio. Richiami della Presidente*). Per anni Carlo Cottarelli ha tenuto al Fondo monetario internazionale una posizione molto elevata e molto delicata, contribuendo al prestigio dell'Italia. Poi ha diretto, più di recente, un'operazione importante di *spending review*. Da un po' di tempo sentiamo meno questa espressione, ma non credo che il Paese senta meno tale esigenza. Il professor Cottarelli, lo ricordiamo tutti, per alcuni momenti è stato persino

il Presidente del Consiglio incaricato. La sua credibilità, non contestata da nessuno, è servita in un passaggio delicato della vita repubblicana. E poi, sia pure da poco, lo vediamo come senatore.

La mia convinta speranza è che la voce del professor Cottarelli non si attenuerà. Cambierà sede, cambierà forma, ma non credo che il suo impatto sulla vita collettiva dell'Italia e sulla maturazione dell'opinione pubblica italiana diminuisca; anzi, penso che possa essere ancora superiore.

Il senatore Cottarelli ci ha illustrato di aver accettato questo programma di educazione alle scienze economiche e sociali. Sono sempre stato convinto che, più ancora che le immediate decisioni prese da Governo e Parlamento, nella vita di un Paese chi forma l'opinione pubblica abbia un ruolo ancora più importante nel facilitare la comprensione delle buone politiche da parte dei cittadini.

Proprio questa mattina il governatore Visco, concludendo la sua ultima relazione come Governatore della Banca d'Italia, ha detto qualcosa che, ascoltandolo, pensavo si applichi perfettamente a questo passaggio nella vita del senatore Cottarelli. Diceva il governatore Visco che problemi come la riduzione del debito pubblico o l'adozione di stili di vita coerenti con la difesa dell'ambiente richiedono che la società li comprenda e faccia propri, non perché "ce lo chiede l'Europa", ma perché ci schermano dai rischi e dischiudono opportunità. È a questo che va rivolta una nuova riflessione collettiva a tutti i livelli, per comprenderne l'importanza e decidere insieme come governarne gli effetti.

Ebbene, le lezioni che da molti anni, con grande concretezza, il professor Cottarelli, poi senatore Cottarelli, ha dato alla comunità italiana sulle insidie del debito pubblico, nell'immediato, ma soprattutto per le generazioni future, secondo me, è e sarà negli anni futuri la componente molto importante di un'ulteriore maturazione della nostra comunità politica italiana dentro quella europea per rifuggire dall'irresponsabilità che si scarica poi sui nostri figli e nipoti.

Quindi, Carlo, auguri per la tua ulteriore missione. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare, a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, che voteremo, come il senatore Cottarelli ci ha chiesto, di liberarlo da questo incarico, che credo nell'ordinamento italiano sia l'unico dal quale non ci si può dimettere senza l'accordo di altre persone.

Evidentemente voteremo a favore, però non posso negare che lo faremo con l'estremo, grande rammarico di perdere una persona così qualificata, dalla grande esperienza e che, in questi mesi di attività parlamentare, ha lasciato sicuramente il segno. Mi lasci dire, signor Presidente, che lo ha fatto, come ci ha anche raccontato oggi, senza cercare il conflitto, stando ai dati e ai fatti, quindi aiutando quest'Assemblea ad arrivare a decisioni, che poi qualche volta abbiamo preso e qualche volta no. Sicuramente, però, il contributo del professor Cottarelli - del senatore Cottarelli, per il momento - ci mancherà senz'altro.

Mi aggrego poi alle parole dette prima dal collega Patton. Non è un bel momento per quest'Assemblea, né per la politica, quando un italiano eccellente e illustre scopre di poter rendere un miglior servizio alla Patria facendo altro che stare in questo consesso, che dovrebbe essere, per qualsiasi cittadino italiano, il punto più alto dell'impegno civile che si possa avere. *(Applausi)*.

Certo di questo non faccio biasimo al senatore Cottarelli, ma penso che sia un elemento di riflessione che dobbiamo tener presente, quanto al valore aggiunto che la politica riesce a dare e all'impressione che diamo ai cittadini che decidono di impegnarsi in politica e che davanti agli altri cittadini si impegnano a farlo per una legislatura: se una persona del suo calibro decide che non è quella la migliore delle modalità, forse c'è qualcosa che a noi che restiamo deve dare da pensare.

Mi lasci dire un'ultimissima cosa. Il nostro rammarico deriva anche dal fatto che sappiamo di perdere un solido riformista, una persona che ha ispirato al riformismo e al pragmatismo tutta la sua attività, non soltanto politica, ma anche civile. Le sono sempre molto grato, senatore Cottarelli, per la signorilità con la quale ricoprì l'incarico di Presidente incaricato e per la lucidità e la generosità con cui seppe anche trovare il momento per entrare in punta di piedi ed uscire, altrettanto in punta di piedi, da uno degli incarichi e una delle responsabilità più alti che possano essere attribuiti a una persona.

È un momento nel quale il panorama politico ci dice che il disperato bisogno di riformismo, che credo abbia anche questo Paese, non riesce a trovare una sua espressione, non soltanto nelle istituzioni, ma anche nella politica, che si va sempre più polarizzando, a destra e a sinistra, su posizioni che si allontanano dal riformismo e tendono a diventare ideologiche e adottare spesso bandierine ideologiche. Il fatto che lei vada via e - me lo lasci dire - la sensazione che non vada via soltanto per questo altissimo incarico, che noi apprezziamo e per il quale le auguriamo davvero ogni bene e ogni successo, dà anche il sentore che ci sia un pezzo d'Italia che in questa polarizzazione all'estremo soffre. Credo che forse il senatore Cottarelli, che rappresenta una parte del Paese e della Nazione, con questo suo gesto - che mi permetto di interpretare - rappresenti anche il disagio di un pezzo d'Italia pragmatico, europeista e non assistenzialista, che si basa sul dato di fatto per prendere le proprie decisioni. Ecco, quel pezzo d'Italia forse soffre e non vederlo rappresentato qui nella persona del senatore Cottarelli sarà una cosa per noi un po' amara.

Sa cosa penso, però, senatore? Che prima o poi ci rivedremo. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, credo che non sfuggano a nessuno dei colleghi le motivazioni per cui le dimissioni non siano un patrimonio personale di chi le presenta, ma debbano passare attraverso l'espressione del voto dell'Assemblea. Quelle dimissioni a volte possono essere frutto di pressioni esterne e di condizionamenti che nulla hanno a che fare con la reale volontà di chi le presenta, quindi ritengo che sia un passaggio a fondamentale tutela del libero esercizio di chi rappresenta i cittadini in queste Aule.

Il senatore Cottarelli ha ben spiegato le motivazioni, che in realtà non sono frutto di pressioni esterne, ma della voglia di dare un contributo al Paese in un'altra veste e in un'altra sede. Ovviamente gli auguriamo buon lavoro e voteremo a favore della sua proposta di dimissioni, ricordando il contributo di serietà, di professionalità e di grande competenza, anche se - come ha detto il senatore De Cristofaro - anch'io non sempre sono stato d'accordo con le sue ricette economiche, che però sono state certamente portate da una persona che, con grande capacità e serietà, ha cercato di dare risposte al Paese. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, desidero intanto rivolgere a Carlo Cottarelli un ringraziamento a nome di tutto il Partito Democratico per il lavoro svolto in questi mesi, continuo, quotidiano, puntuale, rigoroso e competente. Abbiamo apprezzato in questi mesi di lavoro comune quanto l'applicazione di quel rigore in diversi passaggi legislativi non faccia altro che migliorare il processo legislativo. Carlo Cottarelli lo ha fatto portando nelle nostre Commissioni, in particolar modo nella Commissione finanze, e in quest'Aula l'abnegazione e la storia che si porta dietro, che parte dalla Banca d'Italia e arriva al Fondo monetario internazionale, dove ha diretto il Dipartimento affari fiscali. Non vorrei poi dimenticare, come ricordava il presidente Monti prima, i suoi contributi istituzionali, tra i quali anche quello di commissario straordinario alla revisione della spesa.

Insomma, Carlo Cottarelli non è solo uno straordinario tecnico, ma ha dimostrato di essere un eccellente senatore della Repubblica; è un profondo liberaldemocratico e lo ringrazio per tutte le volte in cui ci siamo confrontati e abbiamo avvicinato alcune posizioni anche dentro la nostra comunità politica.

Mi permetterà, signora Presidente, di ringraziare tutti i Gruppi parlamentari, perché è prassi di quest'Assemblea, come il senatore Cottarelli sa, respingere le dimissioni per provare a capire poi con il senatore dimissionario se ci siano le condizioni per ripensarci. Tuttavia, proprio in linea con il suo rigore e la sua storia, il senatore Cottarelli ha chiesto a tutti i Gruppi, ovviamente a partire da quello a cui appartiene, di confermare questa sua scelta.

Mi permetterà anche, signora Presidente, di ringraziarlo ancora più caldamente, perché penso che questa scelta di Carlo Cottarelli, che ci impoverisce e ci toglie qualcosa (e lui lo sa, perché gliel'hanno detto tutti i componenti del Gruppo Partito Democratico), sia però un esempio per tutti coloro che

invece, quando decidono di lasciare, dimenticano la comunità che ha consentito loro di entrare in quest'Aula e magari scelgono altre strade e altri Gruppi, portando la fiducia di quella comunità in luoghi che gli elettori non avevano indicato.

Per questo desidero ringraziare caldamente, a nome di tutto il Partito Democratico e di tutto il Gruppo, il senatore Carlo Cottarelli. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi fin d'ora al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Cottarelli.

Adesso che abbiamo esaurito le votazioni, rinnovo i migliori auguri di buon lavoro al senatore Cottarelli. Ovviamente, la Presidenza si unisce alle parole di apprezzamento. *(Applausi)*.

[COTTARELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei ringraziare prima di tutto il Partito Democratico per aver capito le motivazioni di queste mie dimissioni; vorrei altresì ringraziare tutti gli altri della minoranza, che mi hanno sostenuto, ma anche la maggioranza, - me ne rendo conto - che avrebbe potuto utilizzare un no per prolungare questa cosa, invece ha deciso di non farlo e ciò è stato molto utile. Desidero ringraziare tutti voi per l'aiuto che avete dato.

L'ultimo ringraziamento lo faccio da cittadino. Come ho detto, andrò a svolgere un'altra attività che è più nelle mie corde, ma il lavoro che state facendo - lo sapete già, ma voglio dirvelo come cittadino - è fondamentale per il Paese. Il Parlamento è il baluardo della democrazia in Italia, quindi vi ringrazio davvero per continuare a svolgere questo lavoro e mi scuso per il fatto che andrò a farne un altro.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Cottarelli, questa è stata anche un'occasione per ribadire lo spirito di servizio pubblico di chi si trova all'interno delle istituzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Relazione orale) (ore 15,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 660.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Chiedo conferma ai relatori della loro intenzione, già espressa ieri, di intervenire in replica.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, non intendo intervenire in replica.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo ritenuto già esauriente la discussione generale e riteniamo si possa procedere oltre con l'esame del provvedimento.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, mi associo a quanto detto dal collega Bergesio.

PRESIDENTE. *Re melius perpensa*, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendo intervenire, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Informo, inoltre, che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3.50, 7-bis.0.101, 7-bis.0.105, 7-bis.0.106, 9.9 e 10.0.1 e inammissibile l'emendamento 10.101. Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 9-bis.0.100, 9-bis.0.101 e 9-bis.0.102.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, la conversione del decreto-legge in esame, per la complessità e la delicatezza dell'argomento affrontato, merita un'attenzione particolare ed è per questa ragione che, a nome del mio Gruppo, intervengo sugli emendamenti che si riferiscono a questo articolo. Lo faccio perché nel corso dell'esame in Commissione, con le nostre proposte e con vari emendamenti soppressivi e correttivi, abbiamo cercato di migliorare gli aspetti più critici del provvedimento. I nostri emendamenti tenevano conto delle molte audizioni svolte, ma purtroppo non sono stati accolti dalla maggioranza di Governo.

Con l'emendamento 1.3, in particolare, abbiamo messo in evidenza come per dare correttezza e possibilità di attuazione al decreto fosse necessario prevedere adeguate risorse, che invece non ci sono, attraverso l'istituzione di un fondo per gli interventi urgenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, partendo da un presupposto che penso dovrebbe essere assunto una volta per tutte dall'intero Parlamento, ossia che il cambiamento climatico non è un'invenzione di fanatici visionari, ma una realtà, che condiziona le nostre vite, e un dato oggettivo, di cui non possiamo che prendere atto. Ne è testimonianza la stessa cronologia del decreto in esame: quando è stato varato, infatti, la maggior parte dei bacini idrografici del Nord Italia, a partire da quello del Po, erano in piena siccità.

Oggi, mentre siamo ancora in fase di conversione, il Parlamento è impegnato con un altro decreto ad affrontare le conseguenze dell'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna e ha causato ingenti danni anche nelle Marche e in Toscana. È l'ultimo esempio che ci fa capire - con buona pace dei negazionisti in materia - che il cambiamento climatico è una realtà e che ricorda a tutti noi una volta di più quanto il nostro Paese sia fragile ed esposto a forti rischi idrogeologici, che continua a consumare una risorsa non rinnovabile e decisiva come il suolo.

Di fronte a questo si dovrebbe comprendere da parte di tutti che l'unica strada percorribile è quella della transizione ecologica per approdare a un modello di sviluppo equo e sostenibile e che per impedire il ripetersi di simili tragedie il piano fondamentale su cui muoversi è quello della prevenzione.

In tutto ciò ci ritroviamo a esaminare un provvedimento che, invece, non è all'altezza di questa situazione, figlio di un modo di legiferare improvvisato e tale da creare una serie di incoerenze, che credo vadano sottolineate.

Quanto alla prima, in questi giorni abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio affermare più volte che la nomina del commissario per l'Emilia-Romagna non è una priorità. Dopodiché questo decreto si riduce di fatto alla nomina di un commissario straordinario nazionale (*Applausi*), rispetto al quale peraltro si configura un ruolo non adeguato alla gestione di interventi che coinvolgono vaste aree sulle quali operano con compiti diversi enti territoriali diversi (ARERA, Autorità di bacino, consorzi di bonifica, altri commissari già incaricati di gestire le emergenze legate al controllo delle acque); per non parlare degli ingiustificati poteri attribuiti al commissario, visto che gli si consente di operare in deroga a ogni disposizione di legge, salvo quella penale. Si tratta di poteri sostitutivi che travolgono le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali, andando a creare zone di incertezza e di conflitto istituzionale su una materia che, invece, necessiterebbe di un riordino, ma soprattutto di leale collaborazione.

Intervenendo sul complesso del provvedimento, viene da commentare che a destra si vive - fatemelo dire - un'evidente contraddizione: da una parte, si predica autonomia; dall'altra, invece, con il dirigismo delle nomine e l'ipertrofia dei commissari, si pratica centralismo.

Oltre a questo c'è un'oggettiva nebulosità su come si attiverà rispetto ai criteri con cui stabilire le priorità di intervento. Tutto, purtroppo, sembra essere lasciato al libero arbitrio, con un evidente quanto ingiustificato elemento di discrezionalità della cabina di regia del commissario: cosa preoccupante, se calata nella realtà. Penso alla deregolamentazione per la realizzazione delle vasche di raccolta di acqua piovana, senza precisare tra l'altro l'esclusione di opere di impermeabilizzazione permanente del suolo e l'utilizzo di cemento, di cui ha parlato nei vari interventi in Commissione il senatore Franceschelli. Penso all'altrettanto pericolosa norma sui fanghi di depurazione.

Per quanto ci riguarda, riteniamo che il programma degli interventi della cabina di regia debba essere coordinato con altre iniziative già intraprese per contrastare gli effetti della scarsità idrica e con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nelle politiche di investimento nazionali ed europee.

A tal proposito vorremmo capire rispetto al PNRR qual è la posizione del Governo rispetto al tema della risorsa acqua, della salvaguardia del territorio e del controllo al dissesto, perché si tratta di interventi tutt'altro che marginali in relazione al ruolo e ai compiti del neocommissario.

Tra le proposte del PD ce ne sono molte che potrebbero contribuire a migliorare il provvedimento e chiedo ancora ai colleghi di considerarle nell'ambito di questa fase di discussione, prima delle votazioni. Concludendo, mi soffermo sull'istituzione di un fondo straordinario per misure urgenti sulla rete fluviale. Si tratta di un fondo che ha come obiettivo la realizzazione di interventi per restituire spazio ai fiumi; per ampliare le casse di espansione; per ridurre la canalizzazione, ripristinando le connessioni tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo e modificando parte degli sbarramenti esistenti; per favorire interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo, nei periodi di *surplus* idrico. Insomma, l'accumularsi di grandi quantità di pioggia in pochissime ore, in territori fortemente antropizzati, impone interventi tempestivi e urgenti in questa direzione, per evitare di farci trovare impreparati a gestire al meglio situazioni di criticità.

Insomma, ci saremmo attesi maggiori capacità di ascolto e di confronto da parte della maggioranza. Visti i pregressi, è vero che non si può restare troppo sorpresi se abbiamo trovato il solito atteggiamento di chiusura. Questa volta però il merito della questione - voglio dirlo, concludendo - avrebbe dovuto fare la differenza, permettendo per una volta di dimenticare le appartenenze politiche, mettendo al primo posto l'interesse generale, la cura del territorio e la vita delle persone. Molto probabilmente dobbiamo però tornare lì dove siamo partiti: la verità è che in ampi settori del Governo e della maggioranza il cambiamento climatico è sottovalutato e questa è la cosa più grave, perché significa non aver capito le criticità e i problemi del tempo in cui viviamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[PETRUCCI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G1.1, il parere è favorevole, con riformulazione, volta a premettere all'impegno le parole «a valutare l'opportunità di». Sull'ordine del giorno G1.2 il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G1.3 il parere è favorevole, con riformulazione, volta a sostituire l'impegno con il seguente: «a valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei».

PRESIDENTE. La senatrice Sironi accetta le riformulazioni proposte?

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, accetto le riformulazioni proposte e ringrazio il Governo.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[FINA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, sull'emendamento 1.3, così come su altri emendamenti, chiediamo semplicemente di coinvolgere l'ANCI e, cioè, i Comuni.

Stiamo parlando di siccità. Molte delle senatrici e molti dei senatori qui presenti sono stati amministratori locali e sanno quanto le amministrazioni comunali siano chiamate a svolgere la loro parte diligente e quanto siano coinvolte. In questo emendamento e nei successivi abbiamo chiesto pertanto di coinvolgere l'ANCI.

Non ci spieghiamo per quale motivo sia coinvolta la Conferenza delle Regioni, ma ci sia una preclusione verso i Comuni italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Martella e Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti: partecipano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Fina e Martella, fino alle parole «delle Regioni», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.17, presentato dai senatori Martella e Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dai senatori Fina e Martella, identico all'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per spiegare il senso di questo emendamento, che è strettamente collegato all'emendamento 1.58.

All'articolo 1 si prevede che venga redatto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un decreto di ripartizione per i fondi che serviranno a emergenze su opere idriche. Mi chiedo come mai in questo decreto non venga interessato anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e questo si aggancia al discorso della spoliazione del Parlamento della sua funzione. Anche per l'emendamento 1.58 che andremo a votare tra poco la stessa richiesta riguarderà l'interessamento delle Commissioni competenti per materia. Ovvero, questo decreto tornerà al Parlamento ma solo per le parti di competenza delle finanze pubbliche, e quindi in Commissione bilancio. Vengono pertanto estromessi dall'elaborazione del decreto sia il Ministero dell'ambiente, sia le Commissioni competenti per materia.

Chiedo quindi al Governo, in dichiarazione di voto, se è possibile rivedere il parere, in quanto suppongo che non vi siano oneri finanziari scoperti che impediscano l'approvazione di questo emendamento. In tal modo si ripristinerebbe un dibattito parlamentare più intenso. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Ringrazio la senatrice Di Girolamo, ma vedo che il rappresentante del Governo esprime un diniego.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Martella e Fina, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dai senatori Trevisi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.48, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[NAVE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 1.48, come con altri emendamenti, in realtà volevamo apportare un cambiamento al paradigma dell'utilizzo equo ed efficiente delle risorse. In questo caso specifico chiedevamo, nell'utilizzo degli invasi per uso di acqua potabile o per uso industriale, ascoltate le varie autorità, tipo ARERA o altre, di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono di efficientare le perdite degli invasi e riportarli entro le soglie. Qui leggiamo che le soglie sono inferiori al 25 per cento di perdite in termini di parametri percentuali e al di sotto di 12 metri cubi a chilometro per giorno in termini di parametri specifici lineari.

Questo è quanto chiedevamo con l'emendamento 1.48 e vi chiediamo di ripensarci con il vostro voto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.52, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, di questo emendamento abbiamo discusso in Commissione e il Governo aveva detto che avrebbe fatto una riflessione.

Insieme a vari Gruppi dell'opposizione, chiedevamo che la cabina di regia prendesse in considerazione anche il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca per utilizzare le migliori tecnologie e i

migliori studi per il monitoraggio delle reti idriche.

Possiamo davvero immaginare un decreto-legge sulla siccità in cui interveniamo senza sfruttare le conoscenze scientifiche, le università e i centri di ricerca del Paese, coinvolgendoli nel monitoraggio delle attuali reti e infrastrutture idriche? Qual è la ragione?

Chiedo sia ai relatori che al Governo quale sia la ragione per non prevedere la possibilità per la cabina di regia di sfruttare e chiedere supporto alle università italiane e ai centri di ricerca italiani per utilizzare la tecnologia per monitorare le reti idriche. *(Applausi)*.

Chiedo che il Governo e i relatori possano spiegare a quest'Assemblea il motivo per cui si rifiuta di dare questa possibilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Sironi, l'ordine del giorno G1.2 non è stato accolto dal Governo; insiste per la votazione?

SIRONI *(M5S)*. Sì, Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, ad eccezione degli emendamenti 3.104 e 3.105.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Fina e Martella, identico all'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per spiegare anche il senso dell'emendamento.

In questo decreto si parla di emergenza, necessità, velocizzazione, semplificazione e di tutto quello che serve per affrontare l'emergenza siccitosa in corso. Ci sono una serie di interventi e una serie di caratteristiche che vanno a contraddistinguere alcune figure individuate nel decreto. Quello che manca - a mio avviso - e per questo ho proposto l'emendamento, è l'individuazione di criteri specifici secondo cui andare a individuare la priorità degli interventi da porre in essere. L'emendamento in esame dà questa possibilità, ovvero prevede che il commissario, tra i suoi compiti, individui anche questi criteri, definendo la normativa in modo un po' più chiaro. Noto dallo sguardo del Governo che questo tipo di intervento non è apprezzato, per cui la chiudo qui.

Comunque dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, che ritiene necessaria l'integrazione di questa parte nel decreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Fina, identico all'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.38, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole a questo emendamento, vorrei anche chiarirne la specificità.

In un momento di crisi, in cui si richiede un decreto per l'emergenza, avevamo previsto che, sentito anche il parere degli enti territoriali, il commissario potesse decidere di ridurre l'utilizzo dell'acqua potabile minerale per la vendita ad uso commerciale e quantomeno, che dall'approvazione del decreto, per le captazioni successive ci fosse una sospensione della concessione dello sfruttamento delle falde per questo tipo di acqua.

Ecco perché chiediamo l'approvazione di questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, mi risulta che questo emendamento sia stato già approvato in Commissione, come emendamento 3.48. La previsione riguardante l'inserimento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) è passata in Commissione con questo emendamento, che infatti ritrovo nel testo. Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo se si tratta dello stesso testo.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, alla Presidenza questo non risulta.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, mentre l'emendamento 3.46, come rilevava giustamente il Governo, in Commissione è stato ritirato, invece l'emendamento 3.48, a mia prima firma, in Commissione è stato approvato. Era, infatti, nel testo e adesso lo ritrovo qui come emendamento 3.104.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, alla Presidenza risulta che l'emendamento 3.104 sia un già 3.46. Quindi, è come se fosse una riformulazione?

NATURALE (M5S). L'emendamento 3.46 è stato ritirato in Commissione, ma il concetto poi in Commissione era passato. Quindi, non so se sia normale che poi ripassi di nuovo, in un nuovo emendamento, in un testo che è stato già inserito.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, ai fini di una completa chiarezza nello svolgimento delle votazioni, la invito ad avere un chiarimento a tal riguardo con i relatori.

Chiedo alla senatrice se, confrontandosi con i relatori, la sua domanda ha avuto soddisfazione. Altrimenti anche la Presidenza ha fatto una verifica.

NATURALE (M5S). Credo sia tutto chiaro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.50 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dalla senatrice Minasi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad esclusione dell'emendamento 4.103, così come riformulato dalla 5a Commissione e su cui il parere della Commissione è in distribuzione.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G4.1, G4.2 e G4.3.

L'ordine del giorno G4.4 è accoglibile come raccomandazione. Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FINA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FINA](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ci tengo a intervenire su questo emendamento perché in Commissione abbiamo lavorato ascoltando molti soggetti, alcuni dei quali radicalmente ecologisti, a volte anche estremisti: uno di questi era l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Io penso che il Governo abbia sempre ragione, per definizione. In questo caso il Governo ci ha spiegato che anche se noi abbiamo recepito un suggerimento giusto da parte dell'ANCE, la stessa associazione non era informata del fatto che il nuovo codice degli appalti risolve questo problema.

Noi abbiamo presentato questo emendamento e probabilmente ci siamo sbagliati, la senatrice Fregolent ha presentato lo stesso emendamento e si è sbagliata, lo stesso ha fatto il senatore Paroli di Forza Italia e si è sbagliato, lo stesso ha fatto la senatrice Minasi della Lega e si è sbagliata, lo stesso ha fatto il senatore Sigismondi di Fratelli d'Italia e si è sbagliato. Abbiamo presentato tutti lo stesso emendamento, ma nessuno ha capito che questo problema era già risolto dal codice degli appalti. Considero giusto sottolineare che è increscioso che la più importante associazione nazionale che si occupa di appalti e di costruzioni non sia competente in questa materia. Il Governo fatto bene a bacchettarla bocciando questo emendamento. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Fina e Martella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.103, sul quale la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato ad una riformulazione.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento a nome di tutto il mio Gruppo.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, chiedo anche a nome del mio Gruppo di poter sottoscrivere l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al presentatore dell'emendamento, senatore Fazzone, se accetta l'apposizione delle firme e se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla 5a Commissione.

[FAZZONE](#) *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dal senatore Fazzone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.1, presentato dalla senatrice Damante.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.2, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.3, presentato dalla

senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alla senatrice Sironi se accetta che l'ordine del giorno G4.4 sia accolto come raccomandazione.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, accetto l'accoglimento come raccomandazione.

Mi fa piacere che maggioranza, relatori e Governo abbiano apprezzato l'importanza della circolarità del ciclo dell'acqua, quindi delle acque sotterranee e del loro prelievo, ma soprattutto della loro ricarica. Mi auguro, quindi, che questa raccomandazione si trasformi poi anche in fatti concreti.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G4.4 è accolto come raccomandazione.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, con riferimento all'articolo 4-bis, così come per altri articoli, abbiamo provato a dire al Governo e alla maggioranza che, se si vuole affrontare il tema della siccità, sarà il caso di stanziare qualche risorsa: abbiamo provato a proporre la costituzione di qualche fondo, ma ogni proposta è stata respinta, come presumo che succederà anche per i successivi emendamenti.

Se dovessimo sconfiggere il problema della siccità senza fondi, potremmo naturalmente raccomandare al Governo anche altri problemi annosi come guerra e fame. Temo invece che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, ci sarà bisogno di ritornare a immaginare - che sia il commissario, che sia l'Autorità di bacino o i territori - le risorse necessarie per costruire un serio piano per affrontare il problema e tutte le connessioni che esso ha. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.100, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.101, presentato da senatori Fina e Martella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.102, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento in esame si collega alla raccomandazione che prima è stata accolta dalla maggioranza e dal Governo.

In questo caso si parla di investimenti, nel senso che per realizzare in modo oculato l'utilizzo e riciclo dell'acqua occorre investire in indagini e raccolta dati, in modo da poter avere il quadro della situazione e muoversi di conseguenza.

Suggerisco come *input* il fatto che esiste il CARG, vale a dire il progetto della cartografia geologica geotematica che potrebbe essere fare al caso nostro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.103, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERGESIO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti e su tutti gli ordini del giorno.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Fina e Martella.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dai senatori Martella e Fina, fino alle parole «del termine».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo, e 6.3 presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.2.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, mi rammarico del fatto che l'ordine del giorno G6.2 non sia stato accolto perché in pratica esso voleva promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, eventualmente in associazione a batterie di accumulo, per far funzionare le pompe per prelevare l'acqua dei pozzi. È un'operazione energivora e difficile da realizzare perché raramente c'è un attacco comodo per la corrente. Il pannello fotovoltaico invece, che basta a se stesso e fondamentalmente non inquina, era una soluzione che io auspicavo. Speravo quindi che la promozione di questa pratica potesse essere accolta quantomeno come ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.2, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.3, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.4, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dai senatori Franceschelli e Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno all'articolo 7. Rilevo che l'ordine del giorno G7.4, che pure compare nell'elenco, mi risulta ritirato.

PRESIDENTE. Senatore De Priamo, conferma il ritiro dell'ordine del giorno G7.4?

DE PRIAMO (Fdi). Sì, signor Presidente.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dai senatori Franceschelli e Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Trevisi e Di Girolamo, sostanzialmente identico all'emendamento 7.14, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.16, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.3 .

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, con il suo tramite invito tutti ad osservare questo ordine del giorno in particolare, perché va a tutelare l'asparago bianco di Bassano, così come il radicchio di Treviso. Siamo tutti sensibili a ciò che mangiamo, ma credo che chi vuole sostenere soprattutto

l'agricoltura del Nord sia interessato alla qualità delle acque. Tutto il decreto siccità si fonda su controlli *ex ante*. L'ordine del giorno G7.3 va semplicemente a potenziare i controlli *ex post* sulla qualità delle acque che andranno ad innaffiare l'insalatina che avremo nel nostro piatto, l'asparago bianco di Bassano e il radicchio di Treviso.

Quindi, invito tutti, sia il Governo che le opposizioni, a sostenere questo ordine del giorno, con cui si impegna semplicemente il Governo a potenziare i controlli *ex post* delle acque reflue, nelle quali vi invito a pensare che potrebbero esserci anche dei contaminanti inorganici. Quando andrà in onda una trasmissione di «Report» che dirà che le insalatine dei nostri territori, che mangiamo, sono innaffiate da acque reflue con contaminanti inorganici, non vi lamentate dicendo che non è stato possibile fare questi controlli *ex post*. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G7.4 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 7-bis.0.101 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.102, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.103, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.104, presentato dalle senatrici Naturale e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 7-bis.0.105 e 7-bis.0.106 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.107, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 08.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato l'occasione di illustrare l'emendamento 9-bis.100, di cui sono prima firmataria, e anche di sottolineare l'importanza dell'emendamento a firma del senatore De Carlo, approvato all'unanimità dalle Commissioni 8a e 9a, che consente la sperimentazione in campo aperto di piante geneticamente migliorate grazie alle nuove biotecnologie agrarie. Credo sia un passo veramente importante per il Paese, ragion per cui vorrei sottolinearlo.

È una notizia attesa dagli studiosi italiani e credo anche che sia un passaggio molto importante per quest'Assemblea che onora tutti voi; ma proprio per questo mi chiedo perché questo onore debba avere una data di scadenza.

L'ultima riformulazione infatti aggiunge un limite temporale che trasforma questa norma importante in un'apertura mutilata, prevedendo che le disposizioni contenute nella norma valgano fino al 31 dicembre 2024. Ho chiesto i motivi dell'inserimento di questa data, ma non ho avuto precise spiegazioni. Credo che sia giusto pensare a una norma ponte, nell'attesa della disciplina europea, ma proprio per questo non serve mettere una data finale; quando interverrà l'Europa, la norma italiana semplicemente verrà meno.

Il problema del non rimuovere la data è che, appunto, questa diventa una norma mutilata, un'apertura mutilata sotto diversi profili. Anzitutto lo è sotto il profilo scientifico, perché chiunque faccia ricerca sa che un anno e mezzo di tempo è troppo breve per sviluppare pienamente un progetto, soprattutto quando si tratta di studiare le rese di colture in campo aperto. Chiunque fa ricerca sa bene che i bandi pubblici chiedono almeno due o tre anni di sperimentazione, quindi il ricercatore sarebbe mutilato, anche perché non può garantire quello che avverrà dopo il dicembre 2024, senza parlare ovviamente dei ricercatori che vorremmo trattenerne e veder tornare, dando loro un'opportunità di studio che non sia della durata di un solo anno e mezzo.

Aggiungo che l'apertura è mutilata anche considerando i benefici sociali ed economici che si vogliono ottenere con la norma, in quanto gli effetti dei cambiamenti climatici che si vogliono contrastare con la norma (pensiamo alla siccità) non cesseranno di certo tra un anno e mezzo; quindi non è davvero

congruo inserire un termine temporale. A me sembra mutilata anche dal punto di vista legislativo, perché già oggi sappiamo che si dovrà comunque intervenire nuovamente dal punto di vista normativo, visto che il tempo non è sufficiente. È mutilata anche dal punto di vista culturale, perché si dà un messaggio pessimo. Il messaggio è che basta comprimere i tempi amministrativi entro i quali si chiede alla ricerca e agli studiosi una soluzione, per avere le soluzioni; ma non funziona così.

Per questo ho presentato un emendamento che lascia intatto l'impianto dell'articolo ed elimina solamente il termine del 31 dicembre 2024, lasciando semplicemente, come eventuale termine, quello dell'adozione di una disciplina organica in materia da parte dell'Unione europea. Mi sembra che eliminare quella data sia il modo migliore per onorare il vostro lavoro, quest'Aula e per riconoscere la capacità dei nostri ricercatori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

ROSSO, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 9-bis e sull'unico ordine del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.9 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-bis.100.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la mia firma e della senatrice Castellone a questo emendamento, esprimo il voto favorevole su di esso.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, questo è un tema molto affascinante e devo dare atto al presidente Luca De Carlo di aver permesso in Commissione un emendamento del genere, nell'ambito di un provvedimento, come quello sulla siccità, che non prevedeva emendamenti al di fuori della materia dell'emergenza idrica.

L'importanza di aver proposto questo emendamento, sul quale il presidente De Carlo ha autorizzato l'aggiunta della mia firma (e per questo lo ringrazio), risiede, secondo me, nell'aver sdoganato un argomento molto delicato in questo Paese, ossia l'agricoltura geneticamente modificata.

Come ben sa la senatrice Cattaneo, in questo Paese è vietato l'OGM. Io ho fatto un intervento, in Commissione, dicendo che, personalmente, sarei del parere che almeno la ricerca dell'OGM dovrebbe entrare nell'agricoltura italiana. Mi sembra, infatti, una sorta di ipocrisia vietare l'OGM in Italia e prendere, ad esempio, i concimi dall'Argentina o dal Canada, o alimentare i nostri maiali, con i quali si produce il prosciutto di Parma DOC, con sementi che contengono OGM. Mi sembra, questa, una ipocrisia tipicamente italiana.

È anche vero, però, che in questo Paese ci si divide tra contrari e favorevoli su tante questioni acriticamente, forse anche senza approfondire. Ricordo, ad esempio, la battaglia contro l'agricoltura biologica e biodinamica; anche in quel caso la scienza non è venuta molto incontro a chi, invece, voleva un'agricoltura più naturale.

L'emendamento 9.0.1 (testo 2) approvato in Commissione, non riguarda l'OGM, lo dico subito. Esso riguarda una selezione *a priori* di sementi della stessa natura, con piante diverse, in modo tale che quella più fragile raccoglie la forza di quella più forte. Quindi, si tratta di qualcosa di completamente diverso dall'OGM, ma è comunque una sperimentazione in ambito agricolo.

Esistono proposte di legge, presentate già nella passata legislatura, riguardanti questo argomento, che hanno visto la bocciatura o quantomeno il non approdo ufficiale, a causa di una campagna di *fake news* contro la possibilità che, anche nel nostro Paese, si arrivasse all'OGM. Questo anno e mezzo, che alla senatrice Cattaneo sembra un tempo molto breve, in realtà serve a fare una campagna informativa per minare *a priori* le *fake news* che, ahimè, determinerebbero ancora una volta un nulla di fatto, come purtroppo è avvenuto nella passata legislatura. Lo splendido lavoro svolto dal presidente Gallinella infatti, non un deputato o un senatore di Italia Viva, ma del MoVimento 5 Stelle, non è purtroppo riuscito ad approdare a un contributo fattivo, cioè ad una legge (perché noi siamo qui per fare le leggi, non per fare dibattiti), proprio per la preventiva bocciatura pubblica attraverso *fake news*.

Ricordo che eravamo anche nel periodo dei vaccini, quindi c'erano i no vax che passavano dal no ai vaccini a quello alla mutazione genetica dell'agricoltura italiana che è famosa in tutto il mondo e che deve essere la più naturale al mondo. In questo fare di tuttata l'erba un fascio non si è riusciti ad approdare a nulla.

Dichiaro pertanto il voto di astensione del mio Gruppo. Il tema è importante e lo abbiamo affrontato e sdoganato in Commissione grazie all'emendamento della maggioranza che poi è stato votato all'unanimità e sottoscritto da tutti i Gruppi, ma senza quella data di fine si aprirebbe un dibattito eccessivamente violento contro una pratica che invece deve finalmente approdare a un risultato definitivo. In questo caso ci aiutano i progetti di legge depositati e che chiedo al presidente Luca De Carlo di calendarizzare al più presto possibile, in modo che in questo anno e mezzo arrivino a conclusione sia alla Camera che al Senato. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come Alleanza Verdi e Sinistra, riteniamo inopportuno, inappropriato e fuori luogo che nel decreto-legge sulla scarsità idrica si parli di autorizzazioni per le emissioni deliberate nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico, che dovrebbe fornire indicazioni agli agricoltori. Paradossalmente, in tutto il decreto-legge sulla crisi idrica non si è ritenuto di entrare nel dettaglio di tecniche volte a ridurre lo spreco di consumo d'acqua nel settore industriale, agricolo e domestico. Eppure, stranamente e improvvisamente, appare un emendamento decontestualizzato da ogni logica intrinseca a questo decreto.

Prima di proporre tali emendamenti bisognerebbe discuterne ampiamente in Commissione sulla base di una seria ed approfondita base documentale, anche perché trattano temi delicati su prodotti che vengono equiparati agli OGM e assimilabili a varietà derivate da mutazioni naturali o selezioni tradizionali. Bisogna discuterne chiedendo delle audizioni in merito che possano estendersi a tutti i corpi intermedi e alle associazioni coinvolte. Come ho già detto ieri sera in discussione generale, è importante non essere frettolosi finendo per fare male, ma sentire tutte le parti coinvolte e partire subito bene.

Per tali ragioni, dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra su questo emendamento, evidenziando anche con dispiacere che il mio voto di astensione rispetto all'emendamento sull'*editing* genomico, votato ieri in Commissione, non è stato rilevato. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Signor Presidente, inizio col tranquillizzare e ringraziare la senatrice Fregolent,

perché i progetti di legge relativi alle tecniche di evoluzione assistita sono già stati calendarizzati nella nostra Commissione e apriranno il ciclo di audizioni. Il primo disegno di legge è a mia firma e il secondo è a firma del senatore Centinaio, al quale verrà abbinato un progetto di legge a prima firma della senatrice Naturale. Quindi c'è già un lavoro in corso.

Mi rivolgo poi alla senatrice Cattaneo, per il suo tramite, signor Presidente. Intanto c'è stato un voto quasi all'unanimità: apprendo oggi che la senatrice Aurora Floridia si è astenuta, mentre ieri non era apparso a nessuno, ma sicuramente cambiare idea fa parte delle sue prerogative e quindi accettiamo la sua astensione, anche tardiva. Dico una cosa molto semplice: le tecniche di evoluzione assistita non sono OGM, e questa è una premessa che va fatta in maniera chiara. Sono tecniche fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura, ma rappresentano un tema molto delicato che si presta a parecchie strumentalizzazioni fuori da quest'Aula.

All'interno di quest'Aula, e nella fattispecie in Commissione, siamo riusciti - grazie al lavoro di tutti, mio, del senatore Paroli che ha presentato un emendamento simile al mio, del senatore Bergesio che pur non avendo presentato un emendamento è sempre stato anche in Commissione un grande fautore di queste tecniche, del senatore Centinaio - a far percepire, anche a quelle parti politiche che oggi non sono la maggioranza e che quindi avrebbero potuto astenersi o votare in modo contrario rispetto a questi temi, l'importanza delle tecniche di evoluzione assistita. Lo abbiamo fatto spiegando che questo emendamento ha un termine temporale, perché nelle more di questo anno e mezzo riusciremo a licenziare un provvedimento, con il concorso di tutti, audendo proprio coloro che la senatrice Floridia cita e cioè tutti - uso una parola inglese anche se non dovrei - gli *stakeholder* legati a questo tema, proprio per evidenziare quanto tale tematica sia approfondita dal Parlamento, perché ne conosce le fragilità e le criticità. Lo abbiamo fatto tutti assieme, perché siamo convinti del ruolo centrale del Parlamento (quindi delle Commissioni) e ieri sono stato particolarmente orgoglioso che questo testo fosse votato da tutti. In questo anno e mezzo noi ci dedicheremo, proprio in Commissione, a licenziare un provvedimento senza un termine temporale che sia frutto del lavoro parlamentare e che consenta al nostro Paese di porsi in maniera avanguardista anche rispetto alla nuova agricoltura, sapendo benissimo che su questo è importantissimo, come diceva prima la senatrice Fregolent, non solo agire, ma anche saper comunicare, per evitare di fare di tutta *erba un fascio* e per evitare che le tecniche d'evoluzione assistita vengano confuse con gli OGM. Anche l'Europa ha capito che non è questo il caso; io, infatti, mi confronto parecchio con l'onorevole De Castro e abbiamo la stessa visione su questo tema. Sappiamo che l'Europa è indietro rispetto a questa tematica, perché quando nascono le TEA ha già legiferato per gli OGM, quindi deve fare un cambio in corsa e lo farà.

Tuttavia, nelle more di questa normativa europea, noi vogliamo porre i nostri ricercatori nelle condizioni di sperimentare a terra ciò che già fanno in maniera brillante nei loro laboratori. Noi pertanto voteremo contro questo emendamento e vi invito a fare altrettanto, perché in questo anno e mezzo dimostreremo al Paese quanto sono importanti le TEA e lo faremo con un approccio assolutamente partecipativo, che consenta a tutti di potersi esprimere, ma anche di rendersi conto di quali differenze ci sono tra le *fake news* e la realtà. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, noi consideriamo che in relazione all'emendamento 9-bis.100 ci sia un invito a fare veloci per la sperimentazione, per l'approfondimento, per l'attività di comunicazione necessaria su un tema essenziale e su cui si possono ingenerare anche dei fraintendimenti come quello attuale. Pertanto noi raccoglieremo anche in Commissione ciò di cui ha parlato il senatore De Carlo e far sì che ciò avvenga nei tempi che oggi sono stati enunciati sarà una sfida.

È chiaro però che in questo momento non possiamo togliere un limite temporale per questa attività e per questo elemento necessario a chiarire tutti gli aspetti e a comunicarli nei modi opportuni. Per questo noi ci asterremo sull'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.100, presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9-bis.1.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno è teso a confermare la volontà di porre ulteriori attenzioni a quella che è una sperimentazione, con la consapevolezza della criticità del tema e quindi andando incontro anche a delle sensibilità condivisibili degli ambientalisti e delle associazioni che magari hanno bisogno di più tempo per approfondire quanto stanno facendo i ricercatori. Penso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) e a tutti gli studiosi in campo agricolo che confermano la grande potenzialità di questa tecnica.

Nell'ordine del giorno in esame ho inserito la possibilità di garantire le coltivazioni nei campi attigui, con una forma di assicurazione in caso di rilevazione di effetti avversi, per rendere il settore agricolo davvero sicuro della bontà di queste forme sperimentali e quindi esonerandolo da ogni eventuale rischio. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9-bis.1, presentato dalla senatrice Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9-bis.0.100, 9-bis.0.101 e 9-bis.0.102 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOREFICE](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, nell'emendamento 10.2 affrontiamo il tema degli impianti di desalinizzazione. Abbiamo notato che il Governo ha presentato, in questo testo, in generale, una serie eterogenea di proposte e in materia di desalinizzazione, non ha, come per il resto su altre misure, una visione unitaria né organica. Con questo emendamento ci siamo permessi, come Gruppo, di proporre un Piano nazionale per definire una strategia unica che possa permettere di affrontare in maniera adeguata, pesata e ponderata tutte le azioni future, partendo però da una base conoscitiva chiara. La proposta all'articolo 10 di questo Governo si limita principalmente a ridurre le tutele di natura ambientale, perciò viene eliminata la valutazione di impatto ambientale di tipo nazionale e per realizzare nuovi impianti di desalinizzazione si procederà soltanto a una verifica per una VIA regionale. L'unica certezza, dunque, è che si riducono le misure di verifica puntuale delle tutele per il rispetto dell'ambiente, degli ecosistemi e degli impatti correlati. Questa mia proposta di modifica integrale all'articolo 10 dà anche la possibilità al Governo di rivedere questa posizione: abbiamo veramente intenzione di governare questo processo, che è legato ai cambiamenti climatici? Lo vogliamo fare in maniera oculata, facendo i giusti passi? Perché non partire da un Piano nazionale, dando la possibilità a organismi già costituiti di utilizzare al meglio le conoscenze e utilizzando le migliori tecnologie disponibili? A questo proposito, chiedo al Governo, ma anche ai relatori, se hanno qualcosa in contrario rispetto a quanto viene proposto in questo emendamento, ovvero di utilizzare le migliori tecnologie disponibili affinché si possano minimizzare gli sprechi.

Si parla di adeguare gli impianti esistenti anche dal punto di vista degli impatti energetici. Ci accingiamo a votare, in ambito di Unione europea, un aggiornamento di direttive, tra cui quella legata agli impianti di potabilizzazione o comunque agli impianti di acque reflue in generale. L'Unione europea ci dice in maniera chiara che dobbiamo adeguare gli impianti di depurazione esistenti perché sono eccessivamente energivori, perciò entro il 2040 anche gli impianti esistenti devono adeguarsi da questo punto di vista. Ebbene, quello che vi proponiamo di prevedere è che i nuovi impianti di desalinizzazione debbano già contenere in fase progettuale questo approccio, che siano impianti neutrali dal punto di vista delle emissioni carboniche e siano indipendenti dal punto di vista energetico. Porto a conoscenza, Presidente, per il suo tramite anche al Governo, che tra le migliori tecnologie disponibili ci sono, ad esempio, degli *unicum* a livello nazionale, delle primarie aziende nazionali che hanno sperimentato in Egitto un impianto solare di desalinizzazione con delle parabole a

concentrazione che in pratica utilizzano solo il sole, non sprecando energia prodotta con altre fonti (nel nostro Paese le fonti fossili sono quelle preponderanti). Ebbene, ai patrioti italiani dico: aiutiamo le aziende italiane a mettere in campo quelle tecnologie. Sono brevetti supportati e avvalorati dall'ENEA e penso che all'ENEA possiamo dire ben poco. In questo emendamento trovate un elenco di consigli che ritengo siano buoni e per questo invito il Governo e i relatori a valutare con attenzione la proposta e, in alternativa, se non vorranno accogliere l'emendamento a mia firma, sono disponibile anche a trasformarlo in un ordine del giorno che però sia un vero impegno, (*Applausi*).

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, per accorciare i tempi interverrò su due emendamenti, ma sarò breve, perché sono conseguenti e trattano comunque della stessa questione.

Il tema è quello degli scarichi in mare delle salamoie derivanti dalla dissalazione. Per perorare la causa proposta giustamente anche dal collega Lorefice, nell'emendamento 10.15 chiediamo di ridurre l'area entro la quale è possibile che la variazione della salinità sia superiore al 5 per cento, così come definito dal decreto in oggetto. Chiediamo di ridurre l'area da 50 a 25 metri e ciò per maggiore tutela del territorio interessato, quindi dell'area marina coinvolta.

Tale proposta precede la successiva - mi riferisco all'emendamento 10.17, a prima firma della collega Sironi - con cui si chiede invece che gli scarichi vengano posizionati almeno a 200 metri dalla costa marina o comunque dove non vi siano aree sensibili o dove vi sia la presenza di maree capaci di mescolare la quantità salina immessa in mare e ciò semplicemente per tutelare l'ambiente, anche perché non sappiamo che impatto avremo con le nuove disposizioni.

Chiedo al Governo di riflettere su queste proposte, che certamente non spostano denari, ma vanno a creare un ambiente più tranquillo. Ovvero, nel momento in cui andiamo a creare questa serie di dissalatori, vogliamo prevedere un piano per omogeneizzare la presenza dei dissalatori nei nostri territori, chiedendovi almeno un occhio di riguardo su quelle che saranno le condizioni degli scarichi che avete individuato per le salamoie.

Richiamo dunque l'attenzione su entrambi gli emendamenti, che eventualmente possiamo ritirare e trasformare in ordini del giorno proprio per esprimere il nostro interessamento per la questione.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, poco fa sono intervenuto sull'emendamento 10.4, ma vorrei prendere la parola anche sull'emendamento 10.10, con il quale si propone di sopprimere al comma 1 la lettera c), legato alla cosiddetta legge salvamare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lorefice, non posso farla intervenire una seconda volta in fase di illustrazione; tra l'altro, siamo anche in difficoltà sui tempi. Potrà prendere la parola comunque in dichiarazione di voto.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

Ricordo che è stata avanzata la proposta di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 10.4, 10.15 e 10.17. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi anche su tale proposta.

[ROSSO](#), *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e sull'ordine del giorno G10.1. Il parere è altresì contrario sulla proposta di trasformazione di emendamenti in ordini del giorno.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.2, presentato dal senatore Lorefice, e 10.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «*il comma 1*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.6 e 10.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per mettere in evidenza che con l'abrogazione, da parte del Governo, di due commi della legge salva mare, ci possiamo ora permettere di fare nuovi impianti di desalinizzazione e immettere acqua anche in reti colabrodo. Perciò siamo autorizzati a immettere acqua buona, pagata a caro prezzo, in reti bucate, con perdite di oltre il 50 per cento. Secondo me è un controsenso e pertanto l'abrogazione di quei commi della legge salva mare sono o un becero attacco sempre ai provvedimenti del MoVimento 5 Stelle o non ne capisco e non se ne capisce la *ratio*. Pertanto voteremo a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.101 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'ordine del giorno G10.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole al nostro ordine del giorno.

Il nostro è un Paese che, come dice il decreto-legge, ha un problema serio sul tema della siccità. Una delle soluzioni che io penso potrebbe essere congrua al nostro bisogno come Paese è la realizzazione dei dissalatori. Ci sono già delle ipotesi in alcune città; per esempio, la città di Genova si è già candidata ad ospitare una soluzione di questo tipo.

Esistono degli approfondimenti rispetto alla quantità di risorse che sono utili a questo tipo di infrastruttura e anche di impianti che potrebbero soddisfare un'articolazione del problema del Paese sul tema della siccità; più o meno sette-otto impianti.

Penso che noi dovremmo prenderci un impegno serio - mi rivolgo al Governo - sia nella direzione della progettualità legata ai dissalatori che della quantificazione del numero di impianti necessari.

Continuiamo a parlare di infrastrutture e a dire che in questo Paese il tema del cambiamento climatico - lo dico anche con riferimento a quello che è accaduto in Emilia-Romagna - sia solo parzialmente risolvibile con un intervento di modificazione, per esempio, dei temi del consumo del suolo. Certo che ci vuole anche una strategia correttiva su questo piano, ma poi ci sono delle situazioni che non saremo mai in grado di risolvere se non ci doteremo di impianti, infrastrutture ed interventi in grado di risolvere strutturalmente il problema.

Lo stesso vale per la siccità. È inutile girare intorno ai temi: abbiamo bisogno di grandi infrastrutture che mettano a disposizione quelle realtà che si sono già in qualche modo candidate e rese disponibili per il Paese. In queste ore c'è una discussione infinita sul PNRR, con il tentativo di tirare da una parte e dall'altra, affermando che un Governo è stato più o meno capace di un altro. Dimostriamo di mettere in campo idee nuove e progetti diversi; facciamo qualcosa perché in questo Paese non si pianga sempre il giorno dopo in cui la siccità prevale e il giorno dopo in cui le alluvioni arrivano e spazzano via interi territori.

A me piacerebbe chiedervi - lo dico con grande franchezza - un atto di responsabilità affinché questo impegno venga assunto da tutti, vedendo poi le modalità, le forme e l'operatività, con un indirizzo serio e credibile perché questo Paese la smetta di piangere il giorno dopo in cui gli eventi sono arrivati e i problemi si sono palesati. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.1, presentato dalla senatrice Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1,

presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dai senatori Fina e Martella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.101, presentato dal senatore Irto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, mi sia concessa un'amara riflessione: sembra quasi che il destino si faccia beffa dei lavori parlamentari. Oggi in quest'Aula parliamo di siccità e crisi idrica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, posso chiederle, nell'interesse dell'Aula, di attendere alcuni secondi per riprendere il suo intervento? Chiedo contestualmente ai colleghi che vogliono abbandonare l'Aula di farlo molto celermente e anche silenziosamente.

Prego, senatrice Biancofiore.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Colleghe senatrici, colleghi senatori, mi sia concessa questa amara riflessione: sembra quasi che il destino si faccia beffa dei lavori parlamentari. Oggi in quest'Aula parliamo di siccità e crisi idrica, mentre in questi stessi giorni si continua a spalare fango, a mettere in sicurezza persone e strade, si continua a piangere le vittime dell'immane tragedia che ha colpito al cuore l'Emilia-Romagna e tutti i suoi cittadini, a cui rinnovo tutta la mia solidarietà e vicinanza.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,37)

(*Segue BIANCOFIORE*). Il paradosso della siccità: mai così tanta acqua in trentasei ore in quella regione. Si potrebbe proprio sintetizzare con questa affermazione la calamità che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, una calamità in grado di riversare su quei territori oltre 350 milioni di metri cubi d'acqua per 800 chilometri quadrati di territorio, che hanno coinvolto 100 comuni, ben 23 fiumi e 13 corsi d'acqua.

Con questo paradosso nel cuore, bisogna però dire che la siccità non è più un'emergenza, ma ormai è diventata un problema strutturale e ciclico, un problema che però, per la prima volta nella storia del Paese, questo Governo di centro-destra ha deciso di affrontare concretamente e con un decreto *ad hoc*. Un problema di natura emergenziale se si guarda all'anno 2023, ma che va letto in chiave strutturale se si considera che negli ultimi vent'anni il 2023 è il quinto anno nel quale si verifica un evento siccitoso e le alluvioni si moltiplicano da anni. Lo dico chiaramente, signor Presidente, senza timore di smentita: nessun Governo fino a questo momento aveva scelto di affrontare la crisi idrica in modo davvero strutturale, checché ne dica il PD.

L'impatto del cambiamento climatico sul settore primario è devastante, con danni quantificabili in diversi miliardi di euro, specie per i nostri comparti produttivi. Le norme che il Governo Meloni con lungimiranza ha inserito nel decreto siccità all'esame di quest'assise vanno quindi nella giusta direzione.

Si tratta di norme per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni delle risorse idriche. Tutto ciò non rende comunque l'idea di quello che avrebbe dovuto essere fatto in passato e che, invece, con ogni evidenza, non è stato fatto; quello che doveva essere affrontato da chi fa della transizione ecologica il proprio *mantra* e l'unico obiettivo dell'azione elettorale propagandistica, da chi vede nel PNRR la soluzione a tutti i disastri e attribuisce ad altri i ritardi della sua attuazione.

Presidente, il cambiamento climatico è forse la causa primaria di certe calamità, ma le ragioni profonde di quello che è accaduto in Emilia Romagna sono forse da ricercare altrove.

Le rilevazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) parlano chiaro. Ciò significa che si sarebbe potuto e dovuto intervenire prima, senza smantellare ciò che di buono avevano fatto alcuni Governi. Parlo, ad esempio, senza remore di «Italia sicura» del Governo Renzi. E invece non si è intervenuti e oggi ci troviamo di fronte a quello che viene definito il paradosso dell'acqua: siccità, eventi climatici calamitosi, innalzamento dei mari, con tutto quello che a questi fenomeni consegue in termini di dissesto idrogeologico e conseguente pericolo per le popolazioni e per l'ambiente.

Non dobbiamo, anzi, non possiamo lanciare un messaggio infarcito dei soliti slogan propagandistici; così come non possiamo negare che il sistema climatico sta ciclicamente cambiando e che questi cambiamenti abbiano naturali conseguenze.

Per quanto riguarda l'acqua, ad esempio, non bisogna considerare solo i prolungati periodi di siccità; al

contrario, come, purtroppo, si è plasticamente verificato nelle zone emiliano-romagnole, spesso anche le piogge, che a lungo mancano, si riversano a volumi torrenziali in periodi molto concentrati, sicché ai danni da siccità vanno ad aggiungersi quelli ingentissimi da inondazione. È quindi del tutto evidente che da quelle acque il territorio nazionale va protetto per evitare dissesti. Al tempo stesso, però, le acque vanno recuperate perché non vadano disperse.

Presidente, è di palmare evidenza la fragilità del nostro bellissimo territorio italiano. Guardandolo dall'alto, possiamo renderci conto di come è caratterizzato: per un terzo da campi coltivati, per un altro terzo da boschi, laghi e fiumi, e per il rimanente terzo da insediamenti urbani e industriali.

Due terzi di questo Paese rappresentano la bellezza che lo caratterizza, ed è proprio di questi due terzi che ci dobbiamo occupare.

C'è bisogno di manutenzione, di infrastrutture e di raccolta delle acque per consentirne l'utilizzo anche in tempi diversi. C'è bisogno di efficientamento dell'esistente e di introduzione di nuovi strumenti.

Anche in questo campo, come in molti altri, occorre un impianto normativo più snello e meno farraginoso, che non disperda in mille rivoli e pastoie burocratiche le direttrici e le azioni di intervento.

C'è bisogno di sostenere le categorie produttive, sulle quali i problemi climatici impattano di più, e che colpiscono indistintamente il nostro Paese, da Nord a Sud, *in primis* il comparto agricolo.

Signor Presidente, l'acqua, da annoso problema, si può trasformare in opportunità. Dobbiamo infatti sfruttare al meglio i giorni di pioggia che - voglio ricordarlo - sono circa 93 all'anno, che, attraverso i vasi e i canali di raccolta delle acque piovane, possono diventare fonti preziose di risparmio idrico civile.

Onorevoli colleghi, è evidente che non è più pensabile l'idea di affrontare l'emergenza senza programmazione. Ciò che si rende assolutamente necessario è promuovere politiche della prevenzione attraverso la definizione di una strategia idrica nazionale, che abbia un approccio circolare con interventi di breve, medio e lungo periodo.

Lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale se si immagina, ad esempio, che nel nostro Paese non esiste un piano nazionale per il riuso delle acque da depurazione, di cui già semplicemente il 30 per cento potrebbe essere impiegato soltanto nel settore agricolo, mentre oggi viene disperso nei fiumi, nei laghi o nei mari. Una fotografia davvero impietosa in Italia: gli investimenti nel settore idrico sino ad oggi sono pari a circa 49 euro *pro capite*, a fronte di 100 euro impegnati in Europa.

Investire sulle reti idriche è un obiettivo primario se si ha contezza che l'Italia è sostanzialmente ferma alle stesse capacità di invaso di mezzo secolo fa, ma con necessità e consumi aumentati enormemente.

A chi ancora oggi continua a farsi portavoce di un ambientalismo meramente di facciata, ricorrendo ai soliti *slogan* recuperati da vecchi copioni elettorali, e che comunque - ricordiamolo - ha governato in passato, andrebbe fatto notare che l'Italia paga regolarmente pesanti sanzioni all'Unione europea per effetto delle diverse infrazioni in materia di infrastrutture idriche.

Non dobbiamo poi dimenticare che il bacino idrico del nostro Paese ha una sua prospettiva storica. Non dobbiamo certo dimenticare che siamo il Paese che ha inventato gli acquedotti e i sistemi irrigui. Come non possiamo dimenticare che siamo i grandi realizzatori delle bonifiche; vantiamo imprese nazionali specializzate nel disinquinamento di dighe e invasi, che, però - ahimè - come spesso accade, lavorano, con grande stima, all'estero.

Se è vero che le misure adottate al Governo con il decreto-legge oggi in conversione porteranno benefici già nel breve periodo, è altrettanto vero che riteniamo essere necessari anche ulteriori interventi, come ad esempio la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico, diffusi sul territorio, e ancora di una rete di micro e medi impianti per la raccolta delle acque piovane e fluviali, utilizzando senza sprechi e in modo attento e mirato i fondi del PNRR. Altrettanto necessario sarà agire sugli accordi di Basilea, tenendo conto delle particolarità dell'agricoltura, per prevedere interventi sulle procedure di istruttoria e deroghe apposite per il merito creditizio delle imprese agricole, rafforzando e facilitando il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse imprese agricole.

Sul piano ambientale dobbiamo evitare ostacoli al corso naturale dei fiumi, favorire il rimboschimento e garantire un uso razionale delle risorse d'acqua sotterranee. Dobbiamo anche ottenere dall'Europa

deroghe all'uso non produttivo dei terreni e alla rotazione annuale obbligatoria dei seminativi. Il problema non sono certamente né i "nasoni" di Roma, né le "vedovelle" di Milano, posto che siamo i più alti consumatori *pro capite* di acqua in Europa, con oltre 220.000 litri al giorno per abitante, pagando il prezzo dell'acqua più basso d'Europa, un prezzo che certamente non disincentiva la cultura dello spreco.

Presidente, vale la pena rimarcarlo ancora una volta: questo decreto-legge ci ricorda le tante azioni che possono e devono essere messe in campo e traccia una rotta che insegue non le sirene dell'ideologia, ma i dettami del pragmatismo nella gestione delle infrastrutture, nella prevenzione dei dissesti, nella salvaguardia dell'ambiente, nella tutela delle persone e nell'accompagnamento di filiere vitali, come quella agricola, verso un futuro che sta cambiando intorno a noi e che dobbiamo saper affrontare, preservando le nostre peculiarità e le nostre tradizioni e sfruttando le potenzialità dell'innovazione.

Bisogna pensare a come utilizzare le nuove tecnologie per poter riutilizzare l'acqua anche per produrre energia, a maggior ragione pulita, come quella idroelettrica. A questo proposito, Presidente, non posso non rimarcare con forza gli emendamenti che avevo presentato a questo provvedimento, che renderebbero al Governo Meloni il riconoscimento per l'azione di risparmio che potrebbe portare avanti e che sono stati considerati ordinamentali. Sarà mio scrupolo presentare un disegno di legge *ad hoc*, che vada nella direzione della salvaguardia delle fonti rinnovabili, al fine di rafforzare la conoscenza del sistema idroelettrico dei bacini imbriferi montani, istituiti dalla legge n. 959 del 1953, e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale.

Concludo, Presidente. C'è un modo di concepire l'ambiente come un vero e proprio atto di civiltà, un patrimonio da lasciare intatto ai propri figli e ai propri nipoti. Niente danze della pioggia, ma sblocco immediato delle opere e pianificazione, misure serie e concrete da attuare per dare soluzione ai problemi come mai nessuno è stato capace di fare. Con le azioni contenute in questo decreto-legge il Governo Meloni sarà capace di passare dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti.

Per questi motivi argomentati, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE ha dato e continuerà a dare il proprio contributo e oggi voterà con convinzione a favore della conversione di questo importante decreto-legge.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo prevedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Carlo Cottarelli, ha riscontrato, nella seduta odierna, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Cristina Tajani.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Cristina Tajani.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. Benvenuta, senatrice Tajani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 660 (ore 17,49)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi assistiamo alla discussione e alla votazione dell'ennesimo decreto-legge che interviene in un'ottica emergenziale su un problema strutturale e cronico nel nostro Paese, che è collegato alla crisi climatica e i cui eventi estremi stanno colpendo ripetutamente l'Italia. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti; occhi che purtroppo il Governo non è ancora disposto ad aprire per intervenire alla radice del problema.

Nei sette mesi e mezzo del suo lavoro, il Governo non ha posto le basi concrete per affrontare in modo strutturale l'emergenza climatica che sta investendo l'Italia e che si manifesta con ondate di siccità e inondazioni di drammatica portata.

È un triste dato di fatto che il Governo non abbia messo in cima alla propria agenda politica il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Non ce n'è, infatti, traccia nei provvedimenti che sono

stati affrontati e approvati in questi sette mesi e mezzo. Non ce n'è traccia nemmeno nel decreto oggi in discussione, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla scarsità idrica.

In Commissione abbiamo ascoltato decine di esperti e professionisti, proposti trasversalmente da tutti i Gruppi parlamentari. All'unisono hanno attestato dati oggettivi sui fenomeni climatici e sui cambiamenti che stanno interessando l'Italia e presentato valide proposte rispetto al loro efficace contrasto. Avrei, quindi, piacere di sapere su che fonti si basa l'intervento del collega della Lega, il senatore Cantalamessa, quando ieri sera, con le sue parole, ha messo in dubbio la conoscenza scientifica, etichettandola come ideologica, favorendo così, di fatto, la diffidenza nei confronti della scienza e mettendo in dubbio l'evidenza scientifica.

Milioni di dati che vengono incrociati, osservazioni satellitari, strumenti ad altissima precisione, database che vengono utilizzati per misurare e monitorare il clima e i cambiamenti climatici: e qui in Aula si mette in dubbio la veridicità di questi dati e la professionalità di chi li va a studiare. Ma su quali fonti?

Io trovo molto preoccupante cercare di scardinare il valore della scienza, cosa che non fa altro che fomentare quella sfiducia e quella diffidenza già diffuse nella società in diversi settori. È grave fare leva sulla paura rispetto all'incerto, allo sconosciuto, invece di rassicurare sul fatto che la scienza sia arrivata ormai a livelli di conoscenza e tecnologia che le permettono di indicare le soluzioni alle sfide che dobbiamo affrontare e non negarle. Ecco probabilmente il motivo per cui il Governo non ha ancora messo in campo una valida strategia per affrontare il contrasto al dissesto idrogeologico e agli effetti del cambiamento climatico.

Manca la consapevolezza su come affrontare questa tematica complessa ed è evidente la mancanza di volontà di agire immediatamente per il bene del Paese e delle comunità. Ritengo frustrante dover ripetere ancora una volta che l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi rispetto all'era preindustriale è correlato agli eventi che stanno colpendo anche il nostro Paese, che sono sotto gli occhi di tutti. Ma veramente dobbiamo continuare ad ascoltare, anche in quest'Aula, colleghi che ci propinano ragionamenti negazionisti, come abbiamo sentito anche ieri dai banchi della maggioranza? Sembra che non bastino neanche le immagini tangibili dei danni che stanno causando gli eventi climatici estremi, che costano purtroppo la vita a numerose persone. Pensiamo solo agli ultimi eventi in Emilia-Romagna, a Ischia e nelle Marche. Ciò è inaccettabile nel 2023. Ieri sera mi sono arrivati anche i video del violento temporale e della devastante gradinata a Torbole sul lago di Garda, con le strade invase da acqua e ghiaccio. Chi vive in quei territori come me sa di cosa sto parlando. Sa che il mondo fuori è cambiato. Sono tutte immagini che fanno capire la dimensione dei danni ambientali e sociali, che stanno mettendo in ginocchio l'economia di interi territori.

A quando un vero cambio di rotta da parte del Governo? Le soluzioni proposte dal decreto in discussione non tengono conto di tutte queste considerazioni e purtroppo fungono di nuovo da cerotto rispetto a un'emorragia in atto. Non sono soluzioni risolutive.

Rispetto a questo decreto sulla crisi idrica oggi in discussione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo detto sì all'inserimento di un comitato scientifico in pianta stabile nella cabina di regia. Il Regolamento europeo del 2021 (normativa europea sul clima) ci impone di istituire un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici. Il Governo ha detto no. Lo ha escluso, evidenziando un *modus operandi* carente di visione lungimirante e di conoscenza scientifica, che sono basilari per una efficace gestione della siccità e, più in generale, della crisi climatica in atto.

Abbiamo detto sì all'inserimento in cabina di regia, in modalità definitiva e continuativa, degli enti territoriali preposti alla gestione della risorsa idrica, delle autorità e degli istituti scientifici centrali e locali, che nelle audizioni hanno chiesto esplicitamente un coinvolgimento attivo e costante. Il Governo ha detto no. Questo causerà seri corti circuiti a livello locale e forti rallentamenti nell'applicazione della norma.

Abbiamo detto sì all'approccio partecipativo e inclusivo degli enti territoriali, le vere sentinelle del territorio italiano. Il Governo ha detto no: un vero controsenso se si pensa alle mire autonomistiche di parte di questo Governo.

Abbiamo detto sì alle sacrosante richieste dei territori che chiedono il potenziamento, la formazione e

la riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche locali, per dare manforte nel sostenere, monitorare e avviare un'azione sostenibile, inclusiva, condivisiva e partecipativa. Il Governo ha detto no. In questo modo si rendono complesse la prevenzione, la manutenzione e la gestione di soluzioni operative efficaci per affrontare la siccità.

Abbiamo detto sì a collegare le misure della cabina di regia con il rispetto dei tempi e le modalità di attuazione dei progetti del PNRR, ma il Governo neanche l'ha considerato. È un fatto preoccupante alla luce anche dei dati divulgati in questi giorni dalla Corte dei conti sull'utilizzo inesistente delle risorse finanziarie destinate alla transizione ecologica (sono stati utilizzati infatti solo 2,2 milioni); Corte dei conti alla quale il Governo adesso vuole porre il bavaglio, fatto altrettanto preoccupante.

Abbiamo detto sì all'efficiente gestione ordinaria della risorsa idrica e soprattutto alla corretta applicazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE. Il Governo ha detto no. È grave non prevedere la manutenzione delle reti di distribuzione delle acque a qualsiasi uso, non adoperarsi anche per la loro digitalizzazione e ridurre ad esempio le perdite di acqua potabile, che in Italia arrivano fino al 45 per cento.

Abbiamo detto sì alla promozione di metodi e di tecniche di risparmio idrico nei settori industriale, terziario, agricolo e anche domestico. Il Governo ha detto no. Ricordo che siamo il Paese che in Europa spreca più acqua e che investe meno sull'infrastruttura idrica.

Abbiamo detto sì al mantenimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Governo ha detto no. È grave l'idea di eliminare la valutazione di impatto ambientale; in questo modo si segue una logica contorta, ma che noi tutti ben conosciamo. La convinzione diffusa è che, per fare presto, si devono bypassare procedure importanti per un territorio fragile come l'Italia, creando una giungla di eccezioni su eccezioni. Si pensa di semplificare e velocizzare, mentre invece si complica tutto ancora di più, compromettendo la realizzazione e la buona riuscita delle opere, allungandone paradossalmente i tempi.

Noi diciamo sì a fare le cose bene da subito per mettere in sicurezza il territorio. Il Governo dice invece no e anche in questo decreto-legge continua nella logica dell'eccezionalità che ha bloccato l'Italia; continua ad applicare deroghe su deroghe che impattano sui procedimenti e creano le basi per le scappatoie che, di fatto, danneggiano quel territorio e quell'ambiente che si deve poi andare a mettere in sicurezza quando il danno ormai è fatto.

Noi diciamo convintamente sì ad affrontare e risolvere le cause di questi eventi climatici estremi con nuovi modelli gestionali e soluzioni innovative, in modo sistemico, strutturale e anche culturale. Il Governo dice convintamente no, limitandosi a rincorrerne i sintomi con risposte estemporanee ed emergenziali. Nel decreto-legge in esame non si interviene in un'ottica di prevenzione e si evita la manutenzione e l'ammodernamento di infrastrutture idriche già esistenti. Si preferisce inserire nuove opere, con il rischio reale di utilizzare progetti da anni dimenticati nel cassetto e con il mondo fuori che è cambiato.

Abbiamo aspettato veramente tanto per questo decreto e siamo alle porte dell'estate, in un'Italia preda di alluvioni e siccità. Il risultato è deludente e dispiace prenderne atto. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra rinnoviamo l'appello al Governo a dire sì a una seria politica di contrasto alla crisi climatica. Rimettete in sicurezza l'Italia e la vita delle persone che vi abitano.

Per tutti i motivi illustrati, per tutti i no del Governo a un vero cambio di rotta, annuncio il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, per l'Italia il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre, con un calo delle precipitazioni del 45 per cento. Coldiretti ha stimato un danno per il settore agricolo di 6 miliardi di euro. Non va meglio l'anno 2023: si prospettano danni al settore di 8 miliardi e un aumento del prezzo di alcuni prodotti agricoli fra il 10 e il 30 per cento. Ma c'è di più: i terreni disseccati e le colline spogliate dagli alberi per via degli incendi estivi non riescono ad assorbire le acque degli eventi atmosferici estremi, invadendo i campi e i centri urbani - è quello che abbiamo drammaticamente visto in Emilia-Romagna e nelle Marche a settembre - oppure provocano

frane come quella che ha colpito la Val di Fassa in Trentino il 5 agosto dello scorso anno.

Davanti a un quadro così drammatico è apprezzabile la volontà del Governo di introdurre norme per contrastare le disparità di risorse idriche e semplificare la costruzione delle opere per la messa in sicurezza del territorio. Tuttavia questi obiettivi, per essere raggiunti, devono vedere il massimo coinvolgimento degli enti regionali e locali, perché sono quelli che meglio hanno il polso della situazione e quindi la priorità da attribuire ai vari interventi.

Sul punto riteniamo che il continuo ricorso alle figure dei commissari straordinari, a cui vengono attribuiti ampi ed eccezionali poteri, a prescindere dagli ordinari meccanismi (sicuramente migliorabili) e dai principi di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, desta non poche preoccupazioni per noi rappresentanti delle autonomie territoriali. In questo senso sarebbe stato opportuno che nella cabina di regia entrassero anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome direttamente interessate, anche in ragione delle competenze legislative e amministrative loro proprie in materia. Inoltre, anche in termini più generali, una eccessiva centralizzazione può deresponsabilizzare gli enti territoriali, inibendo lo sviluppo di un *know how* per fronteggiare la crisi ambientale. Semmai, per noi la questione è opposta: come sviluppare in ogni articolazione istituzionale la sensibilità e gli strumenti validi per la gestione delle acque, si tratti di siccità o di alluvioni.

Da questo punto di vista è importante che nei lavori di Commissione il Governo abbia accolto alcuni emendamenti volti a limitare l'approccio centralista. Mi riferisco in particolare alle diverse modifiche volte a salvaguardare le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano sull'utilizzazione delle acque degli acquedotti e delle opere idrauliche. Ringrazio di questo il Governo, il relatore del provvedimento e tutti i membri della Commissione. Questa positiva interlocuzione fa il paio con quella della scorsa settimana nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su altri elementi legati alla tutela delle nostre prerogative.

Il Gruppo per le Autonomie esprimerà quindi un voto complessivamente positivo, anche se a nostro avviso permangono alcune criticità che auspichiamo possano essere superate in futuro. Il nostro voto è principalmente anche un invito a proseguire con sempre maggiore decisione sulla strada della prevenzione, della tutela del territorio e di politiche in grado di rispondere all'emergenza siccità.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il decreto-legge siccità si cerca di risolvere un'emergenza che ha attanagliato il nostro Paese per diciotto mesi consecutivi. Oggi che abbiamo un'alluvione alle porte forse ci siamo dimenticati di cosa ha significato l'estate più siccitosa accompagnata da un autunno siccitoso, accompagnato da un inverno siccitoso e di nuovo da una primavera siccitosa.

Devo dire che le organizzazioni degli agricoltori volevano questo provvedimento molto prima, a gennaio, perché i danni che l'agricoltura ha subito negli ultimi mesi sono stati elevati, per non parlare di quelli subiti dalle attività sciistiche delle montagne, in un inverno in cui ha nevicato veramente molto poco.

Il provvedimento in esame non risolve l'emergenza siccità, forse perché è arrivato così tardi; probabilmente non si sono volute mettere delle risorse vere per ristorare tutti i danni economici che le categorie hanno subito; esso fa un passo in avanti verso l'istituzione di un commissario e di una cabina di regia.

Mi fa piacere che la collega Biancofiore abbia voluto sottolineare come ItaliaSicura sia stata l'ultima unità di missione, l'ultima cabina di regia dove si sono potute spendere le risorse economiche in materia di acqua. (*Applausi*). Lo hanno riconosciuto durante le audizioni anche i soggetti auditi e dubito che tutti loro fossero del clan evviva Renzi. Ciò significa che effettivamente, con i dati alla mano, l'unità di missione ItaliaSicura è stata l'ultima cabina di regia, proprio perché voluta a Palazzo Chigi, che riuscisse a spendere le risorse che in questo Paese purtroppo non si spendono per prevenire né la siccità, né le alluvioni.

Questo decreto, dunque, cerca di trovare una soluzione temporanea, perché il provvedimento scade nel 2024 - questo è il *timing* per superare l'emergenza - e dà degli spunti positivi: cercare, in questo

periodo, di abbreviare le tempistiche per alcune infrastrutture, in particolare sui dissalatori, sull'utilizzo e sul riuso delle acque grigie, sulla possibilità di fare bacini idrografici. Chi vi parla non è così candido da pensare che in diciotto mesi si possa fare tutto quello che nella vita di questa Repubblica non si è riusciti a fare. Ma avviare alcuni lavori e dare alcune autorizzazioni sono importanti per raggiungere quella consapevolezza che l'emergenza di questi diciotto mesi ha dato al Paese, ovvero che l'acqua non è una risorsa infinita.

Nel nostro Paese, purtroppo, anche grazie a uno *storytelling* sull'acqua come bene comune, si pensa che l'acqua debba essere gratuita. (*Applausi*). Nel resto d'Europa l'acqua potabile costa tantissimo, talmente tanto che da tempo si sono create delle infrastrutture per la raccolta dell'acqua piovana, per riutilizzare le acque grigie. L'acqua potabile viene utilizzata solo per usi alimentari e per l'igiene personale, perché costa talmente tanto che conviene utilizzarla solo per questi due impieghi. Per l'irrigazione in agricoltura, invece, si utilizzano le acque grigie, ovviamente depurate e opportunamente controllate. Perché in Italia, invece, questo non avviene? Ricordo, banalmente, che nei nostri water c'è l'acqua potabile e non l'acqua grigia, come avviene per esempio in Germania, in Francia e nel Nord Europa. Perché l'acqua costa poco. È impopolare dirlo. Bisogna invece dire che l'acqua costa, che bisogna farla costare ancora di meno, che ci deve essere il livello minimo gratuito per tutti, come se fossimo in Africa o nei Paesi più lontani dove l'acqua effettivamente è un'emergenza. Mi auguro che questa crisi idrica abbia determinato un cambio di sensibilità. Le autorità che si occupano di questa materia, ad esempio, sono vetuste, dovrebbero essere riviste e ammodernate, perché sono di nuovo foriere di una stagione nella quale si pensava che l'acqua fosse eterna.

Il PNRR stanZIA delle risorse, anche se non tantissime rispetto ad altre categorie, come la transizione energetica - se pensiamo a quanto utilizzato per l'energia e quanto utilizzato per l'acqua, c'è una sproporzione - ma queste possono essere l'inizio di un'inversione di tendenza, per cui l'acqua viene utilizzata in maniera diversa per l'agricoltura, con l'irrigazione a goccia e con tutto quello che è ancora più moderno rispetto all'irrigazione a goccia; con l'uso e il riuso delle acque grigie, con l'uso dell'acqua piovana e con la creazione di bacini idrici all'altezza.

Abbiamo votato contro tutti i provvedimenti in cui si negava un vero bacino, dove si prevedevano bacini senza l'uso di cemento, e non perché amiamo il cemento, ma perché i piccoli laghetti probabilmente servono per farci pascolare le papere, ma non per risolvere il dramma della siccità.

La parte negativa di questo provvedimento è che non ci sono risorse, ma capiamo che è arrivato dopo una legge di bilancio molto stringata, anche se ricordiamo che con il Governo Draghi erano state destinate molte più risorse per l'emergenza siccità, mentre in questo provvedimento vengono stanziati le risorse solo per la cabina di regia (*Applausi*). Quanto agli aspetti positivi, c'è il fatto che vengono indicate nero su bianco alcune inversioni di tendenza nel nostro Paese, che è giusto far entrare progressivamente nella mente dei cittadini. Apprezziamo soprattutto il modo in cui le Commissioni, con i presidenti Fazzoni e De Carlo, hanno approvato i nostri emendamenti e ringrazio soprattutto i relatori per aver cercato di difenderli in tutti i modi. Non è usuale che ci sia un'attenzione così profonda verso gli emendamenti di un'opposizione grande nel cuore, ma non nei numeri, e magari anche nei numeri - senatrice Paita - ma soprattutto nel cuore.

È per questo insieme di motivi che noi ci asterremo dal voto.

Auspichiamo che nel prossimo decreto ci siano risorse certe per un settore come quello legato all'agricoltura, anche se ce ne sono tantissimi e non c'è soltanto il mondo agricolo in attesa di risposte concrete.

Penso che nel prossimo decreto, che purtroppo vedrà un segno completamente opposto, visto che si parlerà di alluvioni - sembra folle, ma è così - ci sarà anche un'attenzione a creare un fondo legato alla crisi climatica. Per anni ci si è sforzati a dire che coloro che lo denunciavano erano fautori di sfortuna e profezie nefaste.

Concludo allora con le parole di Piero Angela, uno scienziato che penso sia stato amato da tutti gli italiani e che abbia fatto amare la scienza a tutti gli italiani. Negli ultimi giorni, prima della sua morte, ha scritto una lettera agli italiani in cui ha scritto di aver fatto il suo lavoro per settanta anni, cercando di cambiare il Paese e lasciando dunque a noi questa missione, partendo proprio dai cambiamenti

climatici presenti in tutto il mondo e che devono avere come conseguenza delle scelte radicali, nel senso della portata e non nel senso della follia. E questo lo dico io ovviamente e non lo scienziato.

Per questi motivi mi auguro che i prossimi decreti, anche grazie all'aiuto delle opposizioni, riescano a vedere un cambio di rotta: meno emergenza e più programmazione.

Lo chiediamo infine per l'ultima volta: rimettete la struttura di missione ItaliaSicura, (*Applausi*), esattamente come avete approvato con ordine del giorno, perché quella cabina di regia è stata dichiarata da tutti l'unico e l'ultimo momento in cui il Paese ha speso sulle risorse idriche. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge di cui stiamo trattando, cosiddetto siccità, prevede misure per aumentare l'efficienza e la capacità dei sistemi idrici di resistere ai cambiamenti climatici che generano fenomeni meteorologici opposti. Ed è questo, colleghi, il tema che si vuole affrontare con questo provvedimento: l'effetto sul territorio dei cambiamenti climatici che, purtroppo, generano lunghi periodi di siccità e periodi di forti precipitazioni piovose che in poche ore concentrano la pioggia di mesi. L'alluvione di alcune province dell'Emilia-Romagna ha reso evidente nella sua tragicità il tema della gestione dell'acqua.

Si tratta sicuramente di un intervento normativo urgente e, anche se lo si è denominato decreto siccità, non è orientato solo alla risoluzione di questa vicenda - appunto quella della siccità - che causa enormi problemi alla produzione agricola, vista la carenza di bacini idrici e invasi. Ma è anche uno strumento adatto ad affrontare fenomeni meteorologici avversi cui abbiamo assistito più volte negli ultimi anni; non è una cosa nuova.

Il largo apporto di memorie e contributi iscritti arrivato alle Commissioni ambiente e industria del Senato, che hanno esaminato il decreto, ha mostrato quanto vaste e parcellizzate siano le competenze in materia di gestione e raccolta dell'acqua in Italia. Sappiamo bene, colleghi, che è in atto un riordino in tutte le Province e in tutti i territori, ma è evidente che bisogna fare più in fretta: bisogna fare in modo che tutto ciò che si sta facendo si faccia più velocemente.

Quindi ora il decreto tende a porre ordine alla materia, innanzitutto istituendo una cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio. E questo è un modo per cui il coordinamento di tutte le attività dei tanti soggetti pubblici, ma anche privati, coinvolti nella realizzazione e gestione delle infrastrutture idriche possano avere un'unica regia, un coordinamento, un punto di riferimento certo ed efficace.

Se è vero che nel decreto non ci sono risorse finanziarie aggiuntive, è però altrettanto vero che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina alle infrastrutture idriche circa 4,4 miliardi, quindi non poco.

Questi soldi andranno spesi in modo puntuale, posto che due miliardi di euro sono destinati a nuove infrastrutture idriche; 900 milioni di euro sono indirizzati alla riparazione, digitalizzazione e monitoraggio integrato delle reti, per diminuire le perdite d'acqua. E, quindi, sono destinati alla risoluzione di uno dei principali problemi della gestione dell'acqua nel nostro Paese, visto che le perdite superano in media il 42 per cento del totale immesso. Si tratta di perdite non nuove anche in altri Paesi: in Italia non siamo gli unici ad avere questa problematica, ma certamente non ci piace avere dei *record* su temi del genere. Avrebbe poco senso continuare a pompare acqua in acquedotti colabrodo: questo lo sappiamo bene, è già stato detto e bisogna fare in modo di evitarlo. Ulteriori 800 milioni di euro sono destinati al potenziamento e all'ammodernamento del sistema irriguo, a servizio dell'agricoltura. Altri 600 milioni di euro sono finalizzati agli investimenti per gli impianti di depurazione di acque reflue, che possono essere riutilizzate sia in agricoltura che dall'industria manifatturiera.

Quindi, visto che le risorse economiche ci sono, bisogna risolvere gli ulteriori problemi, che sono quelli della selezione dei progetti più appropriati e fare in modo che dai progetti, opportunamente scelti per la loro realizzabilità, si passi ai cantieri e alle opere realizzate. Talvolta capita che acquedotti e depuratori vengano trattati anche dai territori che li devono ospitare, quasi come fossero centrali nucleari. Non si capisce il beneficio che questi impianti possono portare e se ne vede solo il fatto che possono disturbare, ma non si sa bene cosa. Di conseguenza, anche la semplificazione delle procedure

di affidamento delle gare appare opportuna, perché c'è la necessità di fare bene, ma - come ho già detto - c'è anche la necessità di fare presto.

Ci sono poi le norme per favorire la manutenzione degli invasi, posto che si estende la disciplina semplificata alla gestione dei sedimenti che derivano dalle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento. Questo è un tema su cui bisognava intervenire, perché finora questi materiali sono stati trattati come rifiuti - purtroppo non è l'unico caso - mentre al contrario sono e sono sempre stati risorse per l'edilizia, che possono e debbono essere riutilizzate al meglio.

Vorrei ricordare che molte delle soluzioni proposte da questo decreto erano state proposte già nella scorsa legislatura da Forza Italia, che aveva presentato un proprio piano per la gestione dell'acqua. In molti casi ci si è trovati, fino ad oggi, di fronte a carenze di progettazione o di realizzazione degli interventi. Il decreto contiene molte proposte per velocizzare le procedure, superare il dissenso e mettere in atto i poteri sostitutivi in caso di inerzia e ritardo - su questo bisogna essere molto più drastici - così come prevede la nomina di un commissario nazionale straordinario, che ha e avrà il compito di monitorare lo stato degli interventi e adottare gli atti che ritenga necessari all'esecuzione dei progetti. La necessità è quella di utilizzare al meglio, cioè in modo efficace ed efficiente, i volumi di acqua per i vari scopi, ovvero l'agricoltura, l'industria, l'uso civile e l'idroelettrico. Sempre sul versante delle semplificazioni, ci sono misure per facilitare la realizzazione di vasche di raccolta di acque per uso agricolo, che potranno essere compiute in edilizia libera; così come sono semplificate le disposizioni per la gestione delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.

Sull'esempio di Israele, che da decenni utilizza l'acqua di mare per la propria agricoltura, sono adottate anche norme per la più celere realizzazione degli impianti di desalinizzazione, cosa della quale non dobbiamo avere timore.

Insomma, il decreto contiene una serie di norme, di cui ci ha riferito in maniera puntuale il nostro relatore, il senatore Rosso, che ringrazio, che si propongono di utilizzare al meglio le risorse in campo. Lo scopo è completare, sì, i progetti già in fase di attuazione, ma anche realizzare i nuovi e facilitare la realizzazione da parte dei privati di tutte quelle infrastrutture che possono ottimizzare l'utilizzo dell'acqua.

Appreziamo inoltre che siano stati approvati alcuni nostri emendamenti e quindi ringrazio i relatori e il Governo. Un emendamento dispone che gli interventi e le attività relative alla realizzazione delle infrastrutture idriche siano considerati di pubblica utilità, come deve essere.

L'altro prevede che per garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere in prossimità delle stesse attività di pulizia del materiale flottante con oneri anche di smaltimento a carico del gestore o del concessionario.

Altra modifica accolta reca misure per favorire l'*editing* genomico (di cui si è parlato prima all'interno di emendamenti che abbiamo affrontato) in ambito agrario, prevedendo lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolari intensità, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Non dobbiamo avere timore della ricerca, dobbiamo affrontarla in modo responsabile, ma anche puntuale.

Per tutte queste ragioni, ringraziando tutti coloro che all'interno delle due Commissioni in queste settimane hanno lavorato alacremente, annuncio quindi il voto convinto dei senatori del Gruppo Forza Italia a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, siamo nuovamente in Aula a votare un decreto-legge del Governo. A votare, lo sottolineo, e non a discutere, parlare e dibattere. A questo Governo infatti il dibattito parlamentare non piace, evidentemente lo trova superfluo, come abbiamo detto e ripetuto tante volte in questa Aula e fuori; questa occasione ne porta un'ulteriore testimonianza.

Nei lavori di Commissione i Gruppi di opposizione hanno avuto contezza delle inammissibilità sui

propri emendamenti troppo tardi per poter riformulare proposte che potessero superare tali inammissibilità. Ciò ha di fatto precluso alle opposizioni di partecipare in maniera costruttiva ad una parte del dibattito parlamentare nel procedimento legislativo.

La cosa che però colpisce ancora di più è il vuoto normativo e di contenuti nel quale fluttuano gli interventi ritenuti necessari ed urgenti da parte di questo Governo. Lo abbiamo visto la settimana scorsa e pochi giorni fa con il cosiddetto decreto-legge Ponte sullo Stretto, che moltiplica consulenze ed incarichi. Lo abbiamo visto con il decreto di commissariamento di INPS e INAIL. Lo abbiamo visto con il decreto che libera un posto in RAI.

In sintesi possiamo dire che questo Governo si scaglia contro i percettori del reddito di cittadinanza, mentre garantisce ed assicura potere ai suoi attraverso il reddito di militanza. *(Applausi)*. Complimenti! È proprio così perché l'unico obiettivo e risultato concreto che questo Governo sta portando a casa è la sua battaglia ai canoni d'arredamento: lotta al divano e passione sfrenata per la poltrona! *(Applausi)*. Di nuovo complimenti! Di nuovo!

Veniamo ai temi del provvedimento siccità, annunciato dal Governo come la soluzione al grande problema. Io non vi nascondo che inizialmente la cosa faceva ben sperare, sembrava davvero esserci stata una presa di posizione sull'importanza dei cambiamenti climatici, soprattutto da parte di quanti negazionisti siedono tra le fila della maggioranza. La verità però è che la *governance* ambientale di questo Paese sta dimostrando di essere inadeguata ad affrontare le problematiche in atto.

Il decreto-legge annunciato è arrivato dopo oltre un mese e, una volta letto il testo, scusatemi, ma purtroppo ogni speranza si è rovinosamente sciolta come neve al sole, per restare in tema.

Cosa fate infatti con questo decreto-legge? Voi identificate un'emergenza e mettete a gestirla un commissario - un altro, l'ennesimo - e gli date sei mesi di tempo per realizzare un cronoprogramma di interventi su opere che gli verranno indicate dalla cabina di regia. Bene, ma stiamo parlando di opere che sono già previste e finanziate a legislazione corrente, senza aggiungere un euro per l'emergenza e soprattutto senza garantirne gli effetti positivi per il breve periodo.

Colleghi, siamo a giugno; la previsione è che andremo verso un'estate peggiore della precedente che - ricordiamolo - ha causato 6 miliardi di danni sia all'agricoltura che alla produzione di energia elettrica italiana, mentre ci lasciamo alle spalle un 2022 che si è contraddistinto come un anno nero per il discorso idrico.

È stato uno dei più caldi e secchi e ha registrato il 50 per cento in meno di neve caduta e quasi il 50 per cento in più di fabbisogno energetico. Siamo alle solite: quest'Aula, dopo aver licenziato un provvedimento sul ponte che non parla di ponte, ora si trova a licenziare un provvedimento sulla siccità che non provvede all'emergenza della siccità in corso. *(Applausi)*.

A poco servono, cari colleghi, le vostre rassicurazioni, scritte nere su bianco, della proroga del commissario. A poco serve, soprattutto dopo che nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge avete sbagliato addirittura a conteggiare il compenso da corrispondere a questo povero commissario: la solita confusione che solo voi sapete fare quando si parla di necessità e di urgenze, perché anche qui, quando si parla di necessità e urgenza, lo stato confusionale è evidente e atavico. Purtroppo, ormai non ci stupisce più, lo capite? È questo il problema, ormai non ci stupite più.

Soprattutto, Presidente, c'era bisogno di tante risorse in questo provvedimento, ma voi non le avete previste. Le uniche risorse che avete previsto sono quelle per il commissario e per la sua struttura, formata da dodici unità e cinque consulenti, i quali non avranno il problema del compenso per fortuna, ma avranno un altro problema, ovvero non sapranno dove andare a lavorare. Non avete previsto una postazione lavorativa per loro: non una scrivania, non un ufficio. Ma come pensate di dare un incarico così importante a dei tecnici, senza pensare che queste persone dovranno recarsi in un ufficio per andare a lavorare, senza fornire loro la dotazione necessaria per poter lavorare per voi?

Come si poteva intuire ed era prevedibile, anche questa volta i tecnici del servizio bilancio hanno sollevato delle criticità su questo decreto, ma a voi poco importa. Il Ministro, erede del Brunelleschi, ha detto che non si può perdere tempo in costi e benefici di opere e provvedimenti. D'altra parte, quando i conti non tornano - e a voi capita spesso - ve la prendete con la Corte, che è chiamata a vigilare sugli stessi.

Entrando nel tema, con l'articolo 6 decidete di liberalizzare la realizzazione di vasche di raccolta di acqua. Noi vi abbiamo chiesto nel merito - l'ho fatto anche poc'anzi durante la votazione degli emendamenti - di specificare che la realizzazione di queste vasche possa avvenire solo su fondo naturale, senza l'uso di materiale edilizio, sia in virtù di una generale salvaguardia dell'ambiente, ma anche per l'alimentazione della ricarica in falda, ma a voi tutte queste cose non interessano. Siete andati dritti con la liberalizzazione, senza tra l'altro nemmeno giustificare il mancato gettito che ne deriverà per le casse dello Stato. È tutto riportato nelle note allegate al testo.

All'articolo 10, invece, avete trovato la soluzione alla crisi idrica con i dissalatori. Lo fate ovviamente stravolgendo il lavoro che il MoVimento 5 Stelle ha fatto per difendere gli ecosistemi marini e costieri da questi impianti - ricordiamolo - energivori ed impattanti. Lo fate con modifiche puntuali alla cosiddetta legge "salva mare", eliminando quello che invece dovrebbe essere un passaggio propedeutico all'attivazione di qualsiasi dissalatore, ovvero la manutenzione sulla rete idrica esistente. (*Applausi*). Che senso ha velocizzare la proliferazione di questi impianti, addirittura escludendoli dalla VIA, cosa per noi imprescindibile, se poi una volta messi in funzione questi dissalatori non faranno altro che pompare nuova acqua in una rete che già oggi perde oltre il 40 per cento della materia immessa?

Fatemi dire che tutto ciò ha davvero poco senso, soprattutto al netto di ulteriori osservazioni, come ad esempio quella che riguarda gli scarichi delle salamoie, che derivano dal processo di desalinizzazione. Avete definito che la variazione massima di salinità del corpo recipiente non può superare il 5 per cento della media nel raggio di 50 metri della zona dello scarico. Io voglio ricordare a quest'Aula - e prima di tutto a me stessa - che l'elevata salinità di un'area produce la riduzione del livello di ossigeno nell'acqua. La riduzione del livello dell'ossigeno nell'acqua impatta notevolmente sugli *habitat* marini, generando effetti osservabili lungo tutta la catena alimentare. Anche su questo ci auguriamo che siano state fatte delle giuste valutazioni e che non ci sia stata la solita confusione, perché se così non dovesse essere, ci ritroveremo a gestire problematiche aggiuntive.

Vi stiamo avvisando. Vi abbiamo chiesto di modificare il testo della norma che avete scritto con accorgimenti di assoluto buonsenso, come quello di ridurre il raggio entro cui questa variazione di salinità viene consentita. Ancora, vi abbiamo chiesto di collocare gli scarichi a 200 metri dalla costa, lontano da aree sensibili, dove comunque viene garantito il ricambio delle acque che è in grado di disperdere i prodotti reflui derivanti dagli impianti di desalinizzazione. Ma a voi non è interessato né dibattere, né approfondire questi argomenti. Questo modo di agire, anziché risolvere i problemi, rischia di crearne altri.

Signor Presidente, concludo. Questo provvedimento certifica ancora una volta l'inazione del Governo Meloni e la totale mancanza di visione programmatica e politica di questo Esecutivo. Nel caso specifico, la cosa non ci sorprende, come dicevo prima, visto che in tanti al Governo e in maggioranza non vedono nei cambiamenti climatici un'emergenza da gestire e da affrontare nell'immediato.

Per questi motivi, Presidente, dichiaro il voto contrario del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento e al vuoto che lo riempie. (*Applausi*).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il Sottosegretario che ci ha accompagnato in questa fase di approvazione: è stata particolarmente attenta e comunque, in relazione agli aspetti cui abbiamo contribuito per migliorare il decreto-legge al nostro esame, l'attività importante del Governo ci ha dato sicuramente una mano.

Colleghi, le recenti e drammatiche vicende alluvionali dell'Emilia Romagna, con il loro carico di sconvolgimenti e, purtroppo, di morte, ci ricordano quanto distruttivi possano essere gli effetti del cambiamento climatico sul territorio, sulle abitazioni, sulle imprese, sulle infrastrutture. In brevissimo tempo, un territorio pesantemente colpito da due anni di siccità, con le portate dei fiumi ai minimi di sempre e l'avanzamento del fronte di intrusione salina per chilometri all'interno della fascia costiera, ha dimostrato con drammatica evidenza la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico.

Vasti allagamenti in pianura e rovinosi eventi franosi nella media collina hanno sconvolto la vita di

migliaia di persone, causando la perdita di 15 vite umane e la morte di migliaia di animali, devastato case e imprese, distrutto raccolti agricoli e allevamenti, messo in serio pericolo l'inestimabile patrimonio culturale e artistico di cui è ricco il territorio alluvionato.

Credo che un doveroso ringraziamento vada rivolto alle forze della Protezione civile, ai numerosissimi volontari, prontamente intervenuti a salvare vite e cose (*Applausi*), agli angeli del fango, subito in attività a supporto di quanti sono stati colpiti, a spalare melma e rifiuti da case e strade; ai consorzi di bonifica per il loro indispensabile contributo a limitare l'entità dell'impatto alluvionale, azionando pompe idrauliche e sistemi di convogliamento accelerato delle acque alluvionali attraverso i canali irrigui in mare, salvando così una parte importante del territorio.

Oggi abbiamo tutti la consapevolezza dolorosa che molto è andato perduto per sempre, ma sappiamo anche che possiamo e dobbiamo contrastare i drammatici effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio, con azioni decise e coraggiose, a tutela della risorsa idrica, per prevenire fenomeni estremi quali alluvioni e siccità, i cui effetti sono già evidenti e continueranno - per diversi anni a venire - ad avere impatti sul contesto socio-economico e ambientale del Paese.

I danni all'ambiente, all'economia, in particolare all'occupazione agricola, sono di milioni di euro, andandosi a sommare a quelli della siccità, che fino a metà maggio aveva compromesso la semina e il ciclo colturale di alcune produzioni.

Il Governo, con il provvedimento che oggi andiamo ad approvare, fornisce risposte concrete a una situazione emergenziale, mai affrontata prima con forza e decisione come oggi, attivando tutti gli strumenti possibili per contrastare gli effetti della crisi idrica sul territorio, sull'ambiente, sulle comunità civili e sui sistemi produttivi, *in primis* sull'agricoltura.

Abbiamo lavorato in modo responsabile, puntando sulla creazione di un sistema di *governance* efficiente, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, tra cui le Regioni e le Province autonome, le Autorità di bacino e la cabina di regia, che avrà l'importante compito di fare una ricognizione e una rimodulazione delle risorse attualmente disponibili e non ancora impegnate, andando a individuare in particolare le opere e gli interventi di urgente realizzazione ad opera poi di un commissario *ad acta*, ai fini dell'adeguamento della rete infrastrutturale idrica. Questo permetterà non di impiegare risorse aggiuntive, bensì di ottimizzare quanto già nelle disponibilità delle amministrazioni competenti.

Come abbiamo detto più volte, tra le sue misure più caratterizzanti questo provvedimento ha il compito di aumentare i volumi idrici invasati, di semplificare le procedure per la realizzazione di infrastrutture idriche, di ridurre le dispersioni idriche, di semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione dei nuovi invasi, di pulire gli invasi esistenti, di drenare i fiumi e i torrenti, per renderli puliti, e soprattutto di riutilizzare le acque reflue in agricoltura (che possono avere un impatto importante).

Dalla disponibilità di acqua dipende la produzione degli alimenti, che sono alla base della nostra dieta mediterranea, molti dei quali vere e proprie eccellenze del *made in Italy*, dai formaggi ai salumi più conosciuti nel nostro Paese, ai vini, a tutto quello che è importante nel nostro panorama enogastronomico e nelle produzioni agroalimentari. Proprio per la volontà di preservare la qualità dei prodotti italiani, è stata autorizzata la sperimentazione in campo aperto delle tecniche di evoluzione assistita. L'emendamento, a prima firma del presidente della Commissione De Carlo, è stato approvato all'unanimità in Commissione, con la possibilità di aprire a questa norma, che consentirà alla nostra agricoltura di fare un grandissimo passo in avanti, sfruttando le tecniche di miglioramento genetico per produrre alimenti genuini e resistenti alla siccità e, in generale, alle condizioni meteorologiche avverse.

Certo, avremmo voluto anche noi che non ci fosse stato imposto dal Governo il termine del 31 dicembre 2024. Ma, come ho detto direttamente alla senatrice a vita Cattaneo, che stimo, questo termine non deve spaventarci, perché, come è stato detto in precedenza, abbiamo due provvedimenti e ne arriverà un terzo da esaminare congiuntamente in Commissione, per emanare, nell'arco di un anno, un provvedimento definitivo. Ci impegniamo inoltre affinché, nel caso in cui ci sia un ritardo da parte dell'altra Camera (non solo della nostra), ci sia la possibilità di prolungare questa azione, in modo tale che quelle cosiddette sperimentazioni, che dovrebbero durare tre anni, abbiano la possibilità di partire

con un nostro impegno diretto e importante. L'inverno dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,21 gradi rispetto alla media storica, lasciando l'Italia per un lungo periodo nella morsa della siccità (non dimentichiamocelo), con danni stimati in 6 miliardi di euro per l'agricoltura.

Per aiutare il settore ad affrontare questo difficile momento emergenziale, si è inoltre intervenuti sulla disciplina del deflusso ecologico, dando la possibilità, in presenza di prolungati fenomeni climatici avversi, quali proprio la siccità, di rimodulare le sperimentazioni su questo tema, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 6, della direttiva acque, riprese dalla legge n. 152 del 2006. È evidente dunque che, subito dopo aver affrontato la fase emergenziale, con questo provvedimento dovremo agire con decisione sulla realizzazione di opere strutturali per garantire l'adeguata infrastrutturazione idrica al Paese. Non dimentichiamoci che lo stoccaggio dell'acqua piovana oggi è solo dell'11 per cento. I dati ci indicano che è una priorità assoluta l'assunzione di interventi volti a realizzare dei contenitori per aumentare la capacità di stoccaggio dell'acqua, ammodernando gli invasi esistenti e realizzandone di nuovi a livello territoriale, ma anche aziendale, come stabilito dal decreto. Diventa strategico per il Paese, accanto agli interventi emergenziali, dotarsi della realizzazione di un piano invasi (di piccoli e medi invasi), corredato da un realistico cronoprogramma e dal relativo piano finanziario.

Questi contenitori artificiali, raccogliendo quantità importanti di acqua, consentiranno di poterle utilizzare, nei periodi di maggiore siccità, per usi agricoli, per uso civico, per uso industriale. Da ultimo, noi non possiamo non considerare gli impatti che ha avuto il cambiamento climatico sulle modifiche del ciclo idrogeologico nel nostro Paese. È per questo che dobbiamo guardare con particolare interesse al piano per il clima di prossima approvazione quale prioritario contributo alla realizzazione dell'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici definiti dall'Accordo di Parigi. Questo diventa fondamentale.

Signor Presidente, concludo ricordando a quest'Aula come negli ultimi anni abbiamo ricevuto importanti lezioni di vita, per noi impensabili. La pandemia ci ha insegnato quanto valore ha la prevenzione e la tutela della salute nel nostro Paese. (*Applausi*). La tragica guerra in corso quanto sia importante incentivare e tutelare la produzione energetica nel nostro Paese. La siccità prima e a seguire le piogge, alcune anche alluvionali, ci insegnano quanto siano importanti la tutela ed il contenimento dell'acqua, uniti alla preservazione dal rischio idrogeologico alluvionale dell'Italia.

L'approvazione di questo decreto-legge da parte del Parlamento non è banale, perché rappresenta una risposta concreta, non solo alla siccità, ma anche alla necessità di una corretta gestione e prevenzione del rischio alluvionale. Ed è per tutti questi motivi che dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importantissimo provvedimento. (*Applausi*).

*FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signora rappresentante del Governo, in queste settimane abbiamo lavorato nelle Commissioni 8^a e 9^a riunite su questo decreto. Io voglio qui ringraziare per la disponibilità ed il dialogo la relatrice, senatrice Petrucci, e i relatori, senatori Bergesio e Rosso. Ringrazio anche tutti i Commissari, perché abbiamo discusso, ci siamo confrontati; in particolare, abbiamo ascoltato ed audito diverse voci di questo Paese.

Debbo ringraziare un po' meno il Governo, perché è accaduto, come le altre volte, che la maggior parte degli emendamenti e dei suggerimenti che sono venuti da maggioranza ed opposizione, figli delle audizioni, dell'ascolto e del confronto con associazioni e rappresentanze del Paese, sono stati bocciati, quelli delle opposizioni, mentre quelli della maggioranza sono stati ritirati.

Ritirati anche con un moto di fastidio, che io capisco, perché noi parliamo di un provvedimento che ha un titolo altisonante, che ha una grande presunzione. Chi osserva da fuori pensa che noi, se non risolviamo, almeno affrontiamo molto seriamente il problema della siccità. Ad essere sinceri, il provvedimento è molto più simile ad un emendamento molto lungo, composto di molti articoli, che dà sostanzialmente qualche giustificazione al fatto che vi sia un Commissario e poco più.

Noi abbiamo visto, nei volti, nelle parole e anche nel fastidio dei parlamentari di maggioranza con i

quali ci siamo confrontati che arrivano qui dopo un'esperienza sul territorio, hanno fatto gli amministratori o le amministratrici locali, che essi sanno benissimo quanto questa problematica sia importante e significativa. Quindi, hanno visto che cosa c'è e soprattutto hanno visto che cosa non c'è in questo provvedimento.

Devo riportare uno scambio di battute molto emblematico avvenuto in Commissione, visto che il senatore De Carlo parlerà dopo di me. Molti emendamenti, presentati con testi uguali da colleghi di maggioranza e opposizione in Commissione, sono stati ritirati dalla maggioranza e hanno ricevuto parere contrario dal Governo se di opposizione. Quindi, il presidente De Carlo ha commentato che evidentemente il provvedimento era fin dall'inizio scritto bene.

Delle due l'una, però: se questo provvedimento era scritto bene e se le audizioni, che pure ne hanno indicato molte lacune, non erano sensate, allora aveva poca giustificazione, da parte dei parlamentari di maggioranza, presentare degli emendamenti molto simili ai nostri. Se li hanno presentati, invece, in scienza e coscienza, allora forse il testo non era scritto bene e poteva essere migliorato in alcune parti. Noi abbiamo provato a farlo, purtroppo con esito insufficiente.

In ultimo - fatemelo dire e mi rivolgo, sempre per il tramite della Presidenza, al Governo - noi siamo arrivati a discutere, in coda, degli emendamenti privi di parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Alcuni dei pareri precedenti del MEF erano - sono generoso - sommari e abbastanza superficiali, ma questa volta siamo arrivati a discutere senza i pareri del MEF, tant'è vero che alcuni emendamenti della maggioranza sono stati ritirati per noia: perché a un certo punto, questi pareri non arrivavano ma dovevamo chiudere, quindi sono stati ritirati. (*Applausi*). Questo non va bene. Lo dico perché noi siamo all'opposizione: come è capitato, possiamo presentare gli stessi emendamenti; insistiamo, parliamo con coloro con i quali li abbiamo costruiti fuori da quest'Aula e possiamo infine dire: «ce li hanno bocciati». Ma voi, che come noi avete le stesse interlocuzioni, dovrete spiegare perché li avete ritirati. Guardate che è sempre più uno sport avvilente.

Al ringraziamento per la discussione che abbiamo svolto si aggiunge quindi una gratitudine vera verso le rappresentanze sindacali, quelle di categoria, le professioni, l'associazionismo, che abbiamo ascoltato. Ci hanno davvero aiutato; per le poche correzioni e per i pochi miglioramenti che siamo stati in grado di fare, è stato determinante il loro contributo.

Abbiamo discusso di quali politiche concrete mettere in campo contro il fenomeno della siccità e naturalmente lo abbiamo fatto - lo hanno ricordato anche coloro che sono intervenuti prima di me - nel mentre una parte di questo Paese era in una situazione davvero drammatica perché colpita dall'alluvione. Di fronte a quanto accaduto - lo abbiamo già detto - esprimiamo ancora una volta la vicinanza alle comunità, alle attività produttive, all'economia piegata di quel territorio. Vogliamo qui ricordare le parole del Presidente della Repubblica, che dicono tutto: «non sarete soli», «sarò al vostro fianco». Credo che possiamo associarci tutti ed associare il Senato a queste parole. (*Applausi*).

Discutiamo quindi di un provvedimento siccità e il Paese è alle prese con le alluvioni. In tanti lo hanno detto e lo voglio ribadire: non è una contraddizione, non è una alienazione dell'istituzione del Senato, perché stiamo parlando di due aspetti dello stesso fenomeno, che è quello del *caos* climatico. È vero, tale fenomeno può avere dei momenti di imprevedibile gravità, può generare eventi estremi e, nel momento in cui si presentano come estremi, travolgono tutto, qualunque tipo di prevenzione anche nella gestione del territorio. Tuttavia, che cosa è prevedibile? Che questo fenomeno tenderà a crescere, quindi ci saranno sempre più eventi estremi ed incontrollabili: è questa la sfida che abbiamo di fronte. Ne devono prendere atto anche il Governo e la maggioranza, che purtroppo in questi mesi nel dibattito pubblico, ma anche con le azioni politiche, ha dimostrato a più riprese di ignorare il problema dei cambiamenti climatici o addirittura di negarne l'esistenza, in ossequio a un approccio ideologico che si rivela negli effetti contro i territori e le comunità, oltre che contro la realtà e la scienza.

Non partire da questo presupposto non ci consente una oggettiva analisi nel tempo presente e soprattutto nella prospettiva futura che siamo chiamati a interpretare, prima ancora che come legislatori, come cittadine e cittadini di questo Paese. Tanto più che, qualora servisse un ulteriore argomento a sostegno, la siccità ha fatto la sua parte anche nell'aggravare gli eventi calamitosi delle settimane passate, rendendo lo stato del terreno non in grado di ricevere e assorbire quantità di pioggia

come quelle cadute.

Serve dunque o, per meglio dire a questo punto della discussione, sarebbe servita un'iniziativa prima del Governo e poi del Parlamento diversa dal decreto-legge in discussione, per dare al Paese e ai territori una legislazione che affronti il fenomeno in modo strutturale, uscendo dalla precarietà delle soluzioni congiunturali. Così purtroppo non è stato: siamo di fronte a un provvedimento che, sebbene abbia visto interventi migliorativi, come ho detto, risulta lacunoso e non all'altezza del fenomeno. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che si è persa un'occasione per dotare di norme e risorse le azioni di contrasto e prevenzione della siccità.

Basterebbe ricordare come la Commissione, di fronte a proposte provenienti da addetti ai lavori e portatori di interesse, prima ancora che dalle opposizioni, si sia dovuta piegare ad ascoltarle e poi far finta di non averlo fatto.

Da parte nostra abbiamo tentato di emendare un provvedimento insufficiente che, come ha ricordato ieri il senatore Franceschelli in modo molto preciso, è una scatola vuota. Come ricordava prima il senatore Martella, abbiamo chiesto anzitutto un allargamento della rappresentatività e del coinvolgimento istituzionale nella cabina di regia sin dall'articolo 1, ma è rimasta la pregiudiziale e incomprensibile bocciatura dell'emendamento che avrebbero visto ragionevolmente la partecipazione del presidente dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI), riconoscendo la centralità dovuta ai livelli locali nella gestione del territorio. Visto che a breve discuteremo anche in Senato i provvedimenti sull'alluvione, fatemi dire soprattutto alle forze legate al territorio e anche a una visione autonomista che quando bisogna affrontare questi momenti, bisogna dare protagonismo ai territori, non calare le scelte dall'alto. (*Applausi*). Qualcuno qui dovrebbe insegnarcelo, visto che ne fa ampio vanto.

Abbiamo insistito affinché si evitasse la previsione di un commissario autorizzato ad agire in deroga a tutte le norme ordinarie perché non serve certo un organo *legibus solutus* per affrontare il problema con un approccio che deve essere non verticistico; occorre piuttosto la condivisione e il coinvolgimento nel confronto.

Avviandomi alla conclusione, è mancata la capacità del Governo e della maggioranza di concepire un provvedimento che mettesse al centro dell'attenzione la primaria esigenza di mantenere e ripristinare prima ancora di realizzare nuove opere; il senatore a vita Piano avrebbe usato la parola «rammendare». È poi mancata una nuova filosofia, come abbiamo cercato di dire: non solo nuove opere, ma nuovo spazio alla rete della natura in un nuovo rapporto uomo-natura (la pandemia dovrebbe avercelo insegnato), perché a volte alcune opere che oggi riteniamo essenziali sono solo destinate ad essere temporanee, invece bisogna restituire spazio all'ambiente e un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Ecco perché occorre una nuova filosofia, come abbiamo cercato di fare capire.

Prima ho ricordato - e desidero ricordarlo anche adesso - che abbiamo cercato di ascoltare quello che è accaduto rispetto all'emendamento che abbiamo citato, frutto del confronto molto significativo con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Noi abbiamo provato ad essere liberi in questo confronto, quindi vi diciamo che il provvedimento in esame è del tutto insufficiente, ma continueremo a lavorare in Parlamento e nel Paese per insistere nel pretendere che chi governa e ha le responsabilità prenda a cuore l'idea che il Paese ha bisogno di una visione generale, di un provvedimento generale che sia capace di prevenire e non solo di inseguire i problemi. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Signor Presidente, inizio con il ringraziare, per il grande lavoro svolto in Commissione, i relatori Rosso, Bergesio e la senatrice Petrucci, ma anche il presidente Fazzone e i tanti commissari per la maggior parte dei quali è valsa la regola di migliorare il provvedimento senza mettere bandierine, salvo poi magari doversi giustamente distinguere in Aula con evidenti dichiarazioni di voto poco rappresentative di ciò che è stato in realtà il lavoro in Commissione, che ha visto anche il loro contributo per migliorare il provvedimento.

Questo, infatti, è un testo importante perché per la prima volta in Italia, quando si parla di acqua, non si parla solo di emergenza, ma lo si fa con una strategia, appunto con una cabina strategica che prima

non c'era. Allora, se noi non abbiamo riempito la scatola e questo provvedimento è una scatola vuota, va detto che prima non c'era nemmeno la scatola e questa è, quindi, una prima grande differenza rispetto a quelli che vorrebbero insegnare a noi. (*Applausi*). La situazione ereditata dal Governo Meloni, che ha voluto fortemente la cabina di regia, è infatti mostrata dai dati, secondo i quali in questo Paese solo l'11 per cento delle acque viene trattenuto, a fronte di una media europea che supera abbondantemente il 25 per cento e questo significa che c'è qualcosa che non funziona, che c'è un problema.

Infatti c'è un problema, eccome, ma come si affrontano i problemi? Si affrontano con la demagogia, con l'ideologia, magari imbrattando sé stessi - poco male - o i monumenti per manifestare per il cambiamento climatico (*Applausi*), oppure si affrontano in maniera pragmatica, cercando di mettere a punto i provvedimenti necessari e di migliorarli poi nelle sedi più appropriate? Sono anni che ci sentiamo rimproverare che il Parlamento è svilito, anche se da chi ha il *record* mondiale di fiducie poste non accetto nessun tipo di lezione. (*Applausi*). Siamo a due lezioni che rimando al mittente, Presidente: chi ha il *record* mondiale di fiducie poste difficilmente può insegnare a noi cosa vuol dire svilire la discussione parlamentare, che è proprio quella che soprattutto in Commissione ci ha condotto ad approvare un numero di emendamenti che non significa che il provvedimento originale fosse fatto male, ma che c'erano - visto che nessuno si era mai occupato di siccità - ampi margini di miglioramento per colmare le vostre palesi lacune, le vostre inefficienze. (*Applausi*). Non è colpa nostra se le vostre Regioni - non le Regioni degli altri - non sono in grado di spendere i fondi per il dissesto idrogeologico. È la terza lezione che rimando al mittente, Presidente, perché è facile sparare demagogicamente pensando che chi si trova fuori non sappia nulla. In realtà, quando si hanno a disposizione fondi per il dissesto idrogeologico e non li si utilizzano, è meglio che ci sia qualcuno che centralmente dica che i soldi si devono spendere (*Applausi*). Questo perché se le autonomie locali non sono in grado di farlo o dedicano solo l'1 per cento dei fondi del PNRR al dissesto idrogeologico, noi non prendiamo lezioni dagli amici del PD. (*Applausi. Commenti*). Vi do un'altra grossa notizia che qualcuno pare aver dimenticato e cioè che tutte le operazioni che stiamo facendo le stiamo facendo perché abbiamo chiara e netta consapevolezza che sia in atto un cambiamento climatico e che l'approccio con cui dobbiamo affrontare tale cambiamento climatico vede l'uomo protagonista di iniziative e di concretezza.

Il pianeta non è in pericolo: questo pianeta si è surriscaldato e poi raffreddato milioni di volte in milioni di anni e non è mai scomparso, semmai è in pericolo la permanenza dell'uomo sul pianeta così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, ma l'uomo - e vi do un'altra lezione - è l'animale con la più alta capacità di adattamento, tant'è che vive dagli Appennini alle Ande, dai Paesi artici all'Equatore e con la stessa scienza, ricerca e tecnica, con lo stesso approccio pragmatico che ha consentito a questa specie di aumentare le aspettative di vita e di migliorare la lotta alle malattie, noi crediamo che si possano anche risolvere problemi come quelli provocati dal cambiamento del clima senza ideologie becere o - peggio ancora - senza dover ricorrere alla decrescita felice. (*Applausi*). Non so come qualcuno possa definire felice il tornare indietro rispetto al mondo civile in cui abbiamo vissuto fino ad oggi. Io vi capisco...(*Commenti*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, chiedo al senatore De Carlo di rivolgersi alla Presidenza e chiedo ai colleghi di lasciarlo parlare, come hanno lasciato parlare voi: si chiama democrazia.

DE CARLO (*Fdi*). Presidente, posso anche capire che non mi capiscano, il Signore non ha distribuito a tutti gli strumenti cognitivi in ugual misura (*Commenti*) ed è evidente che probabilmente ci sono delle difficoltà, ma ci sta, è la democrazia.

Io capisco che vi possa dare fastidio vedere altri che realizzano ciò che non siete riusciti a realizzare negli ultimi anni.

Può dare fastidio che oggi ci sia un provvedimento che finalmente, dopo tanto tergiversare, prevede le vasche di raccolta per dare modo ai nostri agricoltori di avere, non delle pozze per le oche, ma dei bacini con i quali contrastare l'emergenza idrogeologica. (*Applausi*). Allo stesso modo, può dare fastidio il fatto che si possano vedere dissalatori come in quei Paesi civilissimi che ne hanno già a iosa, ben sapendo che l'equilibrio ecosistemico va tutelato, ma lo sappiamo, perché è nel mezzo che sta

sempre la bontà e la virtù e quindi il giusto equilibrio tra tutte le risorse energetiche e idriche che mettiamo in campo.

Finalmente è previsto l'utilizzo delle acque reflue anche in agricoltura. Per quanti anni abbiamo visto l'ideologia bloccare queste operazioni, che erano di fatto di buon senso? Finalmente abbiamo la possibilità di vedere bacini idroelettrici puliti, il cui costo non grava sulle spalle delle comunità locali. Ecco l'attenzione alle comunità locali: rendersi conto che, se è vero che i grandi gestori possono fare le pulizie delle opere di impresa, il costo non deve gravare sulle comunità locali e questo lo sa chi ha amministrato pensando alla propria gente e non a qualcos'altro evidentemente. *(Applausi)*.

Finalmente abbiamo snellito le procedure, adottando anche il potere sostitutivo nel caso di inerzia e quante volte dovremo utilizzarlo, quando non verranno spesi i fondi che si dovranno spendere. Lo faremo ed è questo forse che spaventa.

Abbiamo finalmente messo tutto il Parlamento a parlare di tecniche di evoluzione assistita, il futuro dell'agricoltura. Abbiamo approvato quasi all'unanimità, a cent'anni dal giorno della nascita di Nazareno Strampelli, colui che fu il motore della rivoluzione verde, colui che produsse due spighe là dove se ne produceva una. Oggi possiamo mettere in campo la stessa rivoluzione, che vede protagonista l'agricoltore italiano, che oggi, signori, non è il grande inquinatore e anche questa è una parte di grande comunicazione che dovremmo fare. *(Applausi)*. Oggi l'agricoltura italiana è la migliore e la più sostenibile del mondo e da sola, da sempre e senza aiuti dà il suo contributo contro il dissesto idrogeologico.

Noi siamo convinti, signor Presidente, di aver contribuito con questo provvedimento a migliorare una situazione, mentre altri, per tanti anni, si sono semplicemente girati dall'altra parte, convinti o che il problema non ci fosse o che fosse talmente difficile sporcarsi le mani, che era meglio occuparsi di filosofia e lasciare fare ad altri.

Per questo voglio manifestare con trasporto tutto il mio orgoglio per aver partecipato ai lavori su questo provvedimento, ringraziando il sottosegretario Gava, che è stata presente fino a quando glielo ha consentito una particolare situazione familiare: a lei esprimo da parte mia, insieme a tutto il Gruppo, sostegno, vicinanza e affetto. *(Applausi)*.

Annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché sono state fatte in quest'Aula affermazioni rispetto alle quali è giusto che rimanga a verbale la verità dei fatti.

Ho molta stima del senatore De Carlo come sindaco e anche come politico perché crea entusiasmo. Si continua tuttavia a ripetere un'affermazione che lascerei stare, se non fosse che ci sono di mezzo morti e famiglie in ginocchio. Non è affatto vero che ci sono stati soldi non spesi per la manutenzione dei fiumi. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ci tengo che questo mio intervento sull'ordine dei lavori rimanga a verbale. Non è affatto vero: i fondi che erano rimasti, come rilevato dalla Corte dei conti, si riferivano all'idrovia padano-veneta, cioè alla navigazione sul Po. *(Applausi)*. Siccome l'ho finanziata io, lo dico per amore di verità.

PRESIDENTE. Senatore, però il suo non è un intervento sull'ordine dei lavori; magari è per fatto personale, ma non è sull'ordine dei lavori.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Mi scuso allora, signor Presidente, ma ci tenevo a dire che sostenere che non sono stati spesi i soldi per l'idrovia padano-veneta non c'entra nulla con la tragedia alla quale siamo tutti vicini ed è inutile usare questa cosa per la polemica politica. Dico questo solamente perché rimanga gli atti di quest'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo tornare al clima precedente?

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che gli eventi

climatici estremi e gli sconvolgimenti geopolitici di questi anni abbiano davvero reso palese che, per garantire la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, oltre alla libertà e alla sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, ci dobbiamo affidare all'innovazione e ai suoi strumenti scientifici e tecnologici. Le norme che consentiranno la sperimentazione in campo aperto di piante ottenute da nuove biotecnologie agrarie, che il Senato potrà oggi approvare, grazie alla meritoria attività dei senatori promotori e al voto unanime dei colleghi della Commissione, hanno un valore particolare, anche perché fanno sì che si affronti, sebbene parzialmente, il tabù della genetica in campo agrario, che da oltre vent'anni vede i nostri ricercatori pubblici prigionieri di un blocco scientificamente immotivato e dannoso per la società.

Ecco, ho chiesto di parlare in dissenso dal Gruppo, ma questa circostanza eccezionale, di queste norme, e le riflessioni che ho maturato in Aula ascoltando i vostri interventi, anche in dichiarazione di voto, fanno sì che il mio voto, inizialmente orientato all'astensione, in dissenso dal Gruppo, a causa dei limiti culturali e politici che vedo in una norma che permette un'apertura selettiva solo ad alcune tecnologie e mutilata nella durata, in realtà sarà favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo, va bene, ma di solito l'intervento in dissenso è in dissenso. Capisco che ha cambiato idea, però avrebbe dovuto comunicare alla Presidenza che il suo intervento non era più in dissenso. Lo dico per la prossima volta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 1° giugno 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (**108-376-B**)

ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato
(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato
(*Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani*)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a)*, del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato
(*Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato
(*Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato
(*Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato
(*Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani*)

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni,

occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene

che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontaliere con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontaliere con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontaliere italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.1 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontaliere con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza

dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.2

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo *smart working* con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello *smart working*, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità *smart working* (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo *smart working* effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.2 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

in tema di c.d. *smart working*, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di *smart working* sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo *smart working* con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello *smart working*, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità *smart working* (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di stabilire che per lo *smart working* effettuato tra il 1° febbraio 2023 e il 30 giugno 2023 restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei i territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all' aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.3 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei i territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente:

strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all' aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera

Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.4 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che

fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

impegna il Governo:

a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri

gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.5 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

Accolto

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.6

[Marton](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premessi che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

G12.6 (testo 2)

[Marton](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premessi che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel

campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premesso, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri;

a valutare l'opportunità di attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese

al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

ARTICOLI DA 13 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 14.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche ([660](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega », le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato », il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « previa rimodulazione delle stesse » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;

al comma 5, le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;

al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « n. 303 del 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1999, n. 303 », dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio

nazionale degli ingegneri ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » sono inserite le seguenti: « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, », le parole: « per gli utilizzi idrici » sono sostituite dalle seguenti: « sugli utilizzi idrici » e le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;

al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione »;

al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » sono inserite le seguenti: « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « il provvedimento incide » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale dirigenziale di livello non generale » e le parole: « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario », al quinto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 303 del 1999, » sono inserite le seguenti: « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, » e, all'ottavo periodo, dopo le parole: « la spesa di » è inserita la seguente: « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » sono inserite le seguenti: « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 24, commi 1 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 8 », dopo le parole: « all'articolo 22 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », dopo le parole: « all'articolo 5 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i

termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi »;

al secondo periodo, dopo la parola: « individuano » *sono inserite le seguenti:* « , in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » *e dopo le parole:* « suddetti interventi, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole: "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo *27-ter*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto".

5-quater. Alle attività previste al comma *5-ter* la Commissione di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po

(AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)* - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente » *sono inserite le seguenti:* « e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alla sicurezza », *le parole:* « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », *la parola:* « , statale » *è soppressa e le parole:* « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , realizzabili anche mediante un unico bacino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al quarto periodo ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria) - 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003.

L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il comma 3 è abrogato »;

alla lettera d), le parole: « di intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39" »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione";

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" »;

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della

concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore »;

al punto (2) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » *e le parole:* « di cui all'articolo 101 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al medesimo articolo 101 »;

al punto (3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » *sono inserite le seguenti:* « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, »;

dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

« (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 »;

al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio";

2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio" »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » *sono sostituite dalle seguenti:* « o un ente », *dopo le parole:* « con personalità giuridica » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*

e dopo le parole: « le amministrazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e le Autorità di bacino ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento

delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.».

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.».

1.3

[Martella](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo la parola: "delegato" inserire le parole: "e i comuni nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati";*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le parole: "sono invitati".*

1.101

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano»;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Quando si trattano materie che interessano gli enti locali partecipano il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.».*

1.9

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano».

1.11

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) *svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;*

b) *ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;*

c) *promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;*

d) *nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo*

2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1.12

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale.".

1.13

[Fina](#), [Martella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";

b) al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;"

1.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,".

1.15

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.17

[Martella](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 1.15

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.20

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali".

1.102

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia».

1.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.29

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 1.29

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevedrà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".

1.35

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei ministri, » aggiungere la seguente: «adottato» e dopo le parole: «delle finanze, » aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.37

[Martella](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5", inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 1.37

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5" inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "anche attraverso" inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";*

b) *sopprimere le parole: "la realizzazione delle".*

1.40

[Trevisi](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 114» inserire le seguenti: «e all'articolo 117 comma 2-quater».

1.42

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «per i profili finanziari» con le seguenti: «per materia».

1.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.48

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari;».

1.49

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;».

1.51

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Di Girolamo](#), [Fregolent](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole da: «in caso di dissenso, diniego» fino a: «dei medesimi» con le seguenti: «in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.52

[Basso](#), [Naturale](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il *machine learning* e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica."*

1.53

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*«e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11-*quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».*

1.58

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Fina](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «cabina di regia» inserire le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

G1.1

[Sironi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

purtoppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo a:

intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziare per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.1 (testo 2)

[Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

pur troppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziare per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.2

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare,

impegna il Governo:

a definire procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.

G1.3

[Sironi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

considerato che:

risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

impegna il Governo a:

prevedere parametri di premialità in presenza di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

G1.3 (testo 2)

[Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

considerato che:

risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-*bis* e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

EMENDAMENTO

2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti: «terzo e».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad

ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento incide nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche

amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI

3.1

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dei dati" fino a: "del presente decreto" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.5

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale" inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 3.5

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale," inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.101

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;*

b) *al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»;*

c) *al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;»*

3.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

"A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

3.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole: «nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» inserire le seguenti: «, di ogni disposizione di legge».

3.12

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo*

decreto legislativo.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «e terzo».

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.16

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.17

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;».

3.18

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;».

3.19

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.20

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.24

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;».

3.26

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.28

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino.";*

b) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico".

3.32

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente: «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia».

3.34

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.».

3.35

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.".

3.102

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 3.35

Dopo il comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis). acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente."

3.38

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa.»

3.43

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di *deficit* idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.103

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: ", scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,"

3.104

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n.141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.105

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. 16 aprile 2021, per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione in conformità con le procedure di cui all'art.4, comma 3-bis, del medesimo decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con ACEA ATO2 è disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario.»

3.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per

la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, » sono inserite le seguenti: « e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto »;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« I-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto ».

5-quater. Alle attività previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, « Rinaturazione dell'area del Po », di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezziario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.100

[Païta](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «lettera b)» inserire le seguenti: «e all'articolo 10».

4.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «di concerto con le regioni».

4.5

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario."

4.13

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», inserire le seguenti: «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.19

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.101

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*quater*. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.102

[Di Girolamo](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 5-*quinquies*.*

4.103

[Fazzone](#)

V. testo 2

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*septies*. L'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-*ter*

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione

sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

4.103 (testo 2)

[Fazzone](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cantalamessa e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az, e il senatore De Carlo e i restanti componenti del Gruppo FdI.

G4.1

[Damante](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplicativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G4.2

[Sironi](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fognaria, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali,

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G4.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la rilevanza che il piano nazionale stralcio riveste per gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);

in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

impegna il Governo:

a dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) aventi tra le proprie finalità l'incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione le dispersioni di risorse idriche.

G4.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

le acque sotterranee sono una componente importante del ciclo dell'acqua sulle terre emerse e sono molto più abbondanti delle acque dolci superficiali che comprendono fiumi, laghi e bacini artificiali;

esse, riguardano circa il 30% delle acque dolci sul pianeta rispetto a circa il 68 % contenuto nei ghiacciai, mentre fiumi e laghi coprono solo il 2%;

considerato, inoltre, che:

senza l'acqua sotterranea la crisi idrica che stiamo attraversando avrebbe già messo in ginocchio la nostra economia;

il passaggio virtuoso che va innescato in risposta alle difficoltà rese evidenti dalle recenti variazioni climatiche è quello di rendere i serbatoi sotterranei equivalenti a delle "banche dell'acqua" a cui attingere in caso di scarsità idrica e da ricaricare nei momenti di abbondanza di acque di superficie;

considerato, in fine, che:

nessun intervento sarebbe possibile senza la presenza di strumenti conoscitivi ufficialmente condivisi, basati su studi, rilievi scientifici e monitoraggi eseguiti direttamente sul territorio,

impegna il Governo:

a prevedere misure economico- finanziarie volte a realizzare un programma di raccolta dati e studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee.

G4.5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la disciplina dello speciale collaudo degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) è definita dai vigenti articoli 6, 13, 14 e 15 del "Regolamento dighe" approvato con D.P.R. 1363/1959 e, per quanto riguarda i connessi "invasi sperimentali", anche dall'art.24, co.3, lett. f), del D.P.R. 85/1991;

indicazioni operative sono inoltre state dettate con la Circ. LL.PP. 352/1987;

valutato inoltre che:

in attesa e in coordinamento con l'aggiornamento della regolamentazione tecnico-amministrativa in materia di sbarramenti di ritenuta ai sensi dell'art.2 del D.L. 507/1994, nonché in attesa della revisione delle norme tecniche sulle dighe di cui al D.M. 26/6/2014, occorrerebbe consentire l'emanazione di apposite Linee guida volte ad armonizzare il procedimento di collaudo delle "grandi dighe", previsto dall'art. 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 1363/1959, con i principi generali in materia di collaudi e, in particolare, di collaudi di sicurezza disciplinati dalle norme emanate successivamente al suddetto Regolamento o, nello specifico, del collaudo statico, cui il collaudo speciale in questione è assimilabile, come da costanti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volte a definire i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al periodo precedente, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

prevedere che i compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per

importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro;

istituire presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni.

G4.6

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

valutata la necessità di introdurre misure di semplificazione per il settore delle rinnovabili a supporto degli interventi per il contrasto della crisi idrica del Paese;

in particolare per quanto concerne la realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, è necessario un intervento di semplificazione sui termini per l'ottenimento dell'istanza di concessione e dell'autorizzazione di VIA,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli atti che si rendano necessari alla semplificazione e allo snellimento delle procedure per favorire la realizzazione e la conseguente entrata in esercizio degli impianti solari flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali.

G4.7

[Rapani](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione sia pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni; qualora non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

stabilire che l'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo

sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi.

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
- b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
- c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
- d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.

EMENDAMENTI

4-bis.100

[Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis.0.100

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede: a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

4-bis.0.101

[Fina, Martella](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4-bis.0.102

[Di Girolamo, Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;

b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono

utilizzate per fini potabili;

- c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
- d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.103

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini *potabili, civili e irrigui*, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi

idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 4 novembre 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile », pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un

termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»;

b) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «provvede alla regolazione» *con le seguenti:* «monitora le attività preposte alla regolazione»;

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «Per le» *con le seguenti:* «Per il monitoraggio delle»;

d) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «può altresì autorizzare la riduzione temporanea» *con le seguenti:* «monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea».

5.1

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3 sostituire le parole:* "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" *con le seguenti:* "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," *e sopprimere le seguenti parole:* "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo

della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.5

[Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.7

[Martella](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3 sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole: "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può".

5.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine";*

b) *dopo le parole: "l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,".*

5.9

[Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva» e le parole: «può procedere» con la seguente: «procede».*

5.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

G5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni", il *deficit* pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier "*Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città*", in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti

utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allievare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

G5.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile

2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 5 reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. In particolare, la disposizione disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

una efficace risposta alla crisi idrica è rappresentata dalla attuazione di fattive strategie di recupero delle acque meteoriche e dalla diffusione di un approccio innovativo in campo agricolo, anche in termini di tecniche di irrigazione;

considerato che:

in Italia, mediamente, le precipitazioni annuali ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi di acqua, di cui solamente 58 miliardi sono effettivamente utilizzabili, a causa della distribuzione non omogenea delle piogge e dell'evaporazione;

in questo contesto, i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia nel 2023, anno in cui le piogge sono state anche inferiori alle medie storiche di riferimento, ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi di acqua piovana. Acqua caduta sui tetti, sull'asfalto e sul cemento che viene rapidamente convogliata nelle fognature o nei corsi d'acqua e che costituisce uno spreco di risorsa enorme. I citati 13 miliardi di metri cubi di acqua, infatti, corrispondono a circa il 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia (circa 33 miliardi di metri cubi). Un volume che è il doppio di quello contenuto nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi;

al di fuori dell'ambiente urbano, si deve inoltre garantire la presenza di aree naturali all'interno delle aziende agricole, funzionali non solo alla tutela della biodiversità degli agroecosistemi ma anche alla ritenzione idrica. Le strategie per la "Biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal prevedono di destinare almeno il 10% della superficie agricola al mantenimento di aree naturali, per garantire la produzione e la stabilizzazione di importanti servizi ecosistemici, compresi quelli relativi al ciclo dell'acqua;

unitamente alle predette azioni, è fondamentale incentivare l'utilizzo di strumenti e di tecniche digitali per l'irrigazione di precisione. La tecnologia e l'innovazione applicate anche nel comparto primario - dalle stazioni meteo ai sensori di umidità del terreno fino a sistemi basati su IoT (Internet of Things) e intelligenza artificiale - possono infatti ridurre fino al 20% i consumi di acqua rispetto ai sistemi tradizionali. Strumenti e tecniche che hanno ancora una diffusione molto scarsa del nostro Paese,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante opportune previsioni normative, la destinazione di adeguate risorse per il sostegno di progetti sperimentali pilota, volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico nonché lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione.

5.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.0.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino ».

1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Di Girolamo](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Fina](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente: "*e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il *set-aside*"».

6.100

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380,» *premettere le seguenti:* «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.13

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole:« realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.101

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.102

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.103

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la

superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

G6.1

[Sironi](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invasi possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G6.2

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 6 rubricato "Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo"

l'importanza che rivestono gli acquiferi per affrontare l'emergenza della scarsità idrica,

impegna il Governo:

a promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici o con batterie di accumulo per alimentare il pompaggio dell'acqua dalla falda dai pozzi (o con pompe sommerse).

G6.3

[Fregolent](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premessi che:

le fasi alluvionali risultano alternate a periodi di prolungata siccità, capaci di compromettere significativamente l'agricoltura e la tenuta delle colture;

per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione di emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali;

dinanzi a una siccità strutturale e senza precedenti negli ultimi decenni appare urgente, del pari, incentivare gli imprenditori agricoli a realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, sì da garantire scorte d'acqua sufficienti per affrontare, anche solo parzialmente, i periodi siccitosi,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo volto a incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche da parte degli imprenditori agricoli.

G6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

nello specifico, il citato articolo modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 che reca i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La disposizione richiamata disciplina l'attività edilizia libera, elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

dunque, per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (nuova lettera "e-sexies") del comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

considerato che:

con riferimento alla realizzazione delle predette vasche di raccolta delle acque è imprescindibile il rispetto di condizioni e modalità tesi ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale e, nello stesso tempo, a garantire la conservazione della diversificazione degli habitat naturali del sito, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie vegetali e animali;

la menzionata tipologia di invaso, dunque, deve essere caratterizzata da un alto tasso di naturalità, con una strutturazione eco-compatibile che escluda effetti negativi rispetto al paesaggio e all'ambiente circostante. L'obiettivo è quindi quello di scongiurare forme di intervento che, mediante l'utilizzo di cemento o di altri materiali edilizi impattanti, non farebbero altro che acuire il già drammatico problema del consumo di suolo,

impegna il Governo:

a prevedere che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e che siano realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

6.0.1

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di

depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

N.B. Per l'Allegato A si rinvia all'Atto Senato 660.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" inserire infine le seguenti parole: "I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale."

7.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023».

7.8

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,».

7.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.».

7.13

[Trevisi, Di Girolamo](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina](#)

Sost. id. em. 7.13

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto."

7.15

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».

7.16

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche."

7.18

[Naturale, Sabrina Licheri, Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente

coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.».

7.19

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

G7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose risorse di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di

promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G7.2

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660);

premesso che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell' "adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all' installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 202018;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del riimpiego sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera - costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICSI), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie

di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Regolamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

valutata l'attuale e persistente siccità,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G7.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i); considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G7.4

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, affidare al Commissario straordinario il rilascio entro 30 giorni dell'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

affidare alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto e ai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

**ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Articolo 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTI

7-bis.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo 7-bis., inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7-bis.0.101

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi

integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7-bis.0.102

[Fregolent, Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.»

7-bis.0.103

[Fregolent, Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7-bis.0.104

[Naturale, Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7-bis.0.105

[Fregolent, Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-bis.0.106

[Franceschelli, Fina, Manca](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-bis.0.107

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 -ter.

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

EMENDAMENTI

08.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a

basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma *1-bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
- b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
- c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma *1-bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma *1-bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.3

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».

8.9

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».

8.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

EMENDAMENTI

9.1

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.5

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché sia garantita la gestione dei rischi

correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.7

[Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".».

9.9

[Martella](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la

- protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9-bis.100

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Patton](#), [Spagnoli](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2024,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Patuanelli e Castellone.

G9-bis.1

[Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 9-bis introduce disposizioni urgenti in materia di genetica agraria;

nello specifico, l'articolo in questione, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali con la finalità di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità;

considerato che:

le menzionate tecniche consentono di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità;

nello specifico, la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-diretta, permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nucleasi sitospecifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sitospecifica di tipo 2 (SDN-2);

per cisgenesi, poi, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione;

considerato, altresì, che:

riguardo le predette attività è necessario garantire, specie in termini preventivi, un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, anche per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali,

impegna il Governo:

con riferimento alle attività concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di editing genomico, a valutare l'introduzione di opportune previsioni relative alla copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali in campo aperto di terreni attigui.

9-bis.0.100

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis-1.**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

9-bis.0.101

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.1**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

9-bis.0.102

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.1**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *s-bis*) del punto 8)

dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse;

d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 ».

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « con valori superiori ai valori-limite di emissione » sono inserite le seguenti: « o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non peggiori di quelle prelevate » sono inserite le seguenti: « o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione »;

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto *17-ter* è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

« *s-bis*) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

« *1.2.3-bis* SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{\max} \leq 5\%$. L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione

(VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: « solidi speciali totali » sono sostituite dalle seguenti: « solidi sospesi totali ».

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Lorefice](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale».

b) all'articolo 12, comma 3:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.5

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1.

b) al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.7

[Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

[Loreface](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

10.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «il comma 3 è abrogato» con le seguenti: «al comma 3, la lettera c) è soppressa».

10.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.14

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», al numero (1), alle parole: "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1) sostituire la parola «50» con la seguente «25».

10.17

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1) aggiungere il seguente:

«1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino-costieri».

10.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

"2-ter. All'articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di»;

2-quater. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto.

2-quinquies. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.102

[Paita](#), [Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere

sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.103

[Paita](#), [Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo».

G10.1

[Paita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premessi che:

il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;

la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;

in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro pro capite, meno della metà della media europea di 100 euro pro capite;

l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi;

in questo contesto si rende sempre più indispensabile realizzare impianti di desalinizzazione che possano garantire una fonte stabile e affidabile di approvvigionamento idrico, sia ad uso umano che agricolo e industriale, aprendo dunque all'utilizzo del 97 per cento delle risorse idriche mondiali che sono appunto acque marine;

la costruzione di detti impianti appare una priorità per assicurare la sostenibilità del prossimo futuro e il suo finanziamento appare del tutto coerente con gli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo:

a utilizzare quota parte delle risorse del PNRR per finanziare un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

10.0.1

[Martella](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-bis (*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di

cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

EMENDAMENTI

11.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «pubblica».

11.10 (testo corretto)

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «. Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006.».

11.100

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7";*

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";*

c) *dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti: "5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non*

provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.".

11.4

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.».

11.101

[Irto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«*5-ter.* Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».

11.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

EMENDAMENTI

12.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde

sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

- a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;
- b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;
- c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.».

12.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «altresì».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorità di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

EMENDAMENTO

13.1

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

ARTICOLI 13-BIS E 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 108-376-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 660 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.11, 1.13, 1.14, 1.102 (già 1.21), 1.29, 1.30, 1.42, 1.48, 1.49, 1.52, 2.1, 3.101 (già 3.3), 3.17, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.34, 3.35, 3.102 (già 3.36), 3.37, 3.0.1, 4.5, 4.101 (già 4.33), 4-bis.0.100 (già 4.0.3), 4-bis.0.102 (già 4.0.7), 4-bis.0.103 (già 4.0.8), 5.2, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.6, 6.103 (già 6.17), 6.0.1, 7-bis.0.100 (già 7.0.3), 7-bis.0.101 (già 7.0.4), 7-bis.0.103 (già 7.0.6), 7-bis.0.104 (già 7.0.8), 7-bis.0.105 (già 7.0.9), 7-bis.0.106 (già 7.0.10), 7-bis.0.107 (già 7.0.12), 8.2, 08.1, 8.0.1, 9.9, 10.4, 10.0.1, 10.102 (già 10.21), 11.100 (già 11.2), 11.101 (già 11.9) e 12.3.

In relazione all'emendamento 4.103 (già 4.21), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."»".

In relazione all'emendamento 10.101 (già 10.20), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 4 del medesimo decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze e delle nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche, comprese le nuove fonti di acque da utilizzare per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna il decreto di cui all'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 108-376-B:

sull'articolo 12, il senatore Turco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 660:

sull'emendamento 9-bis.100, il senatore Boccia avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sull'ordine del giorno G10.1, i senatori De Cristofaro, Floridia Aurora e Magni avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cucchi, De Poli, De Priamo, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, Guidi, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnoli e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mieli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, composizione

La senatrice Cristina Tajani ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. La Marca Francesca

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (295)

previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika

Modifiche alla disciplina in materia di occupazione abusiva di immobile adibito a privata dimora (625)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (675)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Scalfarotto Ivan

Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari (711)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 31/05/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Menia Roberto

Concessione della promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado esuli dai territori ceduti dall'Italia (716)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (628)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 31/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Garavaglia Massimo ed altri

Disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso (589)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 31/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società «Turismo e Giovani Spa» (689)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Damante Concetta ed altri

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità (692)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Dep. Mule' Giorgio

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete

di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (727)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.622 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/05/2023).

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Patton Pietro, Sen. Spagnolli Luigi

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere (681)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Damante Concetta ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (706)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 31/05/2023 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma" (614) (presentato in data 23/03/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 30 maggio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 48).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440 in merito alla deliberazione del 23 maggio 2023 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - del Consiglio stesso relativamente alla concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore del signor Raffaele Contardi.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 30 maggio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 30 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

Interrogazioni

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

secondo l'esigenza di integrare la riscrittura del PNRR con i piani di RePowerEU, nell'ambito dei poteri e delle competenze attribuitegli ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Riferisce inoltre almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del piano;

in aggiunta a tale funzione, la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso il collegio del controllo concomitante istituito presso la sezione centrale di controllo, interviene *in itinere* durante l'attuazione dei progetti, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica;

con due delibere del 3 maggio 2023 (n. 17/2023/CCC e n. 18/2023/CCC) il collegio del controllo concomitante ha esaminato l'attuazione di alcuni investimenti, mettendo in luce rilevanti criticità riguardanti il raggiungimento dei relativi traguardi previsti per il semestre in corso;

il seguente 25 maggio la Corte ha inoltre pubblicato il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale si evidenzia come nel documento DEF 2023 il Governo abbia ulteriormente abbassato le stime di impatto del PNRR: in particolare, la crescita aggiuntiva attribuita al piano nell'intero periodo 2021-2026 è ora più bassa di 3,5 punti rispetto alle prime quantificazioni (9,2 contro 12,7 punti percentuali) e di 1,5 punti nel confronto con il precedente DEF, quindi l'impatto misurato per il 2022 è sceso, nella successione dei documenti programmatici, dall'originario 1,2 per cento dapprima allo 0,9 e quindi ad appena lo 0,2 per cento;

la Corte ha concluso evidenziando come piano abbia finora portato a un impegno di risorse minore di quello annunciato: i conti evidenziano come nei primi quattro mesi del 2023 sono stati spesi 1,1 miliardi di euro su una programmazione da 32,7 miliardi per l'intero 2023;

le notizie di stampa riportano le dichiarazioni contrariate del Ministro in indirizzo e del suo sottosegretario, e da ultimo si apprende che il Governo intenderebbe presentare due emendamenti al "decreto PA" (di cui al decreto-legge n. 44 del 2023), ora in discussione alla Camera dei deputati, con l'obiettivo, da un lato, di limitare le competenze della Corte dei conti in ambito di controllo concomitante, escludendo quindi il monitoraggio sulla gestione dei fondi del "recovery plan" e dall'altra di intervenire limitando la punibilità di amministratori e dipendenti pubblici ai soli casi di dolo, omissione o inerzia e ignorando sul punto le pesanti critiche avanzate dal presidente della Corte dei conti durante il discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, solo pochi mesi or sono;

considerato che limitare la responsabilità di chi ha un potere pubblico crea situazioni propizie alla dispersione delle risorse pubbliche, specialmente di quelle legate al PNRR, così determinando un clima favorevole per l'infiltrazione della criminalità organizzata e accresce l'onere finanziario che ricade sullo Stato e, in ultima istanza, sui cittadini;

considerata altresì l'autonomia della Corte dei conti, garantita dall'articolo 103 della Costituzione e l'importanza che il controllo concomitante sul piano può avere in un momento decisivo come quello attuale, in cui le interlocuzioni della Corte con i Ministeri e i soggetti attuatori servono anche per evitare che criticità e ritardi sui progetti diventino irreversibili;

considerate in ultimo le notizie di stampa circa la mobilitazione dei 500 esperti adibiti dal Ministero al monitoraggio dei progetti, i quali in massa starebbero abbandonando l'incarico perché non ancora formalmente stabilizzati, e quindi la conferma di difficoltà organizzative e gestionali legate all'attuazione dei progetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, invece di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti, adoperarsi per promuovere una leale collaborazione fra organi costituzionali anche in vista della necessità di integrare la riscrittura del PNRR con i piani di RePowerEU e dell'obiettivo prioritario per il Paese di raggiungere efficacemente tutti gli obiettivi programmati.

(3-00481)

[FLORIDIA Barbara](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione del comparto istruzione circa 19,44 miliardi di euro;

con l'obiettivo "scuola 4.0" si destina gran parte dell'ammontare alla creazione di ambienti didattici innovativi, mentre quota parte è destinata alla formazione digitale del personale, alla lotta alla dispersione scolastica e all'aumento del tempo pieno;

alla data del 30 giugno 2023 è fissata la scadenza per l'entrata in funzione e l'utilizzo didattico dei laboratori per l'anno scolastico 2024/2025 così come previsto dal PNRR;

tuttavia numerosi dirigenti scolastici e associazioni di categoria, quali l'ANDIS, hanno sottolineato le notevoli difficoltà a rispettare tale termine, chiedendo formalmente una proroga;

considerato che i ritardi non sono, in alcun modo, dovuti all'inerzia dei dirigenti scolastici, bensì alla cronica e inascoltata carenza di organico, in particolare alla mancanza di professionalità adeguate, capaci di dare risposta e attuazione alle innumerevoli scadenze e agli adempimenti burocratici necessari, lasciando di fatto i dirigenti soli nel far fronte a tutte le incombenze previste;

valutato che:

il mancato rispetto dei termini non solo metterebbe a serio rischio l'erogazione dei fondi del PNRR ma, soprattutto, costituirebbe la perdita di un'opportunità unica che viene data allo Stato, ossia l'ammodernamento degli istituti scolastici, con conseguente miglioramento della qualità dell'insegnamento;

tali ritardi comportano, inevitabilmente, una grave lesione e costituiscono un *vulnus* per le studentesse e gli studenti, primi e reali beneficiari degli interventi previsti dal PNRR;

al tempo stesso i ritardi non si riferiscono soltanto alla creazione di ambienti innovativi giacché, alla data di oggi, non risulta esserci alcun decreto per la lotta alla dispersione scolastica, piaga assai grave che affligge le zone più bisognose delle città e del Paese, e sulla quale ci si sarebbe aspettati un tempestivo intervento del Governo;

pari tempestività avrebbe dovuto manifestarsi per un altro punto del piano scuola 4.0, ossia per lo sviluppo e il perfezionamento nell'insegnamento delle discipline STEM e linguistiche, nonché nella formazione al digitale del personale, punti su cui il Ministero ha tardivamente emanato un decreto solo il 12 aprile 2023,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione e quali misure e iniziative intenda intraprendere per porvi rimedio, al fine di evitare di lasciare inascoltate le richieste dei dirigenti scolastici con conseguente danno per i gli studenti e le studentesse.

(3-00482)

[SATTA](#), [MALAN](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [MATERA](#), [NASTRI](#), [SCURRIA](#), [PELLEGRINO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

per l'attuazione del PNRR sono stati riconosciuti all'Italia 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti, da erogarsi in 10 rate subordinate al raggiungimento di

specifici obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestone e target*) indicati nel medesimo PNRR; dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi da COVID-19 hanno avuto rilevanti ripercussioni sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale;

il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano "REPowerEU", che rappresenta la risposta dell'Unione europea alle perturbazioni del mercato energetico globale causate dall'invasione russa dell'Ucraina;

in data 1° marzo 2023 è entrato in vigore il regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che, nel modificare il regolamento n. 2021/241, prevede l'inserimento nel PNRR del capitolo dedicato al piano REPowerEU;

l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-2020 per finanziare misure eccezionali per supportare le PMI colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (cosiddetta iniziativa SAFE). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota dei contributi a fondo perduto di 122 miliardi di euro sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi REPowerEU è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. È indispensabile che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa e resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21-*quater*, paragrafo 3, del regolamento n. 241 del 2021;

il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU", costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a concordarne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei, si chiede di sapere quali siano le iniziative assunte, a livello nazionale ed europeo, dal Governo relativamente alla definizione del capitolo REPowerEU all'interno del PNRR italiano.

(3-00483)

[MARTI](#), [MINASI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la norma sul dimensionamento della rete scolastica, in attuazione della riforma prevista dal piano nazionale di ripresa e resilienza, è divenuta, soprattutto in questi ultimi giorni, oggetto di scontro politico;

l'opposizione è stata espressa da UPI e ANCI e dalle Regioni che hanno sollevato preoccupazioni in merito agli effetti devastanti che avrebbe tale riforma che, a loro dire, comporterebbe l'accorpamento di molteplici istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni;

il dissenso si è tradotto nel mancato accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni per la contrarietà di quattro Regioni, che tra l'altro hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, a cui si sono aggiunte anche Abruzzo e Sardegna, che hanno considerato la proposta

irrispettosa verso le specificità dei territori e lesiva del diritto a un'istruzione di qualità;
tra le criticità segnalate vi sarebbero anche la riduzione degli organici e la conseguente soppressione di scuole che penalizzerebbe soprattutto le regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese, con il rischio di aumentare le sperequazioni territoriali nell'erogazione del servizio pubblico essenziale garantito dalla Costituzione, ovvero la scuola;

invero, risulta agli interroganti che la norma non prevede chiusure di plessi scolastici né interviene sui criteri di formazione delle classi che continua ad essere regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, bensì conferisce maggiori margini di autonomia alle Regioni che possono procedere ad un'articolazione degli istituti scolastici a prescindere dal parametro rigido del numero di alunni minimo per singola istituzione scolastica, valorizzando proprio le peculiarità dei singoli territori,

si chiede di sapere, in merito all'allarme lanciato dalle Regioni, se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se effettivamente il nuovo sistema di dimensionamento possa mettere a rischio la funzionalità degli istituti scolastici, nonché se intenda esplicitare i reali effetti della riforma sul sistema scolastico.

(3-00484)

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale, al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR, come recentemente prefigurato da diversi esponenti del Governo, avrebbe molteplici ricadute negative per il nostro Paese e per la stessa immagine dell'Unione europea;

l'attuazione del PNRR implica un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*milestone e target*) obbligatori del piano. Tuttavia, le incertezze del Governo in carica sul PNRR hanno determinato nel breve volgere di pochi mesi una situazione di stallo nella *governance* e nel processo di attuazione del piano, che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese. La quarta rata in scadenza a giugno 2023, legata al raggiungimento di 27 traguardi e obiettivi, e alla conseguente assegnazione di 16 miliardi di euro, per stessa ammissione dell'Esecutivo, è a fortissimo rischio;

in pochi mesi la positiva dote reputazionale acquisita nelle prime fasi di attuazione del PNRR è stata dilapidata dall'Esecutivo con vaghi annunci circa l'"impossibilità" di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, "spostamenti" di opere sulle altre fonti di finanziamento e "cambiamenti del piano", cui non è seguito nessun atto ufficiale. Anziché monitorare costantemente l'avanzamento dell'attuazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure, il Governo ha scelto la strada della discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, formalizzando, con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, un radicale cambiamento della *governance* del PNRR che sta generando forti rallentamenti;

risultano, inoltre, assolutamente insufficienti le attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, come chiaramente indicato nella recente nota informativa del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei PNRR nazionali;

nonostante la Commissione europea abbia reso chiaro che la revisione dei piani nazionali sia possibile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad oggi risulta che dal Governo italiano non sia stata notificata alla Commissione alcuna formale richiesta di revisione del PNRR, a differenza di quanto già fatto da altri Stati membri. Non è stata inoltre richiesta la possibilità di trasferire le risorse assegnate in regime di gestione concorrente ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e il Consiglio;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, gli Stati membri sono stati invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, e cioè

prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione da parte della Commissione stessa senza ritardi. Il Governo italiano a metà aprile comunicava di non essere ancora in grado di fornire nemmeno un'indicazione dei progetti che dovrebbero essere inclusi nel nuovo capitolo REPowerEU, e al contempo rendeva noto di avere intenzione di rivedere alcuni investimenti del PNRR, per mutate condizioni ed esigenze o per difficoltà di realizzazione nei tempi previsti;

nella raccomandazione specifica per il nostro Paese (COM(2023) 612 del 24 maggio 2023) presentata nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione afferma che l'Italia dovrebbe perfezionare celermente il capitolo del PNRR dedicato a REPowerEU, al fine di avviarne rapidamente l'attuazione;

in tale contesto di grave incertezza, si moltiplicano le notizie e gli annunci di imminenti cambiamenti senza tuttavia garantire una corretta informazione alle Camere e senza fornire relazioni e schede progetto che rendano chiare le modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR, né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, di un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU;

da ultimo emergono notizie di un possibile utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR, tra l'altro tema in discussione nell'ambito di una proposta di regolamento (COM(2023) 237 final) presso il Parlamento europeo, anche per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia notificato alla Commissione europea, o si appresti a comunicare e in che tempi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, una formale richiesta di revisione del PNRR;

se intenda procedere tempestivamente alla presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, come raccomandato dalla Commissione europea, comunque garantendo il coinvolgimento del Parlamento sulla definizione dei programmi ivi ricompresi e sull'utilizzo delle relative risorse, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale;

se intenda esprimere con chiarezza, sin da subito, la contrarietà all'utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina.

(3-00485)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la riforma degli "ITS academy" ha fatto in modo che questi istituti tecnici superiori costituiscano la formazione terziaria, ma non universitaria, che dovrebbe rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, avvalendosi di un corpo docente proveniente per almeno il 50 per cento dal mondo del lavoro, che insegna in corsi che si articolano di norma in quattro semestri (1.800-2.000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri;

le sei aree tecnologiche dei corsi di durata biennale o triennale sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy* (sistema agroalimentare, sistema casa, sistema meccanica, sistema moda, servizi alle imprese), tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turismo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

di fatto, gli ITS academy sono degli istituti tecnici superiori, ai quali però si accede dopo il diploma della scuola secondaria superiore, valutata una buona conoscenza dell'inglese e dell'informatica;

in Germania, invece, esiste il percorso universitario delle lauree triennali in scienze applicate, nelle varie discipline, dove gli studenti (oltre un milione ogni anno), oltre ad acquisire una formazione e una competenza per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro, al termine della laurea ricevono il *bachelor* e i crediti formativi utilizzabili qualora vogliano continuare la carriera universitaria;

il Ministro in indirizzo ha già firmato un decreto di riparto di 500 milioni di euro destinati al potenziamento dei laboratori degli istituti tecnici superiori, nell'ambito della missione istruzione e

ricerca del PNRR, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi a favore degli ITS; si rileva che esistono delle criticità, posto che, una volta ottenuto il diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF), il diplomato non può riscattare gli anni di studio, come avviene per la laurea, ai fini pensionistici; può utilizzare al massimo solo 40 crediti formativi del diploma biennale ITS (e non tutti i diplomi assegnano crediti) per proseguire un eventuale corso di studi, nella stessa area, in ambito universitario, mentre ogni anno universitario, invece, riconosce 60 crediti; non può utilizzare il valore legale del diploma per l'eventuale partecipazione a concorsi pubblici, che sono riservati o ai laureati o ai diplomati; inoltre, i diplomi ITS non danno il titolo che dà una laurea triennale; infine, va detto che anche il nome ITS academy non è poi così "seducente" per i ragazzi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'adozione di misure, anche d'intesa con gli altri Ministri competenti (del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione), per risolvere le criticità evidenziate, rendendo in questo modo più attrattivi nei confronti dei ragazzi i percorsi di studio della formazione superiore.

(3-00486)

[MANCA](#), [MALPEZZI](#), [VERINI](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [MIRABELLI](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BAZOLI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [MISIANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), prevede che la Corte dei conti svolga il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale e che l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, sia immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale;

l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), assegna alla Corte dei conti una funzione di controllo sulla gestione dei fondi di cui al PNRR, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie;

il medesimo comma 7 prevede che la Corte riferisca, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. In ottemperanza alle citate norme, la Corte dei conti ha approvato tre relazioni sullo stato di attuazione del PNRR, rispettivamente il 28 marzo 2022, il 1° agosto 2022, e il 21 marzo 2023, contenenti informazioni sia di carattere generale sia relative ai progetti individuali che possono aiutare l'intero Paese nel conseguimento di tutti gli obiettivi;

nell'ultima relazione semestrale al Parlamento, in ottemperanza ai compiti assegnati, le sezioni unite della Corte dei conti hanno evidenziato numerose criticità sullo stato di attuazione del PNRR ed un preoccupante accumulo di ritardi nel breve volgere di pochi mesi, che metterebbero a rischio il pieno raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano. Con l'avanzare del cronoprogramma, la relazione ha evidenziato un atteso aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, cui dovrebbe associarsi un maggiore impegno del Governo, delle strutture preposte alla *governance*, e dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

la Corte, con la recente deliberazione n. 17/2023/CCC del 26 aprile 2023, ha accertato, altresì, il mancato conseguimento della *milestone* europea al 31 marzo 2023 M2C2-14 "notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi", trasmettendola al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della responsabilità dirigenziale, e con ulteriori delibere ha accertato il mancato rispetto di determinate *milestone*, consentendo, tramite

appropriate raccomandazioni e disposizioni rivolte alle amministrazioni titolari, di accelerare le procedure di attuazione;

considerato che:

negli scorsi giorni, come riportato dal quotidiano "Il Sole-24 ore", la Corte dei conti ha subito un forte ed inatteso attacco in relazione ai compiti svolti in attuazione della vigente normativa e in particolare sull'attività di controllo sullo stato di attuazione del PNRR. Il quotidiano ha altresì riportato la notizia, finora non smentita, che il Governo avrebbe addirittura predisposto alcuni emendamenti da depositare in Parlamento a provvedimenti in discussione, a partire dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con l'obiettivo di limitare l'azione del collegio del controllo concomitante;

alla luce di tale situazione, l'Associazione magistrati della Corte dei conti ha espresso sconcerto e stupore in merito alle possibili conseguenze di un'iniziativa volta a ridurre gli ambiti di competenza della magistratura contabile sul fronte del controllo concomitante;

il ruolo che la Corte attualmente esercita è pienamente coerente con quanto indicato nel punto 40 dei *considerata* del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui "l'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria". Per effetto di tale posizione, tutte le corti dei conti nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coinvolte nella valutazione dei rispettivi piani nazionali;

una limitazione delle funzioni della nostra Corte dei conti, pertanto, non costituirebbe solamente un *unicum* nel contesto dei Paesi membri della UE, ma potrebbe comportare anche un significativo danno reputazionale per l'Italia nelle sedi istituzionali europee, in un momento in cui si stanno discutendo importanti sviluppi della *governance* economica europea, cui il PNRR è strettamente legato, quali la riforma delle regole europee di bilancio,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda effettivamente procedere con misure volte a modificare la normativa vigente allo scopo di limitare le attività di controllo della Corte dei conti, a partire da quelle relative allo stato di attuazione del PNRR e, in tal caso, se intenda rendere note le motivazioni sottostanti a tale iniziativa e a quali soggetti intenda eventualmente affidare i controlli sullo stato di attuazione del PNRR sottratti alla Corte dei conti;

se non ritenga che la paventata limitazione operativa della Corte dei conti sia in palese contrasto con gli indirizzi della UE e con quanto avviene nel resto dei Paesi membri della UE, e se abbia valutato il danno reputazionale di tale iniziativa nelle sedi istituzionali UE, in un momento in cui il nostro Paese sta discutendo importanti sviluppi della *governance* economica europea.

(3-00487)

[DE POLI, BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia risorse pari a circa 4 miliardi di euro per interventi infrastrutturali e circa un miliardo per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni, al fine di garantire alle famiglie italiane oltre 260.000 nuovi posti negli asili nido e circa 1.900 interventi di edilizia;

l'obiettivo è quello di garantire in ciascun comune o bacino territoriale un numero di posti adeguato alla popolazione compresa tra i 3 e i 36 mesi;

considerato che:

molteplici sono state le problematiche affrontate in fase esecutiva, che hanno cagionato ritardi principalmente dovuti alla complessità burocratica alla quale hanno dovuto far fronte gli enti territoriali risultati interessati dalla realizzazione dei progetti relativi alla linea di investimento PNRR citata; nonché alla difficoltà degli stessi di reperire personale per lo specifico supporto tecnico. In particolare gli enti locali di dimensioni minori parrebbe che siano risultati più penalizzati, in quanto spesso non potevano avvalersi, poiché non presente nella dotazione organica della propria amministrazione, di personale capace di seguire le varie fasi tipiche dell'appalto;

l'aumento dei prezzi dei materiali dovuto ad una serie di fattori esterni ha comportato un impegno economico non prevedibile per le stazioni appaltanti con il rischio di vedere deserte le gare pubbliche

d'appalto per la realizzazione dei progetti sia di nuova edificazione che di recupero infrastrutturale di asili nido e scuole per l'infanzia;
i tempi imposti dal PNRR presentano scadenze difficili da rispettare in considerazione delle procedure amministrative cui necessariamente gli enti locali devono ottemperare;
fonti di stampa riportano osservazioni mosse da varie organizzazioni in merito alla possibile riduzione, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito, delle risorse per la realizzazione degli asili nido e, in generale, dei progetti PNRR;

ritenuto che:

per il nostro Paese è fondamentale il raggiungimento degli obiettivi esposti in quanto l'impatto sociale della presenza scolastica per la popolazione dai 0 ai 6 anni risulta estremamente rilevante sia in termini di sviluppo cognitivo degli infanti sia quale strumento di inclusione e sostegno alle famiglie;

per tale scopo è di vitale importanza l'attività svolta dall'unità di missione PNRR del Dicastero, in quanto pronta e diretta interfaccia degli enti locali in tutte le fasi di realizzazione dei vari progetti, si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine all'adozione di misure volte a colmare eventuali ritardi connessi alla fase di realizzazione di nuovi posti negli asili nido;

se intenda promuovere azioni volte a prorogare i termini delle procedure di assegnazione;

se corrisponda al vero l'intenzione di ridurre le risorse ad oggi stanziare per la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia.

(3-00488)

[PAITA](#), [VERSACE](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la mattina del 29 maggio 2023 uno studente di 16 anni che frequenta l'istituto di istruzione superiore "Emilio Alessandrini" di Abbiategrasso, in provincia di Milano, ha aggredito con un coltello una delle sue professoresse, in classe, durante l'orario di lezione;

la professoressa ha riportato un taglio a un braccio e altre ferite più lievi ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano, dove è tuttora ricoverata;

secondo organi di stampa, il sedicenne fino all'aggressione non aveva mostrato comportamenti che potessero far presumere una simile aggressività, né in passato erano stati diagnosticati problemi di natura psichica;

anche i provvedimenti di natura disciplinare, tutti di lieve entità, del quale era stato oggetto non riguardavano comportamenti violenti e il più grave sarebbe stato quello di aver spruzzato in classe un liquido maleodorante durante una lezione;

l'episodio, di una gravità inaudita e senza precedenti, è espressione di un malessere purtroppo assai diffuso tra gli studenti e le studentesse del nostro Paese: sempre più studi e analisi concordano sul fatto che il malessere sia stato peraltro acuito dal lungo isolamento domestico dovuto alla pandemia, che ha rotto il legame che ha sempre contraddistinto la comunità educante che gravita attorno alla scuola e che dovrebbe avere al centro proprio gli studenti;

l'evenienza che questo gesto non abbia avuto conseguenze ancora più tragiche non può indurre in nessun modo a sottovalutarne l'eccezionalità, ma deve spingere l'intera comunità nazionale a riflettere sulle ragioni profonde che possono portare a simili gesti e a come da un lato tutelare i professionisti che tutti i giorni operano nelle nostre scuole, dall'altro utilizzare l'infrastruttura sociale più importante e capillare di cui si dispone, la scuola appunto, per fornire ai ragazzi strumenti che li aiutino nel percorso di vita e li accompagnino verso il futuro;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato, proprio in relazione al tragico evento di Abbiategrasso, che "il rapporto di personalizzazione è decisivo" e il Governo ha recentemente introdotto la figura del docente *tutor* come misura di contrasto alla dispersione scolastica, di orientamento e personalizzazione dei percorsi, ma anche di relazione costante tra scuola e famiglia, ma ci si è limitati a finanziare gli ultimi tre anni della scuola secondaria e per il solo 2023;

sarebbe opportuno rafforzare la figura del *tutor* estendendola a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo a regime e non per il solo 2023 un finanziamento che consenta di retribuirli adeguatamente e assegnare a ciascun *tutor* gruppi di studenti in numero non superiore a

10-12, in modo da garantire sia una reale personalizzazione dei percorsi di studio, sia una relazione proficua e costante con ciascuno studente e la sua famiglia;
a maggior ragione in un contesto *post* pandemico acquisiscono particolare importanza anche altri incentivi, alcuni già implementati con successo nel recente passato, che possano incrementare sia il consumo culturale che il ricorso a professionisti quali psicologi e *counselor*, quali "18App" e il *bonus* psicologo che il Governo ha deciso di ridimensionare o addirittura sopprimere senza fornire alcuna motivazione;
in particolare il nuovo meccanismo che ha sostituito 18App, oltre a far temere problemi in relazione alla copertura per i nati nel 2004, introduce l'obbligo della dichiarazione ISEE che di fatto vincola la fruizione del *bonus* al controllo della famiglia, in contrasto con le finalità e con le ragioni del successo del contributo originario: tale misura, al contrario, si proponeva proprio di rispondere alle difficoltà e al malessere giovanile dovuto alle sfide della contemporaneità attraverso un accesso alla cultura universale, libero e condiviso, capace di scongiurare gli estremismi che da sempre traggono alimento da una società frammentata e ridotta all'individualità;
anche per il personale scolastico non sono mancate evidenze di come la pandemia abbia acuito il rischio professionale, senza che iniziative specifiche fossero messe in campo e al contrario riducendo quelle già in essere per garantirne l'aggiornamento, quali la carta del docente;
cultura e supporto psicologico rappresentano passaggi obbligati per un sistema scolastico sano e con prospettiva;
occorre avviare al più presto una campagna di contrasto all'uso delle armi e di altri strumenti di offesa: strumenti la cui presenza viene spesso incentivata da retoriche securitarie fuorvianti e profondamente negative,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di competenza, agevolare la fruizione dei consumi culturali del personale scolastico e che quello degli studenti in modo libero e indipendente, se voglia avviare una campagna di informazione che contrasti l'uso delle armi, nonché come pensi di favorire da un lato la collaborazione delle scuole con professionisti che possano, fornendo supporto psicologico a studenti e personale, aiutarle a intercettare il disagio giovanile e rafforzare quanto già previsto a ordinamento vigente, ovvero la figura del docente *tutor*, nella direzione indicata.

(3-00489)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

secondo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia, le concentrazioni di benzene registrate nel capoluogo tarantino, provenienti dalle aree a caldo dell'impianto siderurgico ex Ilva, si sono triplicate dal 2018 al 2022, laddove Acciaierie d'Italia sostiene di rispettare il limite di 5 microgrammi;

nella stazione di rilevamento al quartiere Tamburi la media dei primi 11 mesi del 2022 è pari a 3,3 microgrammi per metro cubo, superiore alle medie annue dal 2019 fino al 2021;

all'interno della fabbrica, peraltro, i numeri sono ben più alti: nei primi 11 mesi del 2022 la stazione cokeria ha registrato un valore medio di 33,2 microgrammi per metrocubo, valore quasi doppio rispetto al 2019;

lo scorso gennaio, ARPA Puglia ha scritto una nota ad Acciaierie d'Italia nella quale chiedeva di intraprendere misure per ridurre le emissioni;

secondo quanto riportato nella relazione inviata dalla ASL di Taranto al sindaco del capoluogo jonico, l'esposizione al benzene determina un aumento del rischio di leucemie infantili, anche in presenza di emissioni al di sotto dei limiti di legge. Tale relazione ha spinto nei giorni scorsi il primo cittadino di Taranto ad emettere una nuova ordinanza che impone ad Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di trovare, entro 30 giorni, le necessarie soluzioni per ridurre le emissioni di benzene, oppure di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro i prossimi due mesi;

nella relazione della ASL viene ribadita l'urgenza di "ridurre nettamente i livelli di benzene in aria", perché l'esposizione dei tarantini agli attuali livelli di concentrazione dell'inquinante, anche se formalmente nei limiti di legge, "non può garantire, secondo le evidenze scientifiche, l'assenza di

effetti avversi sulla salute umana". Non solo, per i bambini l'aumento dei valori di benzene da un microgrammo al metrocubo a una concentrazione di 5 microgrammi "determinerebbe un eccesso di rischio relativo circa del 250 per cento";

considerato che:

lo IARC, International agency for research on cancer, in un suo recente studio, ha classificato il benzene come un cancerogeno di "classe 1", cioè una sostanza "certamente in grado di causare la comparsa di cancro nell'essere umano". Il documento parla di "leucemia mieloide negli adulti", ma anche di "un'associazione tra esposizione a benzene e linfomi non Hodgkin, leucemia linfoide cronica, mieloma multiplo, leucemia mieloide cronica, cancro del polmone e leucemia mieloide acuta nei bambini". Per tale ragione, l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che non possono essere "raccomandati livelli sicuri di esposizione" e alcuni Paesi che hanno ridotto il limite di concentrazione annuale come la Francia, la Svezia, la Scozia, Malta, l'Irlanda del Nord, hanno fissato il valore annuale tra 2 e 3,5 microgrammi per metro cubo;

anche sotto la soglia di emissioni di benzene pari 5 microgrammi al metro cubo, limite di legge valido oggi in Italia, il rischio di sviluppare malattie esiste;

secondo quanto riportato nel sesto studio Sentieri, pubblicato nel mese di febbraio 2023, è "evidente come il rischio aggiuntivo di sviluppare una leucemia per i bambini inizi ben al di sotto del limite normativo di 5 microgrammi";

considerato inoltre che:

l'ultimo rapporto di valutazione del danno sanitario, pubblicato a giugno 2021, l'OMS, confermando le precedenti valutazioni, attesta la permanenza di un residuo rischio cancerogeno inaccettabile relativo all'attuale produzione autorizzata di 6 milioni di tonnellate all'anno di acciaio;

in particolare, il rapporto calcola sullo scenario produttivo *pre* AIA (autorizzazione integrata ambientale) 2010 un *range* di decessi prematuri evitabili tra i 270-430 adulti *over* 30, mentre se fossero state applicate le prescrizioni AIA 2015 le morti premature si sarebbero ridotte a 50-80 unità;

nel febbraio 2023 Acciaierie d'Italia ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, integrata da ultimo il 12 aprile 2023, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano confermare la validità delle valutazioni del danno sanitario, così come attestate in ultimo dall'OMS;

quali misure di competenza intendano adottare per ridurre nell'immediato le concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici provenienti dall'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva;

se, nelle more della revisione della direttiva 2008/50/CE, si intenda anticipare un intervento sui limiti degli inquinanti indicati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 in armonia con le raccomandazioni dell'OMS e in linea con quanto già fatto da altri Paesi europei;

se si intenda condizionare il rilascio della nuova AIA, o l'eventuale proroga di quella in essere, ad una nuova preventiva valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) ovvero, in mancanza, disporre la sospensione del rinnovo dell'AIA presentata nel febbraio 2023 o dell'ulteriore proroga di quella rilasciata nel 2012, considerando che entrambe prevedono la sola continuità produttiva a carbone.

(3-00490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel mese di novembre 2022 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità che, relativamente alla disciplina in materia di classificazione del personale, ha cambiato la normativa dal mese di gennaio 2023. In particolare, per quanto concerne la classificazione del personale, quest'ultimo è stato ripartito nei seguenti differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale;

pertanto, i vecchi livelli A, B, C, D sono stati superati da 5 nuovi differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: a) area del personale di supporto; b) area degli operatori; c) area degli assistenti; d) area dei professionisti della salute e dei funzionari; e) area del personale di elevata

qualificazione;

più specificamente nell'area del personale di supporto è confluito tutto il personale afferente alle ex categorie A e B, fino al B6. Pertanto, a titolo di esempio, si annoverano in quest'area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze per eseguire interventi manuali, tecnici o attività amministrative semplici con l'ausilio di idonee attrezzature e tecnologie, quali gli operatori tecnici (per profili professionali del ruolo tecnico) e i coadiutori amministrativi (per il ruolo amministrativo);

il personale afferente dalla categoria BS a BS5, invece, è confluito nell'area degli operatori, cui appartengono i lavoratori che ricoprono ruoli che richiedono conoscenze tecniche e informatiche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, delle capacità manuali e tecniche specifiche. E, più dettagliatamente: gli operatori sociosanitari (per il ruolo sociosanitario); gli operatori tecnici specializzati (per il ruolo tecnico); i coadiutori amministrativi *senior* (per il ruolo amministrativo);

risulta che la nuova disciplina in materia di classificazione del personale avrebbe arrecato delle problematiche per quanto concerne l'espletamento di alcuni bandi di concorso. Si cita, ad esempio, il caso dell'ospedale "San Camillo Forlanini", azienda sanitaria pubblica situata nel territorio del municipio XII della città di Roma;

in particolare, come denuncia con una propria nota il sindacato USB in data 17 maggio 2023, nel mese di novembre 2022 la struttura sanitaria ha emanato attraverso il centro per l'impiego un bando per disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento per 29 più 29 assunzioni di ausiliari categoria A, da inserire nel personale dipendente dell'azienda ospedaliera. Tuttavia, nonostante la graduatoria definitiva fosse stata pubblicata nel mese di febbraio, a distanza di tre mesi il San Camillo avrebbe comunicato agli idonei l'annullamento della graduatoria, a causa di un cavillo;

sul punto, si cita testualmente la dichiarazione di USB: "La motivazione fornita dal San Camillo Forlanini è che dal primo gennaio 2023 la categoria A del CCNL Sanità pubblica sia confluita nella nuova area degli operatori di supporto. Peccato però che il contratto sia in vigore da settembre 2022, prima cioè della stesura del bando, e che espliciti a chiare lettere che dal 1° gennaio 2023 la classificazione del personale sarebbe cambiata";

è parere dell'interrogante che tutti gli attori preposti debbano intervenire, nel perimetro delle proprie competenze, per tutelare gli oltre 100 idonei inseriti in questa graduatoria di disoccupati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano intervenire, per quanto di propria competenza, per dirimere eventuali criticità connesse alla nuova disciplina in materia di classificazione del personale, così da sanare problematiche analoghe a quelle descritte.

(4-00495)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [NATURALE](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [MARTON](#), [PIRRO](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che interviene in materia di "condizioni di lavoro giuste ed eque": "Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";

ai sensi della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati e devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa;

in particolare, agli artt. 3 e 4, prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive, assicurandosi che ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e durata e condizioni di concessione siano fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale;

analogamente, ai sensi dell'art. 7, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di

ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e prassi nazionali. In particolare, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;

secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019, gli Stati membri sono tenuti a definire le modalità attuative attraverso cui tutelare i lavoratori, considerati parte debole nel rapporto di lavoro, e imporre ai datori la predisposizione di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile volto a misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori. Pertanto, è compito degli Stati membri disciplinare le modalità attuative che possano dar seguito a siffatto sistema, considerando la specificità proprie di ciascun settore interessato; la tutela del riposo dei lavoratori è salvaguardata anche dall'articolo 36 della Costituzione, secondo cui "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Analogamente, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, art. 7, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Più specificamente, il legislatore italiano non disciplina il tetto massimo di ore lavorative, ma fissa un riferimento, precisando il quantitativo di ore durante le quali sospendere le attività lavorative. Pertanto, atteso che i lavoratori hanno diritto ad un riposo di 11 ore consecutive su 24, la giornata lavorativa non dovrà eccedere la durata massima di 13 ore. Tuttavia, ai lavoratori dipendenti non può essere richiesto di lavorare 91 ore a settimana (13 ore per 7 giorni) o 65 ore (13 ore per 5 giorni), atteso che la normativa vigente individua una soglia indicativa, detta orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali;

nonostante le tutele della legislazione nazionale ed europea, secondo una recente indagine dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, conclusa nel 2022, più della metà degli occupati italiani è obbligata a lavorare in orari "antisociali", cioè di notte o nei festivi o di sabato, mentre più di un lavoratore dipendente su sei fa straordinari non pagati. Secondo la ricerca, che ha coinvolto 45.000 persone tra i 18 e i 74 anni, il motivo per cui ci si dedica a un turno straordinario è dovuto alla carenza di personale. Un lavoratore su dieci che fa straordinari dichiara che non può rifiutare di farli quando il datore di lavoro lo chiede;

analogamente, un occupato su cinque non chiede permessi dal lavoro per motivi personali perché impossibilitato, di fatto, perché non è ben visto. In particolare, soprattutto le donne denunciano la pressione di un contesto che disincentiva l'uso dei permessi. Come denunciano diversi sindacati, le aziende ricorrono agli straordinari, che coinvolgono il 60 per cento degli occupati, dal momento che preferiscono non assumere di fronte alla carenza di personale o alla crescita degli alti carichi di lavoro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di disporre una normativa volta a rafforzare il monitoraggio degli orari effettivamente svolti nei luoghi di lavoro privati, anche attraverso strumentazioni marcatempo collegate agli ispettorati del lavoro, così da perseguire episodi di abuso contrattuale, come ad esempio nel caso di *part time* fittizi;

se ritenga di disciplinare l'obbligo di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro nelle aziende con un minimo di 5 dipendenti;

se reputi opportuno prevedere che le assunzioni dei lavoratori privati avvengano attraverso i centri per l'impiego, così da rafforzare i controlli sui contratti e favorire colloqui con i dipendenti assunti, almeno semestralmente.

(4-00496)

DE POLI - *Ai Ministri per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", reca disposizioni relative all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

in particolare, l'articolo 3 prevede che i datori di lavoro sia pubblici che privati, che occupano più di 14 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette"; ciò al fine di promuovere fattivamente una reale inclusione delle persone con disabilità;

la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, nell'indicare un quadro generale per garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nel territorio dell'Unione europea,

svolge un ruolo importante per l'integrazione dei lavoratori disabili sul posto di lavoro;
considerato che:

la legislazione italiana preminente in materia, risalente ad oltre 20 anni fa, risente del mancato adeguamento alle attuali condizioni di carattere sociale nonché alle nuove forme di mercato del lavoro, così come emerge dall'ultimo rapporto ISTAT che evidenzia come in Italia su 100 persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni gravi gli occupati risultano essere poco più del 30 per cento;

le procedure di accertamento delle disabilità misurano ancora oggi le capacità residue anziché valorizzare la valutazione funzionale;

ritenuto che è di fondamentale importanza consentire una reale e immediata inclusione nel mondo del lavoro delle persone disabili, anche attraverso l'impegno degli enti del terzo settore ed il pieno coinvolgimento delle famiglie, realizzando una rete di supporto e condivisione, affrontando la materia in maniera strutturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure volte ad eliminare ogni forma di ostacolo all'inclusione e all'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro;

se intendano promuovere azioni volte a riformare l'attuale quadro normativo vigente in materia, perché sia più aderente alle nuove esigenze sociali sia delle persone disabili che delle loro famiglie.

(4-00497)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00490 del senatore Turco, sui limiti di concentrazione di benzene nell'aria di Taranto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 53^a seduta pubblica del 4 aprile 2023, a pagina 13, alla seconda riga del secondo capoverso, dopo le parole: "Tubetti Francesca, ", inserire le seguenti: "Antonio Guidi, ".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.